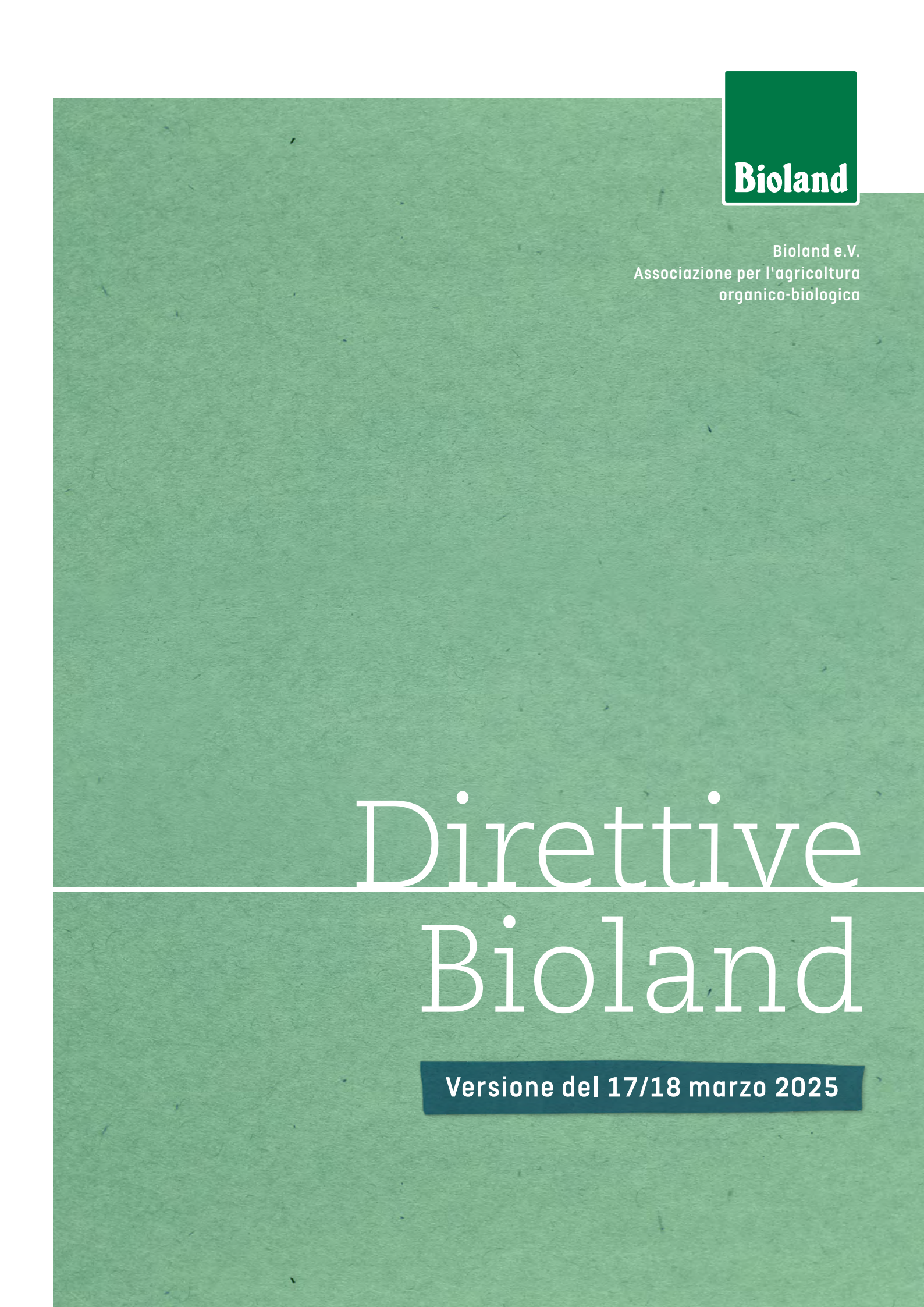




Bioland

Bioland e.V.
Associazione per l'agricoltura
organico-biologica

Direttive Bioland

Versione del 17/18 marzo 2025

Contenuti

A	Principi di base	8
1	Premessa	8
2	Validità delle disposizioni sovraordinate	10
3	Contratti	11
3.1	Organi responsabili	11
3.2	Entrata in vigore e disposizioni transitorie	11
B	Produzione	12
4	Disposizioni di base nel settore della produzione	12
4.1	Note sul sito di produzione	12
4.2	Protezione delle risorse	12
4.2.1	Protezione degli ecosistemi primari	12
4.2.2	Risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili	12
4.2.3	Promozione della biodiversità	12
4.2.4	Protezione e gestione delle acque	13
4.2.5	Limitazioni all'uso della plastica	13
4.3	Assenza di ingegneria genetica	13
4.3.1	Definizioni	13
4.3.2	Esclusione dell'ingegneria genetica	13
4.4	Responsabilità sociale e organizzazione delle condizioni di lavoro e sociali per i dipendenti	14
4.5	Formazione continua per i gestori delle aziende	15
4.6	Utilizzo intercompany di macchinari e attrezzature	15
4.7	Stoccaggio dei prodotti Bioland in azienda	15
4.8	Esercizio degli impianti di biogas	15
4.8.1	Impianti di gas ecologico	16
4.8.2	Impianti di agrogas	16
4.9	Conversione e contratto di produzione	16
4.9.1	Conversione complessiva delle aziende di produzione	16
4.9.2	Contratto con il produttore	17
4.9.3	Utilizzo del marchio per i prodotti vegetali	17
4.9.4	Utilizzo del marchio per i prodotti animali	17
4.9.5	Coltivazione in parallelo	18
4.10	Controllo nell'area di produzione	19
4.10.1	Procedura di ispezione	19
4.10.2	Documenti e informazioni necessari dell'azienda	19
4.10.3	Diritto di consultare la documentazione e diritto di accesso	19
4.10.4	Benessere degli animali e controllo della gestione	19
4.10.5	Monitoraggio della direttiva sulla biodiversità	19

5	Disposizioni in materia di coltivazione delle piante	20
5.1	Disposizioni generali per la coltivazione delle piante	20
5.1.1	Mantenimento della fertilità del suolo e coltivazione in terreni vivi	20
5.1.2	Rotazione delle colture	20
5.1.3	Fertilizzazione	20
5.1.4	Controllo delle piante infestanti	22
5.1.5	Difesa delle piante	22
5.1.6	Allevamento vegetale	23
5.1.7	Sementi, piantine e postimi	24
5.1.8	Regole per la coltivazione in contenitori	25
5.1.9	Riduzione della torba e utilizzo di terricci e substrati	26
5.1.10	Coltivazione in serre di vetro e di plastica	26
5.1.11	Pulizia e disinfezione nella coltivazione delle piante	26
5.2	Terreni agricoli e prativi	27
5.3	Orticoltura	27
5.3.1	La concimazione nella coltivazione degli ortaggi	27
5.3.2	Vaporizzazione di superfici e terreni	27
5.3.3	Utilizzo di materiali tecnici per la pacciamatura	27
5.3.4	Selezione delle varietà nella produzione di ortaggi	27
5.3.5	Raccolta e lavorazione in orticoltura	28
5.4	Coltivazione di erbe aromatiche	28
5.4.1	Selezione del sito per la coltivazione delle erbe aromatiche	28
5.4.2	La concimazione nella coltivazione delle erbe	28
5.4.3	Trasformazione delle erbe	28
5.4.4	Essiccazione delle erbe	28
5.4.5	Fase di post-produzione e confezionamento delle erbe	28
5.4.6	Stoccaggio	29
5.5	Frutticoltura	29
5.5.1	Cura del suolo, inerbimento e concimazione in frutticoltura	29
5.5.2	Materiale di supporto in frutticoltura	29
5.5.3	Impollinazione	29
5.6	Viticultura	30
5.6.1	Cura del suolo, inerbimento e concimazione in viticoltura	30
5.6.2	Materiale di supporto in viticoltura	30
5.6.3	Difesa delle piante in viticoltura	30
5.7	Coltivazione del luppolo	31
5.7.1	Posizione e impianti per la coltivazione del luppolo	31
5.7.2	Inerbimento nella coltivazione del luppolo	31
5.7.3	Concimazione nella coltivazione del luppolo	31
5.7.4	Materiale di supporto nella coltivazione del luppolo	31
5.7.5	Documentazione nella coltivazione del luppolo	31
5.8	Piante ornamentali, piante perenni e legnose	32
5.8.1	Impermeabilizzazione del suolo	32
5.8.2	Concimazione e cura del suolo per piante ornamentali, perenni e legnose	32
5.8.3	Salute delle piante e controllo delle piante infestanti in piante ornamentali, perenni e legnose	32
5.8.4	Piante giovani	32
5.8.5	Acquisto e prodotti commerciali	32
5.9	Germogli e plantule	33

5.10	Funghicoltura	33
5.10.1	Substrato per la produzione di funghi	33
5.10.2	Disinfezione e protezione delle piante nella produzione di funghi	33
5.10.3	Micelio	34
5.10.4	Uso dell'energia nella produzione di funghi	34
5.11	Disposizioni sulla raccolta di erbe selvatiche	34
5.12	Allegati sull'allevamento vegetale	35
5.12.1	Limiti di acquisto di azoto per le diverse colture	35
5.12.2	Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti del substrato approvati	35
5.12.3	Prodotti e trattamenti fitosanitari	37
5.12.4	Sostanze attive autorizzate come detergenti e disinfettanti nella coltivazione delle piante	41
6	Disposizioni in materia di allevamento animale	42
6.1	Disposizioni generali per la zootecnia	42
6.1.1	Requisiti per l'allevamento	42
6.1.2	Trattamento degli animali	43
6.1.3	Foraggiamento	44
6.1.4	Origine dei foraggi	44
6.1.5	Limite di capi allevabili	45
6.1.6	Salute degli animali	45
6.1.7	Allevamento di animali	47
6.1.8	Acquisto di animali	48
6.1.9	Animali per le necessità proprie	49
6.1.10	Pascoli in comune e animali presi in fida	49
6.1.11	Identificazione degli animali	49
6.1.12	Trasporto e macellazione	49
6.2	Bovini	50
6.2.1	Requisiti di allevamento di bestiame da latte e femmine madre	50
6.2.2	Allevamento di vitelli	51
6.2.3	Allevamento di bovini da riproduzione e da ingrasso	51
6.2.4	Misure sugli animali in allevamento	51
6.2.5	Foraggiamento dei bovini	52
6.2.6	Trasporto di animali da macello nell'allevamento bovino	52
6.3	Suini	52
6.3.1	Requisiti di stabulazione nell'allevamento di suini	52
6.3.2	Misure nell'allevamento di suini	53
6.3.3	Foraggiamento dei suini	53
6.3.4	Trasporto di animali da macello nell'allevamento di suini	53
6.4	Ovini e caprini	53
6.4.1	Requisiti di stabulazione nell'allevamento di ovini e caprini	53
6.4.2	Misure nell'allevamento di ovini e caprini	54
6.4.3	Foraggiamento di ovini e caprini	54
6.4.4	Trasporto di animali da macello nell'allevamento di ovini e caprini	54
6.5	Pollame	54
6.5.1	Obiettivi dell'allevamento di pollame	54
6.5.2	Requisiti generali dell'allevamento di pollame	54
6.5.3	Centri di incubazione	57

6.5.4	Misure sull'animale nell'allevamento di pollame	57
6.5.5	Foraggiamento del pollame	57
6.5.6	Obbligo di ingrassare i pulcini maschi	58
6.6	Daini e cervi	58
6.6.1	Requisiti di allevamento per daini e cervi	58
6.6.2	Foraggiamento di daini e cervi	58
6.6.3	Trasporto di animali da macello nell'allevamento di daini e cervi	58
6.7	Conigli	59
6.7.1	Conigliera	59
6.7.2	Area a clima esterno e pascolo nell'allevamento dei conigli	59
6.7.3	Foraggiamento dei conigli	60
6.8	Cavalli e altri equini	60
6.8.1	Requisiti di allevamento per gli equini	60
6.8.2	Foraggiamento degli equini	60
6.9	Apicoltura	60
6.9.1	Allevamento di api	60
6.9.2	Miele	62
6.9.3	Polline	63
6.9.4	Altri prodotti delle api	64
6.9.5	Conversione in apicoltura	64
6.10	Stagnicoltura	64
6.10.1	Metodi di allevamento	64
6.10.2	Qualità dell'acqua	65
6.10.3	Gestione e cura degli stagni	65
6.10.4	Densità ittica	65
6.10.5	Alimentazione nella stagnicoltura	65
6.10.6	Trattamento dei pesci	66
6.10.7	Salute dei pesci	66
6.10.8	Riproduzione dei pesci e piscicoltura	66
6.10.9	Acquisto di pesce	66
6.10.10	Conversione nella stagnicoltura	67
6.11	Allegati Zootecnia	68
6.11.1	Densità massima di bestiame consentita	68
6.11.2	Componenti non biologici autorizzati per foraggi	69
6.11.3	Medicinali il cui uso in zootecnia è vietato o limitato	69
6.11.4	Detersivi e disinfettanti per stalle, impianti e attrezzature nell'allevamento animale	71
6.11.5	Requisiti di superficie per l'allevamento di animali da reddito	71
6.11.6	Valori di riferimento tecnici per la zootecnia	75
C	Trasformazione e commercio	80
7	Trasformazione	80
7.1	Attuazione e controllo nel settore della trasformazione	80
7.1.1	Responsabilità in Bioland	80
7.1.2	Modifica dei prodotti di trasformazione	80
7.1.3	Controllo nel campo della trasformazione	80

7.2	Direttive generali per la trasformazione	81
7.2.1	Obiettivi delle direttive sulla trasformazione	81
7.2.2	Sfera di applicazione delle direttive di trasformazione	81
7.2.3	Entrata in vigore e implementazione	81
7.2.4	Assenza di ingegneria genetica	81
7.2.5	Ingredienti e coadiuvanti tecnologici	82
7.2.6	Trasformazione	83
7.2.7	Materiali di imballaggio	84
7.2.8	Etichettatura e dichiarazione dei prodotti Bioland trasformati	84
7.2.9	Stoccaggio e trasporto	85
7.2.10	Trasparenza e identificazione dei prodotti	85
7.2.11	Test sugli inquinanti	85
7.2.12	Obblighi di informazione e comunicazione	86
7.2.13	Lotta contro le infestazioni parassitarie nel magazzino	86
7.3	Direttive per la lavorazione specifiche per gruppo di prodotti	91
7.3.1	Prodotti di birreria	91
7.3.2	Pane e prodotti da forno	95
7.3.3	Uova e prodotti a base di uova	98
7.3.4	Carne e prodotti a base di carne	100
7.3.5	Frutta e verdura	106
7.3.6	Cereali e prodotti a base di cereali	110
7.3.7	Lievito e prodotti a base di lievito	112
7.3.8	Alimenti per animali domestici	114
7.3.9	Vino di miele / idromele	117
7.3.10	Latte e prodotti lattiero-caseari	119
7.3.11	Fonti proteiche vegetali	123
7.3.12	Oli e grassi alimentari	125
7.3.13	Liquori	128
7.3.14	Dolcificanti	131
7.3.15	Pasta	133
7.3.16	Vino e vino spumante	135
8	Commercializzazione	140
8.1	Principi	140
8.2	Rilevamento della produzione	140
8.3	Etichettatura e imballaggio	140
8.4	Vendita a clienti commerciali	140
8.5	Utilizzo del marchio Bioland	141
8.6	Commercializzazione attraverso i punti vendita diretti Bioland	141
8.6.1	Regole generali e campo di applicazione	141
8.6.2	Vendita di derrate alimentari nei pdv Bioland	141
8.6.3	Vendita di prodotti non alimentari nei pdv Bioland	142
	Strumenti per le linee guida	143
	Spiegazione dei termini	143
	Elenco delle abbreviazioni	147

A · Principi di base

1 Premessa



**Nessun atto contrario alla natura rimane senza conseguenze.
Nessun principio naturale può essere violato impunemente,
nessun ordine naturale può essere eliminato senza pericolo per se stessi.
L'integrazione dell'essere umano nell'ordine della creazione
è un prerequisito indispensabile per la sua vita«.**

Dott. Hans Peter Rusch

Il Dott. Hans Müller e il Dott. Hans Peter Rusch fondarono il metodo dell'agricoltura organico-biologica con il loro lavoro sulla cura del suolo e il mantenimento della sua fertilità a lungo termine. Il metodo si basa su un'attenta osservazione delle interazioni biologiche tra suolo, piante, animali e uomo, con l'obiettivo di ottimizzare il mantenimento dei sistemi di controllo biologico nel settore agricolo. I prodotti agricoli sono realizzati all'interno di un ciclo aziendale il più chiuso possibile, nel senso di una vera e propria produzione primaria. Il compito della coltivazione organico-biologica consiste in

- prendersi cura delle risorse naturali del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- produrre alimenti ad alto valore salutare;
- conservare attivamente la natura e le specie;
- evitare l'inquinamento ambientale;
- allevare gli animali in modo adeguato alla specie;
- contribuire a risolvere i problemi energetici e delle materie prime a livello mondiale;
creare le basi per la conservazione e lo sviluppo di strutture agricole libere.

Per decenni, gli agricoltori hanno lavorato in base alle scoperte dei dottori Müller e Rusch e le hanno sviluppate ulteriormente mentre le praticavano. Questo ha permesso loro di contrastare gli effetti negativi della politica agricola e sociale nei loro ambiti, di praticare un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e, in collaborazione con le aziende di trasformazione e i consumatori, di fermare la distruzione dei mezzi di sostentamento degli agricoltori. Questi agricoltori, giardinieri, viticoltori e apicoltori si sono uniti nella Repubblica Federale Tedesca per formare l'Associazione Bioland e.V. per l'agricoltura organico-biologica (di seguito "Bioland") e hanno elaborato queste direttive. Ogni volta che nel testo seguente sarà menzionato l'uso del marchio Bioland, sarà sottinteso anche l'uso del nome dell'associazione Bioland.

I sette principi di Bioland illustrano la nostra idea dell'agricoltura del futuro. Vogliamo nutrire l'umanità a lungo termine, preservando le risorse naturali del pianeta. Anche le nostre direttive per la coltivazione, l'allevamento e la lavorazione, secondo le quali lavorano tutti i nostri soci e partner, si basano sui principi Bioland. Solo chi conosce le interrelazioni e gli effetti del nostro sistema economico può apprezzare veramente il valore aggiunto che gli alimenti Bioland hanno per tutti noi.

Le direttive hanno lo scopo di spiegare nel dettaglio l'applicazione del metodo di coltivazione organico-biologico, di descrivere la conversione a questo metodo e di consentire la verifica della coltivazione così definita.

I soci Bioland continuano ad avere il compito di continuare a lavorare per l'obiettivo comune di preservare le nostre risorse naturali e migliorare le direttive in linea con le ultime scoperte.

2 Validità delle disposizioni sovraordinate

Il “Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio” e gli atti giuridici a valle applicabili, di seguito denominati collettivamente “Regolamento UE sul biologico”, sono stati presi in considerazione nell’elaborazione delle presenti direttive, ma non sono stati rispecchiati completamente.

Le aziende agricole a contratto Bioland sono obbligate a rispettare i requisiti del suddetto Regolamento UE sul biologico nella sua versione attualmente in vigore. In caso di discrepanze tra le direttive qui pubblicate e il Regolamento UE sul biologico e altre leggi agricole specializzate, prevalgono sempre le disposizioni del legislatore. Sono fatte salve le disposizioni aggiuntive e integrative degli standard Bioland.

3 Contratti

3.1 | Organi responsabili

Le responsabilità per tutte le questioni relative a queste direttive, così come i diritti e i doveri dei soci, sono regolati dallo statuto di Bioland.

3.2 | Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Le modifiche alle direttive entrano in vigore con la pubblicazione nell'organo dell'associazione, la rivista specializzata Bioland, o con la pubblicazione nella corrispondente edizione online.

Le aziende che hanno stipulato un contratto di produttore o di trasformatore con Bioland e che non soddisfano ancora gli standard modificati hanno 1 anno di tempo dalla pubblicazione, in caso di modifiche strutturali 2 anni, per adattarsi alle nuove condizioni, a meno che non siano state espressamente fissate altre scadenze e che siano soggette agli ulteriori requisiti del Regolamento UE sul biologico e dei relativi atti legali a valle.

Non sono previsti periodi di transizione per edifici di stabulazione di nuova costruzione.

Oltre alle possibilità elencate nelle direttive in casi speciali che richiedono un'autorizzazione, Bioland può, nell'ambito del regolamento UE sulla produzione biologica e della relativa legislazione in materia, concedere un'esenzione temporanea dalle direttive esistenti in casi individuali giustificati, su richiesta e previo esame tecnico, che può essere soggetta a condizioni aggiuntive.

B · Produzione

4 Disposizioni di base nel settore della produzione

4.1 | Note sul sito di produzione

Quando si sceglie un sito di produzione, si deve tenere conto dell'esposizione a sostanze inquinanti provenienti dall'ambiente e dall'uso precedente. Se esiste un rischio di contaminazione, è necessario analizzare gli alimenti e il suolo. Le aree inquinate possono essere utilizzate per l'agricoltura biologica solo se l'inquinamento in questione può essere ridotto con misure adeguate (per esempio, piantumazioni protettive). Bioland può vietare l'uso del marchio Bioland per prodotti ottenuti in aree, parcelle o zone marginali inquinate.

4.2 | Protezione delle risorse

4.2.1 Protezione degli ecosistemi primari

È vietato il disboscamento degli ecosistemi primari.

4.2.2 Risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili

L'obiettivo è garantire che le aziende agricole Bioland utilizzino l'energia in modo efficiente e che un'alta percentuale di questa energia provenga da fonti rinnovabili.

4.2.3 Promozione della biodiversità

L'obiettivo della comunità di valori Bioland è quello di sviluppare un'agricoltura del futuro e di realizzarla nelle aziende agricole Bioland in modo tale che preservi le fonti naturali di sussistenza per l'uomo e per tutti gli altri esseri viventi nella loro funzionalità a lungo termine. La protezione e la promozione della biodiversità sono di particolare importanza per il loro valore intrinseco e perché sono una base importante per il funzionamento dei sistemi agricoli.

Le aziende agricole Bioland prestano già un importante contributo alla tutela della biodiversità grazie ai loro metodi di coltivazione biologica. Inoltre, ogni azienda agricola fornisce servizi aggiuntivi nell'ambito della linea guida sulla biodiversità di Bioland.

4.2.3.1 Requisiti per i servizi aggiuntivi e la documentazione

Ogni azienda Bioland dovrà fornire ogni anno servizi aggiuntivi per la biodiversità pari ad almeno 100 punti. L'azienda agricola potrà decidere autonomamente quali misure del catalogo utilizzare per ottenere questi punti.

Le aziende agricole Bioland devono determinare i loro punti di biodiversità utilizzando il calcolatore di biodiversità Bioland e presentare la valutazione e gli eventuali documenti richiesti per determinate misure durante l'ispezione. La scadenza per la registrazione è il 31 dicembre di ogni anno.

4.2.3.2 Basi del sistema di punti biodiversità

Il sistema a punti per la biodiversità si basa su cataloghi di misure per l'intera azienda agricola, compresa la sede, e per i diversi tipi di destinazione del terreno (per esempio, seminativi, pascoli, frutticoltura, orticoltura). I punti sono assegnati principalmente in relazione alla superficie totale dell'azienda o alla superficie del tipo di destinazione, in modo da valutare equamente aziende di dimensioni diverse. Le aziende agricole con diversi tipi di destinazione del terreno possono raccogliere i loro punti liberamente tra tutti i tipi di destinazione e non devono rispettare alcun requisito minimo per tipo di utilizzo. Tuttavia, i punti di un tipo di destinazione saranno sempre calcolati rispetto alla superficie totale dell'azienda, secondo le specifiche Bioland. Le singole misure che non sono elencate nel catalogo possono essere accreditate secondo le specifiche Bioland.

I cataloghi delle misure vengono regolarmente adattati e ampliati sulla base delle nozioni più recenti della scienza e delle esperienze pratiche acquisite da parte delle aziende Bioland.

4.2.3.3 Campo di applicazione e periodi di transizione

A partire dalla scadenza per l'iscrizione nel 2024, il requisito è di 100 punti di biodiversità.

Le aziende agricole di nuova conversione devono raggiungere 100 punti di biodiversità alla fine del periodo di conversione.

4.2.4 Protezione e gestione delle acque

L'acqua deve essere usata con parsimonia e gli effetti del prelievo dell'acqua devono essere monitorati. Per quanto possibile, occorre raccogliere e utilizzare l'acqua piovana. Le misure di coltivazione non devono portare alla salinizzazione del suolo e dell'acqua.

4.2.5 Limitazioni all'uso della plastica

I materiali di copertura, come pellicole per pacciamatura e insilati, pellicole per forzatura, velli, reti per la protezione delle colture, ecc. possono essere utilizzati solo se sono stati prodotti a base di policarbonati (per esempio, polietilene, polipropilene). Le pellicole usate devono essere riciclate, se possibile.

Le direttive specifiche sull'uso dei contenitori per la coltivazione sono riportate nella sezione 5.1.8, "Norme sulla coltivazione in contenitori".

Le direttive specifiche sull'uso dei materiali pacciamanti tecnici sono riportate nella sezione 5.3.3, "Uso dei materiali pacciamanti tecnici".

4.3 | Assenza di ingegneria genetica

4.3.1 Definizioni

Un "organismo geneticamente modificato (OGM)" è un organismo come definito nell'articolo 3 del Regolamento UE sul biologico.

4.3.2 Esclusione dell'ingegneria genetica

Gli organismi geneticamente modificati o modificati ai sensi della Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti tramite OGM sono incompatibili con l'agricoltura biologica.

Gli OGM e i prodotti ottenuti da o per mezzo di OGM non possono essere utilizzati negli alimenti o nei foraggi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, sostanze ammendanti, materiali di propagazione vegetale, microrganismi o animali nella produzione, fabbricazione e lavorazione dei prodotti Bioland.

4.4 | Responsabilità sociale e organizzazione delle condizioni di lavoro e sociali per i dipendenti

Il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e della giustizia sociale sono alla base della produzione e della realizzazione dei prodotti Bioland.

L'uso del marchio Bioland non è consentito nei casi in cui la produzione si basa su gravi casi di ingiustizia sociale.

I dipendenti ai sensi delle presenti direttive non sono solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche i lavoratori stagionali e i lavoratori dei subappaltatori.

Le disposizioni di legge in materia di diritto sociale e del lavoro si applicano a tutte le persone che lavorano nelle aziende agricole di Bioland. In particolare, devono essere soddisfatti in modo verificabile i seguenti requisiti: tutte le persone che lavorano in un'azienda agricola Bioland hanno pari opportunità, indipendentemente da origine etnica, confessione, sesso, appartenenza e convinzioni politiche. La retribuzione e tutti gli altri benefici e offerte ai dipendenti devono basarsi su principi comprensibili e generalmente applicabili che escludono qualsiasi forma di discriminazione. Le attività di Bioland garantiscono la nomina o l'elezione di un rappresentante dei lavoratori.

Le aziende si impegnano a escludere il lavoro forzato o qualsiasi tipo di lavoro involontario.

Le aziende non possono assumere minori. I minori possono lavorare solo nell'azienda agricola di famiglia o in un'azienda vicina e nel rispetto delle norme di legge. In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il lavoro non è pericoloso e non mette a rischio la salute o la sicurezza dei minori;
- il lavoro non compromette la scolarizzazione dei minori o il loro sviluppo morale, sociale e fisico;
- i minori sono sorvegliati durante il lavoro da adulti o autorizzati da un genitore o tutore.

Tutti i dipendenti hanno il diritto e la libertà di riunirsi e organizzarsi per difendere i propri interessi. Nessuno può essere discriminato sulla base dell'appartenenza a un sindacato.

Il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Ciò può includere la formazione dei dipendenti per identificare eventuali pericoli sul posto di lavoro. Se ci sono più di 5 dipendenti, bisogna elaborare le istruzioni sulla "Sicurezza sul posto di lavoro" e metterle a disposizione di tutti i dipendenti.

Tutti i dipendenti ricevono un contratto di lavoro scritto che regola le basi del rapporto di lavoro e contiene almeno i seguenti punti: descrizione delle mansioni, ambito e limiti del lavoro, tipo e importo della retribuzione.

Le diverse forme di rapporto di lavoro non devono comportare disparità di trattamento tra i dipendenti. Anche i lavoratori stagionali devono essere registrati in conformità alle disposizioni di legge. Gli stessi diritti e le stesse condizioni di lavoro, comprese le prestazioni sociali e i benefit, devono applicarsi a tutti i dipendenti a parità di mansioni e responsabilità.

Devono essere concordati salari che corrispondano almeno ai salari minimi legali o ai salari concordati collettivamente, nella misura in cui questi sono applicabili.

I dipendenti sono liberi di scegliere di ricevere parte del loro stipendio sotto forma di alloggio, vitto o altri benefit aziendali. Il valore di questi benefit deve essere equo e ragionevole. Non è consentita una riduzione obbligatoria del salario da parte dell'azienda.

In linea con la distribuzione stagionale del lavoro, devono essere concordate sia norme per la gestione degli straordinari sia norme per la flessibilizzazione degli orari di lavoro. Tali norme devono essere conformi ai requisiti di legge o ai contratti collettivi di lavoro (ove esistenti e applicabili).

Il datore di lavoro garantisce che i dipendenti ricevano almeno la copertura di base prevista dalla legge per maternità, malattia e vecchiaia.

L'azienda non ostacola i diritti legali dei propri dipendenti alla formazione e all'aggiornamento professionale.

4.5 | Formazione continua per i gestori delle aziende

I gestori di aziende agricole devono possedere le necessarie competenze teoriche e pratiche. Oltre a una precedente formazione in agraria o esperienza professionale, il requisito minimo è la frequenza di un corso introduttivo all'agricoltura biologica.

Lo scambio di esperienze e la discussione sulle condizioni operative sono basi importanti per la formazione continua e la creazione della fiducia necessaria. Ogni gestore di azienda sarà affiliato a un gruppo regionale o specializzato. I gestori di azienda parteciperanno il più attivamente possibile al lavoro di gruppo e allo scambio di esperienze all'interno del gruppo.

4.6 | Utilizzo interaziendale di macchinari e attrezzature

Le macchine e le attrezzature utilizzate anche nella produzione convenzionale (per esempio, tramite associazioni) devono essere accuratamente svuotate e pulite prima di essere utilizzate nelle aziende biologiche. Ciò include anche gli impianti mobili di macinazione e miscelazione dei mangimi e foraggi. Le norme sugli obblighi di registrazione e documentazione dei punti critici di controllo devono essere prese in considerazione in conformità al Regolamento UE sull'agricoltura biologica e alla relativa interpretazione ufficiale.

4.7 | Stoccaggio dei prodotti Bioland in azienda

I prodotti Bioland devono essere immagazzinati in modo tale che la loro qualità non venga compromessa dalla conservazione. Sono vietati il trattamento dei prodotti raccolti con agenti chimici di protezione dello stoccaggio (insetticidi, fungicidi,) e la conservazione in contenitori realizzati con materiali contenenti sostanze nocive per la salute, il lavaggio dei frutti immagazzinati con detergenti chimici, la post-maturazione con sostanze chimiche e l'irradiazione radioattiva. L'uso di inibitori di germinazione è consentito solo nella coltivazione delle patate e solo in conformità ai requisiti specifici di Bioland. Gli inibitori chimici sintetici della germinazione sono generalmente vietati. La pulizia delle strutture di stoccaggio deve essere effettuata con agenti che escludano qualsiasi contaminazione della merce immagazzinata con sostanze nocive.

4.8 | Esercizio degli impianti di biogas

Bioland distingue generalmente due tipi di impianti: impianti di gas ecologico e impianti di agrogas. Il rispetto delle specifiche Bioland per gli impianti di gas ecologico e di agrogas deve essere controllato e verificato con certificati di conformità. Questo controllo sarà a cura di Bioland. Le percentuali di input e output devono essere rispettate su una media triennale.

Per entrambi i tipi di impianto si applica quanto segue: se si utilizzano come cofermenti substrati provenienti da produzioni non biologiche, questi non devono essere stati trattati con concetti del gruppo di principi attivi dei neonicotinoidi. Inoltre, possono essere utilizzati solo additivi conformi a quelli indicati al capitolo 6.11.2, "Componenti non biologici autorizzati per foraggi".

4.8.1 Impianti di gas ecologico

L'obiettivo degli impianti di gas ecologico è quello di fermentare solo materiali di fermentazione provenienti dalla produzione biologica. Per ottenere la massima efficienza energetica possibile, si dovrebbe puntare a un ragionevole recupero del calore residuo e un rendimento totale molto alto.

Per gli impianti di gas ecologico vale quanto segue:

- tutte le sostanze di fermentazione devono essere elencate nell'Allegato 5.12.2, "Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti di substrato approvati";
- almeno il 60 % delle sostanze di fermentazione deve provenire da produzione biologica. Un ulteriore 15 % delle sostanze di fermentazione deve provenire anch'esso da produzione biologica o può essere costituito dai seguenti componenti:
- concime proveniente da aziende convenzionali in conformità all'Allegato 5.12.2.2, "Concime di origine convenzionale";
- materiale vegetale da superfici soggette a regolamenti di tutela ambientale o di zone protette, oppure
- materiale vegetale da aree convenzionali coltivate con trifoglio/prato di trifoglio, erba medica/prato di erba medica o miscugli di leguminose, in tutti i casi senza mais.

Se per la gestione di un impianto di gas ecologico è necessaria la collaborazione con altre aziende agricole per fornire le quantità necessarie di sostanze da fermentare, si deve dare la preferenza alle aziende biologiche.

I requisiti per l'uso dei residui di fermentazione sono indicati nella sezione 5.1.3.3, "Uso dei residui di fermentazione".

4.8.2 Impianti di agrogas

Per seguire il principio di base dell'economia circolare regionale, dovrebbero essere possibili anche la cooperazione e lo scambio di nutrienti con le aziende agricole non biologiche vicine. Gli impianti di agrogas dovrebbero consentire questo scambio. I residui di fermentazione degli impianti di agrogas possono essere ottenuti sulla base di uno scambio (si veda la sezione 5.1.3.3, "Uso dei residui di fermentazione").

I materiali di input consentiti per gli impianti di agrogas sono esclusivamente i substrati elencati nell'Allegato 5.12.2, "Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti di substrato approvati".

4.9 | Conversione e contratto di produzione

4.9.1 Conversione complessiva delle aziende di produzione

Le aziende agricole a contratto sono obbligate a gestire tutte le superfici e i rami produttivi dell'azienda in conformità con le direttive applicabili.

Per quanto riguarda la lavorazione in azienda, tutti i prodotti devono essere ottenuti almeno in conformità ai requisiti del Regolamento UE sul biologico. È preferibile una lavorazione aziendale conforme alle direttive Bioland.

L'uso del marchio denominativo Bioland per i prodotti biologici dell'UE è possibile solo nel corso dell'etichettatura dei componenti sotto forma di marchio denominativo Bioland.

La conversione dovrà realizzarsi rapidamente, in un'unica fase della produzione vegetale. In casi eccezionali potrà essere effettuata anche gradualmente e completata dopo un massimo di 3 anni. La conversione avverrà secondo un piano apposito elaborato in accordo con il servizio di consulenza Bioland e l'assicurazione qualità Bioland.

I mezzi di produzione il cui uso è escluso dalle direttive Bioland non potranno essere presenti nell'azienda.

L'allevamento di specie animali per le quali le presenti direttive non prevedono alcuna regolamentazione esplicita è soggetto al consenso di Bioland, così come l'utilizzo del marchio Bioland per i prodotti di tali filiere.

4.9.2 Contratto con il produttore

La vendita di prodotti con il marchio Bioland richiede un contratto di produzione collegato a un numero di azienda, che obbliga il produttore a rispettare gli standard Bioland. I contratti di produzione vengono stipulati per aree e persone specifiche. L'adesione all'associazione Bioland e. V. è un prerequisito per la stipula del contratto.

All'assegnazione di un contratto ci sarà la visita di un rappresentante di Bioland dell'azienda agricola. Ogni contratto di produzione comprende un piano di conversione vincolante, che definisce le singole fasi della conversione, in particolare il conseguente possibile inizio dell'uso del marchio Bioland per i singoli rami dell'azienda. Gli accordi successivi tra l'azienda e Bioland che si discostano da questo necessiteranno della forma scritta.

In caso di difficoltà emergenti nella produzione vegetale o animale o nella commercializzazione o in caso di incertezze tecniche, il conduttore dell'azienda dovrà contattare Bioland (di solito per iscritto) in tempo utile e prima di prendere una decisione.

4.9.3 Utilizzo del marchio per i prodotti vegetali

L'uso del marchio Bioland con l'aggiunta "da conversione" potrà essere utilizzato per i prodotti vegetali che consistono di un singolo ingrediente di origine agricola se l'area sarà stata coltivata secondo le direttive per 12 mesi prima del raccolto. In presenza di motivi importanti, questo periodo potrà essere prolungato.

Il marchio Bioland può essere utilizzato se la superficie è stata coltivata secondo le direttive per 24 mesi prima della semina o 36 mesi prima del raccolto nel caso di colture permanenti.

Per le colture annuali vale quanto segue: l'uso del marchio Bioland è possibile esclusivamente per le colture che vengono seminate o piantate solo quando l'area è sotto il controllo di Bioland. Le colture che si sovrappongono nel tempo devono essere chiaramente distinguibili.

4.9.4 Utilizzo del marchio per i prodotti animali

4.9.4.1 Avvio simultaneo della conversione dell'intera azienda

Se la conversione dell'intera azienda (tutte le superfici e le categorie di bestiame) inizia contemporaneamente, tutti i prodotti animali provenienti dagli animali presenti all'inizio della conversione e dalla loro progenie possono essere commercializzati con il marchio Bioland dopo 24 mesi, in deroga al capitolo 4.9.4.2, "Conversione differita dei terreni e dell'allevamento del bestiame", se gli animali sono alimentati principalmente con mangimi propri dell'azienda.

4.9.4.2 Conversione differita dei terreni e dell'allevamento del bestiame

Il marchio Bioland può essere utilizzato per i prodotti di origine animale solo se l'intera specie animale è stata allevata e alimentata secondo le direttive e se sono stati soddisfatti i seguenti requisiti:

- inizio della conversione non prima di 12 mesi dall'inizio della conversione delle aree foraggere;
- scadenze per il rispetto dei periodi di conversione specifici del prodotto per l'alimentazione e l'allevamento dell'intera specie animale in conformità alle direttive;

Prodotto	Tempi di conversione	Specifiche aggiuntive
Latte	6 mesi	
Bovini	12 mesi	Almeno per ¾ della loro vita
Pecore, capre	6 mesi	
Suini	6 mesi	
Uova	6 settimane	
Carne di pollame	10 settimane	Stabulazione prima del 3° giorno di vita
Piccolo pollame	6 settimane	
Anatre di Pechino	7 settimane	
Daini e cervi	12 mesi	
Conigli	Gli animali devono essere tenuti e alimentati secondo le direttive di Bioland fin dalla nascita.	

Se i bovini, gli ovini, i caprini e i suini vengono acquistati da aziende non biologiche Bioland, il marchio Bioland potrà essere utilizzato per gli animali e la carne non prima di 3 mesi di allevamento nell’azienda Bioland. Il pollame da ingrasso deve essere stato tenuto nell’azienda Bioland per almeno metà del periodo di ingrasso.

In apicoltura, il marchio Bioland potrà essere utilizzato non prima di 12 mesi dall’inizio della conversione se le colonie soddisfano i requisiti di cui al capitolo 6.9, “Apicoltura”.

Nella stagnosticoltura, il marchio Bioland potrà essere utilizzato non prima di 12 mesi dall’inizio della conversione, se i laghetti soddisfano i requisiti di cui al capitolo 6.10, “Stagnosticoltura”.

Prima di qualsiasi utilizzo del marchio, l’allevamento di pollame in gabbia deve essere stato abbandonato dall’azienda agricola.

4.9.4.3 Altre regole di etichettatura

Per le uova etichettate “uovo Bioland con allevamento di maschi di galline ovaiole”, il periodo di ingrasso minimo dei maschi delle galline ovaiole ammonta ad almeno 70 giorni e l’ingrasso avviene secondo il Regolamento UE sul biologico. A partire dal 31 dicembre 2026, per questa etichettatura sarà necessario ingrassare un numero analogo di maschi di galline ovaiole Bioland per ogni acquisto di pollastre (questo requisito sarà verificato nel 2024).

4.9.5 Coltivazione in parallelo

Se si aggiungono nuovi terreni all’azienda, questi dovranno essere sottoposti al processo di conversione. La gestione organico-biologica a lungo termine deve essere perseguita anche nel caso di terreni in affitto.

La stessa specie vegetale non può essere coltivata contemporaneamente su aree diverse dell’azienda che si trovano in fasi diverse di conversione. Fanno eccezione

- colture permanenti;
- coltivazione di ortaggi e piante ornamentali, se le coltivazioni parallele sono chiaramente distinguibili;
- produzione di foraggio.

4.10 | Controllo nell'area di produzione

L'Associazione Bioland controlla il rispetto dei suoi standard presso le aziende agricole a contratto (produttori). L'ispezione ha lo scopo di aiutare i partner contrattuali a sviluppare ulteriormente le loro attività ai sensi delle presenti direttive. Le norme relative agli obblighi di registrazione e documentazione dei punti critici di controllo devono essere prese in considerazione in conformità al Regolamento UE sul biologico e alla relativa interpretazione ufficiale.

4.10.1 Procedura di ispezione

L'ispezione delle aziende agricole a contratto consiste in risposte scritte a un questionario (rapporto sull'azienda) e in una visita di controllo, sulla quale verrà steso un verbale di ispezione. Le ispezioni saranno eseguite almeno una volta all'anno da organismi di controllo incaricati da Bioland, indipendenti e professionalmente competenti. L'azienda ispezionata riceverà una copia del verbale sull'azienda e del rapporto di ispezione.

In caso di una conversione graduale, il controllo aziendale comprenderà anche la parte dell'azienda non ancora convertita.

Una Commissione di riconoscimento incaricata da Bioland deciderà annualmente in merito ad avvisi, diffide e sanzioni. La base delle decisioni è costituita da un catalogo di sanzioni emesse da Bioland.

4.10.2 Documenti e informazioni necessari dell'azienda

Le aziende dovranno mantenere una chiara documentazione di tutti i punti interessati da queste direttive: superficie coltivata, rotazione delle colture, fertilizzazione, protezione delle piante, numero di capi di bestiame, allevamento, alimentazione, trattamento degli animali, commercializzazione, stoccaggio e acquisto di beni commerciali. Bioland è autorizzata a raccogliere e conservare i dati del socio a scopo di monitoraggio e per registrare le quantità prodotte.

Qualsiasi nuovo terreno acquisito deve essere immediatamente segnalato a Bioland, così come qualsiasi cambiamento di indirizzo o di gestione.

Bioland può richiedere all'azienda analisi del suolo, test di qualità e analisi dei residui. In caso di comprovata violazione delle direttive, i costi dell'ispezione saranno a carico dell'azienda.

4.10.3 Diritto di consultare la documentazione e diritto di accesso

L'azienda è obbligata a concedere ai rappresentanti di Bioland l'accesso all'intera superficie aziendale per effettuare ispezioni.

Bioland è autorizzata a controllare in qualsiasi momento le operazioni e la contabilità del socio avvalendosi di dipendenti o rappresentanti che sono tenuti a mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

4.10.4 Benessere degli animali e controllo della gestione

La qualità dell'allevamento (vedi capitolo 6, "Disposizioni in materia di allevamento" e capitolo 6.1.1, "Requisiti di allevamento") viene controllata sulla base di criteri di allevamento e di prodotto che caratterizzano lo stato di benessere degli animali e la qualità della produzione. A tal fine, Bioland elabora delle specificazioni che descrivono i punti di controllo e i criteri di valutazione essenziali relativi alle specie animali.

4.10.5 Monitoraggio della direttiva sulla biodiversità

Nell'ambito dell'ispezione annuale di Bioland, si verifica se l'azienda raggiunge il numero di punti richiesto.

Un controllo più dettagliato viene effettuato su un campione del 5 % selezionato a caso.

5 Disposizioni in materia di coltivazione delle piante

5.1 | Disposizioni generali per la coltivazione delle piante

La sezione generale 5.1 sulla coltivazione contiene le disposizioni che si applicano a tutte le colture, ad eccezione della raccolta di piante selvatiche (vedere la sezione 5.11, “Disposizioni sulla raccolta di piante selvatiche”). Ulteriori disposizioni specifiche per le colture si trovano nei capitoli 5.2 e seguenti.

5.1.1 Mantenimento della fertilità del suolo e coltivazione in terreni vivi

L'obiettivo della lavorazione del terreno è quello di creare condizioni di crescita ottimali per le piante coltivate. La compatibilità con la vita del suolo deve essere considerata in tutte le misure di lavorazione del terreno. La coltivazione del suolo deve essere eseguita in modo da evitare un'eccessiva alterazione della struttura naturale del suolo, la perdita di sostanze nutritive e un inutile dispendio di energia.

La produzione di colture ecologiche/biologiche avviene in un terreno vivo connesso con il sottosuolo e la roccia madre. Le eccezioni a questo principio nell'ambito dell'orticoltura sono indicate nel capitolo specifico.

La cura della vita del suolo e quindi il mantenimento e incremento della sua fertilità sono una speciale prerogativa dell'agricoltura organico-biologica. Un suolo sano e vitale è il miglior presupposto per piante sane, animali sani e persone sane. Tutte le misure di coltivazione delle piante devono servire a costruire e mantenere una vita del suolo diversificata e attiva. Solo un terreno vivo consente una fertilità sostenibile.

5.1.2 Rotazione delle colture

La rotazione delle colture deve configurarsi con varietà ed equilibrio tali da soddisfare le seguenti funzioni:

- la conservazione della fertilità del suolo,
- la produzione di piante sane,
- la regolazione delle erbe infestanti indesiderate,
- l'alimentazione degli animali con foraggi prodotti dall'azienda,
- il raggiungimento di rese economicamente sostenibili senza l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari chimici.

Per svolgere queste funzioni, le rotazioni colturali devono includere le leguminose come coltura principale, miglioratrice o intercalata oppure una concimazione verde.

5.1.3 Fertilizzazione

L'obiettivo della concimazione è il nutrimento bilanciato delle colture attraverso un terreno rivitalizzato. Il materiale organico proveniente dall'azienda agricola costituisce la base della concimazione. Di solito viene aggiunto al terreno tramite il compostaggio superficiale. Il concime agricolo deve essere preparato e applicato in modo da tale promuovere la vita del suolo e mantenere o aumentare il tenore di humus.

La concimazione deve essere adattata al luogo e alla rispettiva coltura in modo tale che la qualità dei prodotti (valore nutrizionale, gusto, conservabilità) non sia influenzata negativamente, in particolare dal livello di concimazione azotata. Per quanto riguarda il tipo, la quantità e il momento della concimazione, è necessario evitare l'inquinamento del suolo e dell'acqua da parte di sostanze dannose (per esempio, metalli pesanti e nitrati).

5.1.3.1 Limiti quantitativi all'acquisto di nutrienti

L'apporto di nutrienti dall'allevamento di bestiame dell'azienda è limitato dalla densità massima di bestiame consentita, in conformità con il capitolo 6.11.1, "Densità massima di bestiame consentita", e dai requisiti del Regolamento UE sull'agricoltura biologica.

I limiti massimi di acquisto specifici per il settore di cui all'Allegato 5.12.1, "Limiti massimi di acquisto di fertilizzanti azotati per le varie colture", si applicano agli acquisti di fertilizzanti nell'azienda agricola.

I fertilizzanti organici possono essere acquistati solo se non viene raggiunta la densità massima di bestiame ammessa valida per Bioland dal capitolo 6.11.1, "Densità massima di bestiame consentita", nel rispetto dei limiti massimi di acquisto di cui all'Allegato 5.12.1, "Limiti massimi di acquisto di fertilizzanti azotati per le varie colture" e i requisiti del Regolamento UE sull'agricoltura biologica.

Le riserve del suolo devono essere prese in considerazione quando si calcola la concimazione.

Ulteriori specifiche sulla concimazione si trovano nei regolamenti specifici del settore.

Se il foraggio grezzo o la paglia autoprodotti vengono consegnati direttamente a un'altra azienda biologica in cambio di concime animale quest'ultima, le sostanze nutritive consegnate possono essere scalate da quelle riprese; questa percentuale non viene conteggiata ai fini del limite quantitativo per l'acquisto di fertilizzanti extraaziendali. Lo stesso vale per la consegna di paglia ai produttori di funghi biologici e il ritiro di substrato biologico esausto della funghicoltura.

5.1.3.2 Concimi extraaziendali ammessi

Nelle aziende agricole senza bestiame, l'azoto deve essere fornito per quanto possibile dall'azienda agricola attraverso la coltivazione di legumi. La quantità aggiuntiva di fertilizzante azotato necessaria e consentita può essere acquistata come fertilizzante organico supplementare dall'esterno dell'azienda.

Per integrare i fertilizzanti dell'azienda e per compensare le perdite di nutrienti dal ciclo aziendale, è possibile utilizzare fertilizzante non aziendale e fertilizzanti commerciali organici e minerali, a condizione che siano elencati nell'Allegato 5.12.2, "Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti del substrato approvati".

In linea di principio, la solubilità dei fertilizzanti minerali non deve essere aumentata da trattamenti chimici. I fertilizzanti agricoli provenienti da aziende convenzionali possono essere utilizzati solo se sono innocui in termini di contenuto di sostanze inquinanti. Se necessario, può essere richiesto un test di qualità.

Gli oligoelementi possono essere utilizzati solo se la carenza accertata non può essere risolta con altre misure.

5.1.3.3 Utilizzo dei residui di fermentazione

I nutrienti di propria produzione che le aziende agricole biologiche hanno immesso in un impianto di gas ecologico o agrogas e che vengono restituiti come residui di fermentazione non contano come nutrienti acquistati.

I residui di fermentazione provenienti dagli impianti di gas ecologico sono considerati un fertilizzante approvato (vedi Allegato 5.12.2.3, "Concimi organici supplementari").

Se un'azienda Bioland acquista sostanze di fermentazione per un impianto di gas ecologico o di agrogas e applica i residui di fermentazione ai propri terreni, tali sostanze di fermentazione saranno considerate fertilizzanti acquistati e dovranno essere considerati nel calcolo della quantità ammissibile di fertilizzanti acquistati (si veda il capitolo 5.1.3.1, "Limiti quantitativi all'acquisto di sostanze nutritive").

Per i residui di fermentazione degli impianti di agrogas si applica quanto segue: le aziende Bioland possono riprendere da un impianto di agrogas come residui di fermentazione solo la

quantità equivalente di nutrienti che vi hanno immesso dalla propria produzione o come concime agricolo convenzionale acquistato (in conformità all'Allegato 5.12.2.2, "Concime agricolo di origine convenzionale").

5.1.3.4 Uso dei compost

Il compost derivante da foraggi verdi e dai rifiuti domestici compostati provenienti dalla raccolta differenziata (cassonetto dei rifiuti organici) può essere utilizzato solo se conforme alle specifiche di Bioland.

I sostituti della torba (per esempio i prodotti a base di corteccia) possono essere utilizzati solo dopo un'analisi preventiva delle sostanze nocive e dopo aver consultato Bioland.

5.1.3.5 Concimi non ammessi

È vietato l'uso di fanghi di depurazione.

È vietato l'uso di letame liquido, liquami e pollina provenienti da allevamenti convenzionali.

Inoltre, è vietato l'uso di fertilizzanti chimici azotati di sintesi, fosfati facilmente solubili e altri concimi non elencati nell'Allegato 5.12.2, "Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti del substrato approvati".

5.1.4 Controllo delle piante infestanti

Le erbe infestanti vengono controllate con misure preventive (per esempio, rotazione delle colture, lavorazione del terreno, scelta della varietà), misure meccaniche (per esempio, erpicatura, strigliatura, zappatura) e misure termiche (per esempio, pirodiserbo; la vaporizzazione del terreno è consentita solo come misura poco profonda (fino a 10 cm di profondità) nelle serre e nei tunnel di plastica).

5.1.4.1 Divieto di utilizzo degli erbicidi

È vietato l'uso di erbicidi.

5.1.5 Difesa delle piante

L'obiettivo dell'agricoltura organico-biologica è quello di produrre piante in condizioni tali che l'infestazione da parte di parassiti e malattie sia di scarsa o nulla rilevanza economica. Le misure appropriate a tal fine sono una rotazione equilibrata delle colture, una selezione adeguata delle varietà, una coltivazione del suolo adatta al luogo e al momento, una concimazione adeguata in termini quantitativi e qualitativi, una concimazione verde, ecc. Inoltre, per favorire la riproduzione degli organismi utili si dovrebbero utilizzare dispositivi e misure adeguate, come siepi, siti di nidificazione, biotopi umidi, ecc.

5.1.5.1 Misure fitosanitarie autorizzate

Le misure di lotta antiparassitaria specifiche possono essere eseguite solo con gli agenti elencati nell'Allegato 5.12.3, "Agenti e metodi fitosanitari". Possono essere utilizzati solo una volta esaurite tutte le misure di attivazione di autodifesa del suolo e delle piante e di gestione del sito. Per l'uso dei prodotti fitosanitari valgono le disposizioni di legge.

5.1.5.2 Divieti in ambito fitosanitario

È vietato l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi di sintesi e di regolatori di crescita. Inoltre, è vietato l'uso di agenti e metodi antiparassitari non elencati nell'Allegato 5.12.3, "Agenti e metodi fitosanitari".

5.1.6 Allevamento vegetale

Le presenti direttive Bioland per l'allevamento vegetale descrivono i principi fondamentali dell'allevamento organico-biologico. Sono continuamente aggiornate e sviluppate secondo le esperienze fatte nell'allevamento pratico e secondo le nuove conoscenze scientifiche.

L'allevamento vegetale organico-biologico è sostenibile, promuove la diversità genetica e si basa sulla capacità riproduttiva naturale della pianta. È improntato a un approccio olistico, rispetta i limiti naturali di incrocio e si fonda su piante fertili. Nel processo di allevamento si presta particolare attenzione al rapporto della pianta con il suolo, l'ambiente e le persone.

L'allevamento vegetale organico-biologico e lo sviluppo delle varietà contribuiscono alla sovranità alimentare regionale delle persone. Servono al bene comune della società. L'allevamento vegetale organico-biologico persegue l'obiettivo di preservare e sviluppare ulteriormente le sementi e le varietà come bene culturale.

5.1.6.1 Allevamento e selezione

Possono essere utilizzate come genitori tutte le varietà non derivate da tecniche di allevamento (per esempio l'ingegneria genetica) generalmente vietate in agricoltura Bioland.

Il genoma viene rispettato come unità indivisibile. Non sono consentiti interventi tecnici sul genoma (per esempio, esposizione a radiazioni ionizzanti, uso di sostanze mutagene, trasferimento di DNA, RNA o proteine isolate).

La cellula è rispettata come unità indivisibile. Non sono consentiti interventi tecnici in una cellula isolata su terreni artificiali (per esempio, procedure di ingegneria genetica, dissoluzione della parete cellulare e distruzione del nucleo cellulare per la fusione dei citoplasti).

La ricombinazione delle caratteristiche avviene all'interno dei limiti di incrocio tipici per la pianta attraverso la fusione di ovulo e polline.

La capacità riproduttiva naturale delle piante di una nuova varietà deve essere mantenuta. Sono vietate le tecniche che limitano fortemente la capacità di germinazione delle colture propagate per seme (per esempio, le cosiddette tecnologie "terminator").

La selezione avviene in siti certificati Bioland. In singoli casi, con l'autorizzazione di Bioland, possono essere utilizzati anche altri siti coltivati con metodo biologico. È possibile l'uso di marcatori molecolari a scopo diagnostico (selezione assistita da marcatori).

L'intero processo di allevamento deve essere documentato in modo tracciabile e trasparente (genitori utilizzati, tecniche, luoghi e aree, tracciabilità delle linee nel corso delle generazioni, ecc.)

Le informazioni sulle tecniche di selezione utilizzate devono essere rese pubbliche non oltre l'inizio della commercializzazione di una nuova varietà.

5.1.6.2 Propagazione e allevamento di conservazione

L'allevamento di conservazione e il miglioramento avvengono in aree certificate da Bioland. In singoli casi, Bioland può autorizzare anche altri siti coltivati biologicamente. L'autorizzazione deve essere richiesta.

È escluso da questa disposizione l'utilizzo di coltivazioni di meristema per l'aumento della resistenza a patogeni (virus) per varietà a riproduzione vegetativa come patate, fragole, lamponi.

La moltiplicazione delle sementi e del postime di una varietà coltivata con metodo organico-biologico avviene in tutte le fasi su siti certificati da Bioland. In singoli casi, con l'autorizzazione di Bioland, possono essere utilizzati anche altri siti coltivati con metodo biologico.

5.1.6.3 Obiettivi dell'allevamento

Gli obiettivi dell'allevamento devono essere definiti in relazione alla coltura.

In linea di principio la salute delle piante è un aspetto fondamentale. Nell'allevamento, l'obiettivo è ottenere un'elevata resilienza, tolleranza o resistenza a parassiti e malattie. Una buona efficienza dei nutrienti e la competitività contro le erbe infestanti sono caratteristiche altrettanto

importanti quanto il raggiungimento di raccolti sufficienti e stabili in generale. Inoltre, l'elevato vigore delle piante e le qualità nutrizionali e sensoriali devono essere considerati come obiettivi dell'allevamento nelle decisioni sulla selezione.

Si deve anche tenere conto del fatto che gli insetti impollinatori in cerca di nettare possano trarre beneficio dalle piante.

5.1.6.4 L'allevamento delle piante nel contesto sociale

Gli allevatori di varietà prodotte con metodo organico-biologico possono godere della protezione delle varietà vegetali. Tuttavia, qualsiasi brevetto è indesiderabile e inammissibile.

L'accesso alle risorse genetiche deve essere libero e il privilegio dell'allevatore deve essere preservato. La facoltà di incrocio non deve essere limitata tecnicamente (per esempio tramite la sterilità maschile irreversibile).

I programmi di allevamento dovrebbero avere un approccio partecipativo. Ciò significa che tutti gli anelli della catena del valore (coltivatori, produttori, commercianti, consumatori) dovrebbero essere coinvolti, ove possibile.

5.1.6.5 L'uso dei termini "allevato secondo le direttive Bioland" e "da allevamento di conservazione Bioland".

Le varietà "allevate secondo le direttive Bioland" nascono grazie a un programma di allevamento organico-biologico trasparente in tutte le sue fasi e verificabile dai rappresentanti dell'associazione Bioland.

Se i requisiti specificati in queste direttive sono soddisfatti e ciò è stato riconosciuto dall'Associazione Bioland, una varietà può essere offerta sul mercato con l'etichetta "allevata secondo le direttive Bioland".

L'etichetta "da allevamento di conservazione Bioland" può essere utilizzata solo se la conservazione è stata effettuata su parcelle Bioland per almeno 4 anni. Solo le varietà allevate con metodo biologico possono essere etichettate come "da allevamento di conservazione Bioland". Per stabilire se una varietà è stata allevata con metodi biologici sono necessari la valutazione e l'accertamento esplicito da parte di Bioland.

Tutte le varietà etichettate con l'indicazione Bioland devono soddisfare i requisiti legali della legge sulla tutela delle sementi e delle varietà.

L'uso dei termini "allevato secondo le direttive Bioland" e "da allevamento di conservazione Bioland" in relazione a prodotti di mercato come beni di consumo, foraggi o sementi è consentito solo se anche questi prodotti finali sono certificati Bioland. Se le sementi di una varietà "allevata secondo le direttive Bioland" o "da allevamento di conservazione Bioland" sono state utilizzate per la coltivazione di un prodotto non certificato da Bioland, l'uso del termine Bioland sul prodotto finale non è permesso.

5.1.6.6 Riconoscimento a posteriori

Una varietà allevata prima dell'entrata in vigore di queste direttive può essere riconosciuta da Bioland, su richiesta, come varietà "allevata secondo le direttive Bioland" se la conformità ai requisiti di queste direttive può essere comprovata in modo dimostrabile e credibile.

5.1.7 Sementi, piantine e postimi

5.1.7.1 Scelta della varietà

Per la coltivazione, è preferibile utilizzare le specie e le varietà vegetali più adatte alle condizioni del sito, meno suscettibili alle malattie e di elevata qualità nutrizionale e fisiologica.

Nel settore agricolo, le varietà tipiche locali dovrebbero essere favorite rispetto agli ibridi.

5.1.7.2 Selezione delle varietà nella coltivazione delle patate

A partire da una superficie totale di coltivazione di 2 ettari di patate all'anno, una percentuale del 10 % della superficie deve essere coltivata con varietà con resistenza superiore alla peronospora della patata (*Phytophthora infestans*) o resistente a questo organismo secondo l'elenco di varietà compilato da Bioland. Fanno eccezione i coltivatori di patate primaticce che coltivano un massimo di 0,5 ettari di varietà dei gruppi di maturità 3 e 4 e, per il resto, esclusivamente varietà dei gruppi di maturità 1 e 2.

Le aziende agricole che non utilizzano preparati a base di rame nella coltivazione delle patate in conformità all'Allegato 5.12.3, "Sostanze attive e metodi dei prodotti fitosanitari", sono esentate dall'obbligo di coltivare una quota del 10 % di varietà resistenti.

5.1.7.3 Sementi e postime prodotti con metodo biologico

Nel caso in cui siano disponibili sementi e postime certificati di varietà idonee provenienti da propagazione biologica, è necessario utilizzarli. Materiale di altra provenienza richiede l'autorizzazione di Bioland.

5.1.7.4 Trattamento delle sementi e del postime

Le sementi e il postime non devono essere stati trattati con prodotti fitosanitari di sintesi chimica (per es. prodotti per la concia) dopo la raccolta.

Quando si utilizza semente confezionata (semente rivestita, seminiera ecc.) bisogna accertarsi che i materiali usati siano sicuri ai sensi di questa linea guida.

5.1.7.5 Piantine

Le piantine necessarie all'azienda agricola devono essere allevate dall'azienda stessa o acquistate da altre aziende agricole appartenenti all'associazione Bioland. Se non sono disponibili, possono essere acquistate da altre aziende biologiche secondo le indicazioni di Bioland.

5.1.7.6 Postime per le colture permanenti

Il postime deve provenire da vivai o aziende di propagazione Bioland. Se non è disponibile da queste fonti, è possibile acquistarlo da altre aziende agricole biologiche secondo le specifiche di Bioland, se le varietà desiderate e le qualità adatte sono disponibili in tali aziende. Materiale di altra provenienza richiede l'autorizzazione di Bioland. Il postime non deve essere stato trattato con prodotti fitosanitari chimico-sintetici dopo la raccolta.

La concessione di un'autorizzazione eccezionale per postime convenzionale di frutta con nocciolo presuppone l'osservanza delle specifiche Bioland, in particolare il rispetto dei termini di prenotazione.

5.1.8 Regole per la coltivazione in contenitori

La coltivazione viene sempre effettuata in terreno vivo (vedi sezione 5.1.1, "Mantenimento della fertilità del suolo e coltivazione in terreno vivo").

La coltivazione su lana di roccia, l'idroponica, la tecnica del film nutritivo, la coltivazione a strato sottile e metodi simili non sono permessi.

La coltivazione in contenitori (vasi, contenitori, sacchi) è consentita solo nei seguenti casi:

- coltivazione di plantule e germogli per il successivo trapianto;
- erbe aromatiche e piante ornamentali in cui il contenitore è venduto insieme alla pianta.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di utilizzare contenitori per la coltivazione realizzati con materiali biodegradabili (per esempio carta riciclata, fibre di legno, lino, juta, canapa) o di terracotta. I vasi e i vassoi di plastica devono essere realizzati in un materiale robusto che possa essere riutilizzato più volte e deve essere riciclabile. Non sono ammessi contenitori in PVC. I vasi già esistenti che non soddisfano questi requisiti possono essere esauriti durante il periodo di conversione.

5.1.9 Riduzione della torba e utilizzo di terricci e substrati

Prevalentemente, si mira a rinunciare all'uso della torba. L'uso della torba è consentito solo per scopi orticoli (coltivazione di ortaggi, orticoltura ornamentale, arbusti, vivai) con le restrizioni indicate di seguito. Il contenuto di torba nei substrati non può superare il 50 % in volume per le colture di piante da vivaio, perenni e ornamentali e il 70 % in volume per le terre per piante giovani (terriccio da semina). Per le piante che richiedono un basso valore di pH per la loro coltivazione questa regola può essere trascurata. I terricci per la coltivazione di erbe aromatiche in vaso possono contenere fino all'80 % di torba in volume.

I compost, i sostituti della torba e gli additivi acquistati devono essere controllati per verificarne la compatibilità ambientale, in particolare il contenuto di sostanze nocive.

Non sono ammessi additivi sintetici (ad es. polvere plastica, polvere plastica igroscopica) e lana di roccia. Le terre e i substrati possono essere trattati con vapore.

Non è consentito l'uso di torba per arricchire il terreno di materia organica.

5.1.10 Coltivazione in serre di vetro e di plastica

5.1.10.1 Riscaldamento di serre di vetro e di plastica

In inverno (novembre, dicembre, gennaio e febbraio), il riscaldamento deve essere limitato il più possibile a mantenere le aree coltivate al riparo dal gelo (5 °C).

Se d'inverno dovesse comunque necessario un riscaldamento superiore a 5 °C, sarà necessario adottare le seguenti misure di protezione climatica:

- le serre devono essere dotate di una doppia copertura (ad esempio, doppio telo, pellicola bugnata, lastre alveolari) o di uno schermo termico. In alternativa, è possibile utilizzare un isolamento di qualità superiore, con un coefficiente di trasmissione termica (valore U) inferiore a 2,1 W/m²K per l'edificio.
- A partire dal 2030, almeno l'80 % e dal 2024 il 100 % del riscaldamento dovrà essere basato su fonti di energia rinnovabili o fonti di energia conformi alle specifiche Bioland.

A partire dal 2040, questi requisiti si applicheranno in generale al riscaldamento di serre di vetro e di plastica. Il riscaldamento temporaneo in situazioni di emergenza è esente da queste restrizioni.

5.1.10.2 Illuminazione nelle serre di vetro e di plastica a scopo di assimilazione

Non è consentita l'illuminazione di assimilazione. Fanno eccezione le piante giovani, le erbe aromatiche e le piante ornamentali annue. L'elettricità acquistata deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

5.1.10.3 Fumigazione e concimazione con CO₂ nelle serre di vetro e di plastica

È vietata la fumigazione con etilene industriale o in bombole.

Dal 1° gennaio 2026, la concimazione con CO₂ sarà consentita solo utilizzando gas provenienti da fonti biogeniche o dai gas di scarico dell'azienda agricola.

5.1.11 Pulizia e disinfezione nella coltivazione delle piante

Se, oltre all'osservanza dei principi generali di igiene preventiva e delle misure di pulizia meccanico-fisica, dovesse essere necessario utilizzare detergenti e disinfettanti nella coltivazione delle piante, si dovranno utilizzare principi attivi che

- abbiano il minor impatto possibile sull'uomo, sugli animali da allevamento e sull'ambiente;
- siano facilmente e velocemente degradabili e si decompongano in sostanze innocue;
- lascino pochi residui e
- sui cui principi attivi siano disponibili le conoscenze scientifiche ed empiriche più complete possibili.

I principi attivi dei detergenti e dei disinfettanti autorizzati per l'uso nella produzione vegetale sono elencati nell'Allegato 5.12.4, "Principi attivi autorizzati come detergenti e disinfettanti nella produzione vegetale".

I principi attivi dei detergenti e dei disinfettanti autorizzati per l'uso nella pulizia di attrezzature e dispositivi sono elencati nell'Allegato 5.12.4, "Principi attivi autorizzati come detergenti e disinfettanti nella produzione vegetale".

5.2 | Terreni agricoli e prativi

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, "Disposizioni generali per la coltivazione delle piante".

5.3 | Orticoltura

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, "Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante". Le disposizioni specifiche per la coltivazione degli ortaggi sono riportate in questo capitolo.

5.3.1 La concimazione nella coltivazione degli ortaggi

La quantità totale dei concimi organici e dei concimi organici supplementari utilizzati nella coltivazione di ortaggi a campo aperto non deve superare i 110 kg di azoto per ettaro e per anno. Nelle serre, la quantità di concimazione azotata deve essere adattata alle colture permanenti e alle aspettative di resa.

Nella produzione di verdure a campo aperto, il 20 % della superficie arabile deve essere coltivato a sovescio per una media totale annua di 12 settimane durante il periodo vegetativo. Per la contabilizzazione delle superfici a concimazione verde il periodo di riferimento è di 2 anni.

Nelle serre, la fertilità e l'attività biologica del suolo vengono mantenute e aumentate attraverso l'uso di piante da sovescio e leguminose a breve termine, nonché attraverso l'uso della diversità delle piante.

In generale, il capitolo 5.1.3 "Concimazione" è di particolare importanza nella coltivazione degli ortaggi. Si raccomanda vivamente di effettuare regolarmente analisi con il metodo Nmin per monitorare la quota di azoto minerale nel terreno.

5.3.2 Vaporizzazione di superfici e terreni

I terreni e i substrati possono essere vaporizzati. Nelle serre e nei tunnel di plastica è consentita una vaporizzazione superficiale del suolo fino a 10 cm di profondità per il controllo delle erbe infestanti.

5.3.3 Utilizzo di materiali tecnici per la pacciamatura

In qualsiasi momento, un massimo del 5 % della superficie all'aperto utilizzata per la produzione di ortaggi può essere coperto con film in plastica, tessuto o carta da pacciamatura. Le aziende agricole con meno di 4 ettari di superficie orticola possono pacciamare fino a 2.000 m² con i materiali summenzionati.

5.3.4 Selezione delle varietà nella produzione di ortaggi

L'uso di ibridi CMS risultanti dalla fusione dei citoplasmi non è consentito nella produzione di ortaggi.

5.3.5 Raccolta e lavorazione in orticoltura

Nella scelta del metodo e della data di raccolta e nella lavorazione del prodotto raccolto, il principio fondamentale è quello di raggiungere e mantenere una qualità ottimale per il consumo umano.

5.4 | Coltivazione di erbe aromatiche

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, “Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante”. Le disposizioni specifiche o divergenti per la coltivazione delle erbe aromatiche sono contenute in questo capitolo.

Le piante officinali e le piante aromatiche, in quanto colture specializzate, presentano grandi sfide riguardo alla coltivazione e alla trasformazione. Il loro utilizzo, in particolare per naturopatia, fitoterapia e fitomedicina, nonché per la cosmesi, richiede conoscenze specialistiche approfondite per garantire l'efficacia desiderata delle materie prime.

Per ottenere gli ingredienti desiderati, la scelta del sito, la concimazione, la rotazione delle colture e la trasformazione devono essere adattate in modo ottimale alle diverse esigenze delle singole specie. Per questo motivo, l'azienda agricola dovrebbe richiedere una consulenza quando inizia a coltivare piante officinali e aromatiche.

5.4.1 Selezione del sito per la coltivazione delle erbe aromatiche

Data la particolare importanza delle erbe officinali, l'ubicazione merita una considerazione particolare (vedi sezione 4.1, “Note sul sito di produzione”). La distanza dalle strade dovrebbe essere di almeno 50 m e dai sentieri dei campi di 5 m, a meno che non siano disponibili adeguate piantumazioni protettive.

5.4.2 La concimazione nella coltivazione delle erbe

È vietato spargere concime semiliquido o liquame sulle colture nell'anno di raccolta. Lo sterco fresco può essere sparso solo fino all'inizio della vegetazione.

5.4.3 Trasformazione delle erbe

Il mantenimento di un'elevata qualità è la priorità assoluta durante la lavorazione. Le attrezzature di lavorazione devono essere progettate in modo da garantire la massima protezione del raccolto e da evitare che sostanze nocive (per esempio, lubrificanti) possano entrare in contatto con il raccolto.

5.4.4 Essiccazione delle erbe

Il materiale raccolto per l'estrazione di droghe deve essere portato all'impianto di essiccazione subito dopo la lavorazione. Non devono essere utilizzati materiali che comportano un rischio per la salute, come PVC e agglomerato di legno trattato. Evitare parti in acciaio zincato. Il locale di essiccazione deve essere un'unità chiusa.

Sono vietati il riscaldamento diretto con petrolio o legno e la disidratazione con additivi chimici. Durante l'essiccazione, la temperatura non deve superare il punto critico in cui si verifica il deterioramento della qualità. La droga deve essere essiccata fino al punto in cui è garantita la conservabilità (idealmente l'8 %). Differenti specie di piante non possono essere essiccate allo stesso tempo una sopra o sotto l'altra se una potrebbe avere un impatto negativo sull'altra.

5.4.5 Fase di post-produzione e confezionamento delle erbe

Il principio fondamentale della post-produzione è la conservazione degli ingredienti in stato intatto. Non sono quindi desiderati uno sminuzzamento o una polverizzazione eccessivi.

I lavori di post-produzione e l'imballaggio della droga devono avvenire il prima possibile dopo l'essiccazione. Prima dell'imballaggio la droga deve essere lasciata raffreddare per raggiungere la temperatura esterna.

Il materiale d'imballaggio non deve rilasciare sostanze indesiderate nella droga e deve proteggerla dall'influenza della luce (vedere paragrafo 7.2.9, "Materiali d'imballaggio").

5.4.6 Stoccaggio

Il magazzino deve essere protetto dalla luce, asciutto e il più possibile fresco. È essenziale controllare settimanalmente la merce immagazzinata per verificare il contenuto di umidità e l'eventuale presenza di funghi e parassiti. Droghe di vario genere imballate in materiali permeabili all'aria non possono essere stoccate una sopra l'altra.

5.5 | Frutticoltura

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, "Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante". Le disposizioni specifiche per la frutticoltura sono riportate in questo capitolo.

In quanto coltura intensiva permanente, la coltivazione della frutta presenta esigenze particolari per l'organizzazione dell'intera azienda agricola. I prerequisiti per una produzione frutticola organico-biologica di successo sono

- la scelta di varietà, portainnesti e metodi di allevamento adatti;
- la creazione e il mantenimento di un equilibrio ecologico tra parassiti e insetti utili,
- la creazione di un microclima favorevole nei frutteti e
- l'uso di misure per rafforzare la salute delle piante e prevenire malattie e infestazioni di parassiti.

5.5.1 Cura del suolo, inerbimento e concimazione in frutticoltura

Gli arboreti con alberi da frutta e arbusti da bacche devono essere inerbiti tutto l'anno. Per la coltura prativa devono essere usate miscele di sementi polifite e adatte alle condizioni locali. È anche possibile la vegetazione spontanea.

Per regolare la vegetazione si devono usare misure meccaniche o il pascolo, in modo da mantenere una diversità di specie e favorire la colonizzazione di insetti utili grazie alle piante da fiore. I filari possono essere lasciati privi di coltivazione.

Nelle serre, la fertilità e l'attività biologica del suolo vengono mantenute e aumentate attraverso l'uso di piante da sovescio e leguminose a breve termine, nonché attraverso l'uso della diversità vegetale.

La quantità totale di concimi azotati utilizzati (vedi Appendice 5.12.1, "Limiti di acquisto di azoto per le varie colture") non deve superare i 90 kg N/ha di superficie frutticola all'anno. In aziende senza bestiame questa quantità può essere acquistata.

5.5.2 Materiale di supporto in frutticoltura

Legnami tropicali o subtropicali non possono essere utilizzati come materiale di supporto. Sono ammesse le erbe tropicali bambù e bambù tonchino.

5.5.3 Impollinazione

Se si vogliono creare colonie di api per l'impollinazione dei frutteti, si deve dare la preferenza agli apicoltori Bioland.

5.6 | Viticoltura

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, “Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante”. Le disposizioni specifiche per la viticoltura sono riportate in questo capitolo.

5.6.1 Cura del suolo, inerbimento e concimazione in viticoltura

Per ridurre al minimo i problemi e gli svantaggi del vigneto a monocoltura e per garantire la produzione di uva, succo e vino di alta qualità nell’ambito di una coltivazione estensiva il vigneto produttivo deve essere inerbito durante tutto l’anno. L’inerbimento deve essere regolato con mezzi meccanici in modo tale che resti intatta la diversità delle specie e che con le piante fiorite venga favorito l’insediamento di insetti utili. Con l’obiettivo di attuare misure speciali di gestione del suolo, in casi di siccità estiva e per la cura di vigneti giovani è possibile dissodare il terreno inerbito di tempo in tempo. Se il terreno viene tenuto aperto per più di 3 mesi, deve essere coperto con materiale organico. Quando si effettua una nuova semina, la semente deve consistere di un insieme di diverse varietà con una percentuale significativa di leguminose, prestando attenzione al bilancio di azoto. I vigneti in pendio con terreni ricchi di scheletro devono essere gestiti in conformità alle circostanze locali. Cambiamenti dell’inerbimento annuale sull’intera superficie devono essere segnati nella scheda di controllo.

In viticoltura, la concimazione azotata non può superare una quantità totale di 150 kg N/ha in un ciclo triennale, di cui un massimo di 70 kg N/ha può essere assimilabile dalle piante nell’anno di concimazione.

5.6.2 Materiale di supporto in viticoltura

Legnami tropicali o subtropicali non possono essere utilizzati come materiale di supporto.

5.6.3 Difesa delle piante in viticoltura

In termini di cura preventiva delle piante, tutte le misure colturali viticole devono essere eseguite in modo da rafforzare la resistenza della vite, ridurre la pressione infestante dei parassiti e promuovere gli insetti utili. Sono di fondamentale importanza la scelta di una varietà di viti adatta all’ubicazione, il tipo di allevamento, la formazione del ceppo, il diradamento, la nutrizione delle viti e la gestione del suolo. Come prodotti fitosanitari diretti e per incrementare l’autoregolazione dell’ecosistema nel vigneto e la resistenza delle viti possono essere utilizzate le sostanze elencate nell’allegato 5.12.3 “Sostanze e metodi fitosanitari”.

L’intera azienda è inoltre soggetta alle direttive qui descritte anche nel caso che siano adottate misure interaziendali di difesa delle piante effettuate con mezzi aerei. È necessario concordare per iscritto con Bioland quali appezzamenti potrebbero essere considerati a rischio di un utilizzo di pesticidi e di deriva da trattamenti con elicotteri. Devono essere prese in considerazione le dimensioni, la forma e l’ubicazione. Le uve provenienti da queste aree e i prodotti da esse ottenuti, come succo e vino, non possono essere commercializzati con il marchio Bioland.

5.7 | Coltivazione del luppolo

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, “Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante”. Le disposizioni specifiche per la coltivazione del luppolo sono riportate in questo capitolo.

5.7.1 Posizione e impianti per la coltivazione del luppolo

Se il sito lo richiede, entro cinque anni dalla conversione devono essere realizzate piantagioni protettive (nelle immediate vicinanze degli impianti convenzionali) o aree di compensazione ecologica (nel caso di campi privi di vegetazione).

I nuovi impianti di luppolo devono essere situati in posizioni periferiche o separate.

Per evitare la deposizione di sostanze fitosanitarie convenzionali, la distanza dai luppoli convenzionali deve essere di almeno 10 metri. Se ciò non fosse possibile, le file esterne dovranno essere raccolte separatamente e commercializzate come produzione convenzionale.

5.7.2 Inerbimento nella coltivazione del luppolo

È da puntare a un inerbimento annuale del luppolo con un insieme di diverse varietà di erbe, erbe aromatiche e leguminose. Per evitare la lisciviazione dei nutrienti, l'inerbimento è obbligatorio dal raccolto fino alla primavera.

5.7.3 Concimazione nella coltivazione del luppolo

L'apporto di sostanze nutritive al luppolo deve provenire principalmente dai concimi prodotti in azienda e una concimazione verde equilibrata. La quantità totale di concimi aziendali e di concimi supplementari extraaziendali organici (vedi Allegato 5.12.1, “Limiti di apporto di azoto per le diverse colture”) non può superare 70 kg di azoto per ettaro all'anno.

5.7.4 Materiale di supporto nella coltivazione del luppolo

Il legno utilizzato come materiale di supporto per i nuovi impianti di luppolo deve provenire da specie arboree autoctone. L'impregnazione deve essere effettuata con agenti il più possibile ecologici.

5.7.5 Documentazione nella coltivazione del luppolo

Il coltivatore si impegna a mantenere un registro dei luppoli in cui sono documentate tutte le misure di concimazione, protezione delle piante e sovescio con le dosi e le date di applicazione per ogni luppolo.

Sui bollettini di pesatura del sigillo ufficiale devono essere segnati i luppoli di origine.

5.8 | Pianta ornamentali, piante perenni e legnose

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, “Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante”. Le disposizioni specifiche per la coltivazione delle piante ornamentali sono riportate in questo capitolo.

5.8.1 Impermeabilizzazione del suolo

L'impermeabilizzazione di spazi all'aperto destinati alla collocazione di vasi e contenitori è consentita solo ai fini del riutilizzo dell'acqua.

5.8.2 Concimazione e cura del suolo per pianta ornamentali, perenni e legnose

L'uso di fertilizzanti azotati nelle colture vivaistiche è limitato a 90 kg N/ha per anno a campo aperto, altrimenti a 110 kg N/ha per anno. Per controllare la dinamica dell'azoto nel suolo è vivamente raccomandato di effettuare controlli annuali misurando la quota di azoto minerale nel suolo (metodo Nmin).

Sulle superfici che potrebbero rimanere a maggese per più di 12 settimane durante il periodo vegetativo e, se possibile, durante l'inverno, è opportuno coltivare il sovescio.

Nelle serre, la fertilità e l'attività biologica del suolo vengono mantenute e aumentate attraverso l'uso di piante da sovescio e leguminose a breve termine, nonché attraverso l'uso della diversità vegetale.

5.8.3 Salute delle piante e controllo delle piante infestanti in pianta ornamentali, perenni e legnose

In aziende produttrici di piante ornamentali e arbusti e in vivai, le misure preventive di protezione delle piante sono di fondamentale importanza. Ciò comprende la scelta di varietà adatte e resistenti, la selezione di sementi e postime sani, una gestione ottimale delle colture con densità adeguate, una rotazione adeguata delle colture, la concimazione e la gestione dell'humus.

Nell'azienda agricola è necessario adottare misure per rafforzare i poteri di autoregolazione dell'ecosistema (si veda il paragrafo 5.1.5, “Protezione delle piante”).

Il controllo delle erbe infestanti viene effettuato in conformità alla sezione 5.1.4, “Controllo delle erbe infestanti”. Nelle serre è consentita una vaporizzazione superficiale fino a una profondità massima di 10 cm contro le erbe infestanti.

5.8.4 Pianta giovani

Se non sono disponibili piante giovani coltivate con metodo biologico (vedi capitolo 5.1.7, “Sementi, piante giovani e postime”), è possibile utilizzare piante di origine convenzionale, previa approvazione di Bioland. Queste giovani piante convenzionali devono essere sottoposte a conversione su aree separate. Se devono essere vendute prima della fine del periodo di conversione, non possono essere etichettate come biologiche e il marchio Bioland non può essere utilizzato.

5.8.5 Acquisto e prodotti commerciali

Se si acquistano prodotti finiti convenzionali, questi devono essere riconoscibili nell'azienda agricola in ogni momento (vendita, taglio, ulteriore coltivazione, ecc.). Ciò deve essere garantito da misure adeguate (per esempio, etichettatura, aiuola o area separata).

In relazione al fatturato ricavato dai prodotti vegetali venduti, la maggior parte deve provenire dalla produzione biologica.

5.9 | Germogli e plantule

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, “Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante”. Le disposizioni specifiche per i germogli e le plantule sono riportate in questo capitolo.

Per la produzione di germogli e plantule, i semi utilizzati devono provenire da moltiplicazione in aziende Bioland. Se questi non fossero disponibili in quantità e qualità sufficienti, sarà possibile utilizzare materiale di partenza proveniente da altre aziende agricole biologiche, in conformità alle specifiche Bioland. Non sono ammesse origini convenzionali.

L'acqua utilizzata per produrre i germogli e le plantule deve essere di qualità potabile. I germogli di cicoria possono essere ottenuti immergendoli in acqua pulita.

Come materiali di supporto possono essere utilizzati solo i componenti di substrato inerti di cui all'Allegato 5.12.2, “Sostanze ammendanti, concimi e componenti del substrato approvati”.

5.10 | Funghicoltura

Si applicano le disposizioni generali sulla coltivazione delle piante del capitolo 5.1, “Disposizioni generali sulla coltivazione delle piante”. Le disposizioni specifiche per la produzione di funghi sono riportate in questo capitolo.

Oltre alla raccolta dei funghi, anche le altre parti essenziali della produzione di funghi (preparazione del substrato, inoculazione, incubazione) devono avvenire nella propria azienda agricola o in un'azienda agricola che sia anche membro dell'associazione Bioland o, se non praticabile in questo caso, in un'altra azienda agricola biologica secondo le specifiche Bioland. Altri substrati da provenienza ecologica (incubati o non incubati) richiedono l'approvazione di Bioland.

5.10.1 Substrato per la produzione di funghi

I materiali di partenza organici, i componenti del substrato e gli additivi del substrato (paglia, cereali, crusca, ecc. nonché sterco e compost) devono provenire da aziende agricole appartenenti all'Associazione Bioland o, se non disponibili qui, da altre aziende agricole biologiche in conformità con le specifiche di Bioland. Possono essere utilizzate solo fonti di concime organico per le quali sia garantito che, come lettiera, sia stato utilizzato solo materiale proveniente da produzione biologica. Se il legno non è disponibile in quantità sufficienti da aziende agricole biologiche, è possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento dopo un attento esame. Per ottenere materiale il più possibile incontaminato, nella scelta di tronchi, trucioli e segatura deve essere rintracciabile l'origine del legno; se necessario, l'innocuità del legno deve essere dimostrata da analisi.

I componenti del substrato non organici devono essere conformi all'allegato 5.12.2.3, “Concimi organici supplementari”. Per le colture di funghi champignon si può utilizzare la torba come terreno di copertura.

5.10.2 Disinfezione e protezione delle piante nella produzione di funghi

Oltre al compostaggio, sono autorizzati solo i processi termici per la disinfezione del substrato. Gli attrezzi possono essere sterilizzati con alcool e acido acetico.

Il principio fondamentale per mantenere le colture sane è la difesa preventiva delle piante (igiene, controllo del clima, difesa meccanica dai parassiti, ecc.) Nella funghicoltura non è ammesso l'impiego di insetticidi con piretro.

5.10.3 Micelio

È auspicabile mirare all'acquisto di miceli ecologici, preferibilmente da aziende Bioland o da altre aziende biologiche in conformità con le specifiche Bioland. I cereali per la produzione di miceli in azienda devono provenire da aziende appartenenti all'Associazione Bioland o, se non disponibili, da altre aziende biologiche secondo le specifiche Bioland.

5.10.4 Uso dell'energia nella produzione di funghi

Selezionando aree di coltivazione adatte, l'apporto energetico durante la coltivazione deve essere mantenuto il più basso possibile.

5.11 | Disposizioni sulla raccolta di erbe selvatiche

La raccolta di piante selvatiche commestibili o di parti di esse che crescono spontaneamente nei boschi o nella natura e in cui l'unico intervento umano è la raccolta dei prodotti, è considerata raccolta di piante selvatiche, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La zona di raccolta deve essere delimitabile. Deve essere chiaramente definita con piani catastali o parcellari (se necessario, con disegni).
- La raccolta in aree al di fuori dalla zona di cura di Bioland è consentita solo previa autorizzazione.
- L'area di raccolta non deve essere soggetta all'influenza diretta delle emissioni inquinanti.
- Nei 3 anni precedenti la raccolta, le aree non devono essere state trattate con sostanze non consentite dalle presenti direttive (vedi Allegato 5.12.2, "Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti del substrato approvati" e Allegato 5.12.3 "Agenti e metodi fitosanitari"). Ciò deve essere documentato con prove adeguate.
- La raccolta non deve compromettere la stabilità dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nell'area di raccolta.

Questi prodotti possono essere etichettati con il marchio Bioland e devono riportare l'aggiunta "... da raccolta selvatica" (nella lista degli ingredienti, per prodotti trasformati).

5.12 | Allegati sull'allevamento vegetale

5.12.1 Limiti di acquisto di azoto per le diverse colture

Per informazioni dettagliate sulla concimazione, consultare i relativi capitoli.

Coltura	Limite di acquisto di azoto per anno ed ettaro
Agricoltura e superfici prative	40 kg
Vivai	90 kg
Coltivazione di ortaggi (esclusa la coltivazione in serra)	110 kg
Luppolo	70 kg
Frutticoltura	90 kg
Viticultura	150 kg di N per ettaro in 3 anni (un massimo di 70 kg di N all'anno per ettaro può essere disponibile per le piante)
Piante ornamentali, perenni e legnose (esclusi i vivai)	110 kg

5.12.2 Sostanze ammendanti, fertilizzanti e componenti del substrato approvati

Quando si utilizzano fertilizzanti e sostanze ammendanti, è necessario osservare le disposizioni di legge, in particolare i requisiti del Regolamento UE sull'agricoltura biologica e la legislazione sui concimi. In particolare, è necessario osservare le condizioni e le restrizioni speciali del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Alcune condizioni e restrizioni sono state riprese dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per una migliore comprensione generale e sono contrassegnate da un asterisco (*).

In caso di dubbi sull'ammissibilità o sulla qualità di un fertilizzante, è necessario consultare Bioland.

5.12.2.1 Fertilizzanti e sostanze ammendanti provenienti da aziende biologiche

- concime semiliquido dopo il trattamento
- liquame
- compost da rifiuti organici
- stallatico e pollina
- paglia per la pacciamatura
- substrati da funghicoltura

5.12.2.2 Concime prodotto in aziende convenzionali

Designazione	Condizioni e restrizioni speciali
Letame equino	Il prodotto non deve provenire da allevamenti industriali in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165*.
Letame bovino	
Sterco di pecora e capra	

5.12.2.3 Concimi organici supplementari

In generale, è necessario osservare le condizioni e le restrizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Alcune condizioni e restrizioni sono state riprese dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per una migliore comprensione generale e sono contrassegnate da un asterisco (*).

Designazione	Condizioni e restrizioni speciali
Alghe e prodotti a base di alghe	
Escrementi di vermi (compost di vermi) e miscela di substrato di escrementi di insetti	
Residui di borlanda di distilleria o di fermentazione di paglia	Solo con l'autorizzazione di Bioland
Digestato da impianti di biogas	Requisiti di cui alla sezione 4.8, "Esercizio degli impianti di biogas".
Leonardite	Solo come sottoprodotto delle attività minerarie*.
Carbone vegetale	Prodotto di pirolisi da materiali organici di origine vegetale in conformità con gli ulteriori requisiti del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Materiale vegetale compostato (compost di foraggi verdi) e rifiuti domestici compostati dalla raccolta differenziata (cassonetto dei rifiuti organici)	Solo di qualità garantita, secondo gli attuali criteri e specifiche di Bioland
Compost di corteccia	Solo compost di corteccia di qualità comprovata Solo da legno che non è stato trattato chimicamente dopo il taglio*
Segatura, trucioli e cenere di legno	Solo da legno che non è stato trattato chimicamente dopo il taglio*
Torba	Solo nei substrati destinati all'orticoltura (orticoltura, orticoltura ornamentale, piante legnose, vivai) e con le limitazioni indicate nel capitolo 5.1.9, "Riduzione della torba e uso di terreni e substrati".
I prodotti e i sottoprodotti di origine vegetale sono generalmente autorizzati, i seguenti prodotti sono soggetti alle relative restrizioni:	
Vinacce	Autorizzate solo in orticoltura e nelle colture perenni
Borlanda di distilleria ed estratti di borlanda di distilleria	Eccetto borlande d'ammonio
Prodotti o sottoprodotti di origine animale: sono autorizzati solo i seguenti. Inoltre, si applicano le restrizioni d'uso elencate per i prodotti:	
Setole	nel caso di origine convenzionale, solo in coltivazione di ortaggi, coltivazione di erbe aromatiche, coltivazione di piante ornamentali, coltivazione di patate dei gruppi di maturità 1 e colture permanenti
Farina di peli	
Lana	
Farina di pelle	
Farina di piume	
Trucioli di corno e polvere cornea	
Trucioli e farina di zoccoli	

5.12.2.4 Concimi minerali supplementari

In generale, devono essere rispettate le condizioni e le restrizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

Designazione	Condizioni speciali e restrizioni
Carbonato di calcio (CaCO_3)	Ad esempio, calce dolomitica, calcare conchilifero, litotamnio, gesso, marna
Soluzione di cloruro di calcio (CaCl_2)	Solo trattamento fogliare dei meli in caso di una comprovata carenza di calcio
Solfato di calcio (CaSO_4)	Ad esempio, il gesso, solo di origine naturale
Farina di roccia	
Calce industriale dalla produzione di zucchero	Ad es. calce di carbonatazione
Sali di potassio grezzi	Ad esempio, la kainite
Solfato di potassio (K_2SO_4)	Ad es. PatentKALI®, Kalimagnesia ottenuti da sali grezzi di potassio, eventualmente contenente sali di magnesio
Carbonato di magnesio (MgCO_3)	Ad esempio, calce magnesiacca, polvere di calcare magnesiacco, solo di origine naturale
Solfato di magnesio (MgSO_4)	Ad esempio, la kieserite, solo di origine naturale
Fosfato naturale	Macinato, tenero, non parzialmente solubile
Zolfo nativo	
Sali di selenio	Solo in caso di segni di carenza in terreni utilizzati per l'allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere
Concime a base di microelementi	
Fosfato Thomas	
Allumina e materiali argillosi	
Struvite recuperata e sali fosfatici precipitati	

5.12.2.5 Preparati di microrganismi

Preparati di microrganismi da utilizzare in terreni, compost e substrati, per esempio per accelerare i processi di trasformazione, se la loro composizione è conforme alle presenti direttive.

5.12.3 Prodotti e trattamenti fitosanitari

Quando si utilizzano prodotti fitosanitari e ricostituenti vegetali, è necessario osservare le disposizioni di legge, in particolare i requisiti del Regolamento UE sul biologico e la legislazione sulla protezione delle piante. In particolare, è necessario osservare le condizioni e le restrizioni speciali del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

I ricostituenti e i prodotti fitosanitari menzionati possono essere utilizzati solo se non sono combinati con altri preparati non indicati qui. È necessario osservare le istruzioni per l'uso in conformità agli allegati del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 riguardo ai prodotti fitosanitari.

5.12.3.1 Misure biologiche e biotecnologiche

- Uso mirato di insetti utili (es. acari predatori, icneumonidi)
- Trappole per insetti (trappole a colla)
- Reti di protezione delle colture, film in plastica per pacciamatura, ecc.

5.12.3.2 Sostanze

Le sostanze di base non possono essere utilizzate come erbicidi. Le sostanze di base sono autorizzate in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Di seguito è riportato un estratto del Regolamento di esecuzione (aggiornato al 24/07/2024). In generale, è necessario osservare le condizioni e le restrizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Alcune condizioni e restrizioni sono state riprese dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per una migliore comprensione generale e sono contrassegnate da un asterisco (*).

Designazione	Condizioni speciali e restrizioni
Birra	
Idrossido di calcio	Solo contro cancri e disseccamenti rameali degli alberi da frutta e altre malattie fungine delle pomacee e delle drupacee
Chitosano cloridrato	da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da pesca sostenibile, come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)*.
Equisetum arvense L. (estratto di equiseto di campo)	
Aceto	
Estratto di bulbo di Allium cepa L.*	
Fruttosio	
Latte vaccino	
Lecitine	
Siero di latte	
Cloruro di sodio	solo da farine di roccia
Bicarbonato di sodio	
Saccarosio	
Salix spp. Cortex (estratto di corteccia di salice)	
Semi di senape in polvere	
Olio di girasole	
Urtica spp. (estratto di Urtica dioica, estratto di Urtica urens) (estratto di ortica)	
Altre materie prime di origine vegetale o animale a base di prodotti alimentari	
Olio di cipolla	

5.12.3.3 Sostanze attive a basso rischio

In generale, è necessario osservare le condizioni e le restrizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Alcune condizioni e restrizioni sono state riprese dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per una migliore comprensione generale e sono contrassegnate da un asterisco (*).

Designazione	Condizioni speciali e restrizioni
ABE-IT 56 (Componenti del lisato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo DDSF623)	Nessuna origine OGM* Non prodotto utilizzando terreni di coltura di origine OGM*.
Cerevisan e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microrganismi	Nessuna origine OGM*
COS-OGA (chito-oligosaccaridi - oligo-galaturonidi)	
Fosfato di ferro III (ortofosfato ferrico)	
Laminarina	Le alghe devono essere ottenute da acquacoltura biologica o raccolte in modo sostenibile, in conformità all'Allegato II, Parte III, punto 2.4 del Regolamento UE sul biologico*.
Bicarbonato di sodio	
Estratto acquoso di semi germinati del lupino dolce <i>Lupinus albus</i>	

5.12.3.4 Microrganismi

- Microrganismi (batteri, virus, funghi), per esempio, preparazioni a base di *Bacillus thuringiensis*

5.12.3.5 Sostanze e processi non inclusi in nessuna delle categorie precedenti

In generale, è necessario osservare le condizioni e le restrizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Alcune condizioni e restrizioni sono state riprese dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per una migliore comprensione generale e sono contrassegnate da un asterisco (*).

Designazione	Condizioni speciali e restrizioni
Silicato di alluminio (caolino)	
Azadiractina (estratto di margosa) (neem)	Ottenuta dai semi dell'albero del neem (Azadirachta indica)
Acidi grassi	Ad esempio, sapone potassico, tutti gli usi autorizzati tranne quello di erbicida*.
Proteine idrolizzate, tranne la gelatina	Autorizzato solo per l'orticoltura e le colture perenni con le seguenti restrizioni: attrattivi, solo per l'utilizzo in combinazione con altri prodotti del presente allegato
Idrogenocarbonato di potassio	
Farina fossile (diatomite)	Solo protezione delle derrate immagazzinate
Estratto di aglio (Allium sativum)	
Anidride carbonica	Solo protezione delle derrate immagazzinate
Preparati a base di rame sotto forma di: Solfato di rame tribasico, Idrossido di rame, Brodo di rame e calce (poltiglia bordolese), Ossido di rame, Ossicloruro di rame	Autorizzato solo per l'orticoltura, le colture perenni e la coltivazione di patate con le seguenti restrizioni: Quantità massima di rame 3 kg/ha per anno, nella coltivazione del luppulo massimo 4 kg/ha per anno. Nella coltivazione della patata solo con l'autorizzazione di Bioland. Se si utilizzano agenti contenenti rame, il contenuto di rame nel terreno deve essere costantemente determinato mediante analisi del suolo.
Maltodestrina	Autorizzato solo in orticoltura e nelle colture perenni
Olio di paraffina	
Oli vegetali: Olio di citronella, Olio di menta, Olio di chiodi di garofano, Olio di arancia, Olio di colza, Olio dell'albero del tè	Tutti gli usi autorizzati tranne che come erbicida*
Feromoni e altre sostanze semiochimiche	Solo in trappole e distributori* (attrattivo, per il metodo della confusione sessuale)
Piretrine dal Chrysanthemum cinerariaefolium	Autorizzato solo in orticoltura e nelle colture permanenti con le seguenti restrizioni: senza il sinergizzante piperonil butossido (PBO)
Sabbia di quarzo	Solo come repellente
Grasso di pecora	Da usare solo come repellente e solo su parti non commestibili della pianta e se il materiale vegetale non viene somministrato a pecore o capre
Zolfo	Autorizzato solo in orticoltura e nelle colture perenni
Calce solforosa (polisolfuro di calcio)	Autorizzato solo in orticoltura e nelle colture perenni
Terpeni: Eugenolo Geraniolo Timolo	

5.12.3.6 Ricostituenti vegetali

Agenti autorizzati secondo l'elenco dell'Ufficio federale tedesco per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare.

5.12.4 Sostanze attive autorizzate come detergenti e disinfettanti nella coltivazione delle piante

- Alcool
- Acido benzoico
- Calce viva
- Saponi di potassa e soda
- Idrossido di potassio (soluzione di idrossido di potassio, potassa caustica)
- Calce
- Latte di calce
- Tensioattivi facilmente e completamente biodegradabili
(ad esempio poliglicosidi alchilici, in breve APG, o tensioattivi zuccherini)
- Idrossido di sodio (soluzione di soda caustica, soda caustica)
- Essenze naturali di piante
- Ozono
- Preparati a base di microrganismi
- Acqua e vapore
- Perossido di idrogeno
- Acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico

6 Disposizioni in materia di allevamento animale

L'allevamento degli animali è un anello di collegamento utile nel ciclo dell'azienda agricola. I foraggi che si accumulano nell'azienda vengono utilizzati per produrre derrate alimentari di qualità con l'ausilio degli animali.

Per la produzione di derrate alimentari sane e di qualità è un prerequisito un alto livello di salute e di benessere degli animali. A tal fine, ogni azienda zootecnica garantisce buone pratiche di allevamento attraverso misure di gestione adeguate e un'attenta supervisione.

L'allevamento animale è da gestire in modo da garantire che la produzione, lo stoccaggio e lo spargimento dei concimi accumulati nell'azienda allevatrice siano a bassa perdita. Questi concimi servono per mantenere e aumentare la fertilità dei terreni dell'azienda.

6.1 | Disposizioni generali per la zootecnia

Il capitolo generale 6.1 sulla zootecnia contiene le disposizioni che si applicano a tutte le specie animali, ad eccezione delle api (cfr. capitolo 6.9, "Apicoltura") e dell'allevamento negli stagni (cfr. capitolo 6.10, "Stagnicoltura"). Ulteriori disposizioni specifiche per ogni specie si trovano nei capitoli 6.2 e seguenti.

6.1.1 Requisiti per l'allevamento

Un allevamento adeguato alla specie significa che i comportamenti specifici della specie, come il movimento, il riposo, l'alimentazione, la socializzazione, la comodità e la riproduzione, siano consentiti per quanto possibile.

Per favorire la robustezza e la vitalità degli animali, questi devono essere in grado di affrontare frequentemente le condizioni atmosferiche e climatiche del luogo.

L'allevamento adeguato alla specie prevede uno spazio sufficiente per l'esercizio e il riposo, luce naturale, ombra, protezione dal vento, aria fresca e acqua fresca durante tutto l'anno.

Gli edifici di allevamento devono offrire un microclima adatto alla specie e all'età degli animali, tra l'altro riguardo alla temperatura, all'umidità, alla ventilazione, all'esposizione a polveri e alla concentrazione di gas nocivi.

Sono da evitare comportamenti anomali causati dal modo di allevamento, lesioni e malattie. Animali gregari non possono essere allevati da soli. La stabulazione individuale è ammessa solo per animali riproduttori maschili, in caso di malattia, verso la fine del periodo di gestazione e in piccoli gruppi.

Gli animali da allevamento devono essere adeguatamente protetti dai predatori.

6.1.1.1 Requisiti di superficie

I requisiti di superficie per le aree interne ed esterne del sistema di stabulazione sono elencati per ogni categoria di animali nell'Allegato 6.11.5 "Requisiti di superficie per l'allevamento".

Per i sistemi di stabulazione dei mammiferi senza una chiara separazione tra aree interne ed esterne, i requisiti di superficie devono essere soddisfatti in totale.

Nel caso di sistemi di stabulazione per ruminanti ed equidi con stabulazione libera e pascolo estivo, i requisiti di superficie per l'area esterna in conformità all'allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini", possono essere derogati in inverno. In questo caso, nel calcolo della superficie di stabulazione si possono prendere in considerazione anche le aree pavimentate, scoperte e accessibili in modo permanente.

In zone con condizioni climatiche adeguate che consentono agli animali di vivere all'aperto tutto l'anno, non sono necessarie stalle.

6.1.1.2 Spazi di movimento e di riposo

La superficie di movimento deve essere antiscivolo e stabile.

Per i ruminanti, i suini, gli equidi e i conigli deve essere sempre garantita una zona di riposo morbida, asciutta e pulita, fornendo una sufficiente quantità di stame (paglia o altro materiale naturale adatto). La paglia per le lettiera deve provenire, se disponibile, dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche. La paglia da lettiera convenzionale deve essere stata prodotta su terreni a bassa intensità di coltivazione e non deve essere stata trattata con agenti essiccanti nel processo di pre-raccolta.

Non sono ammesse stalle con pavimenti completamente perforati (pavimenti interamente fessurati, flat deck, gabbie). La larghezza delle fessure e dei fori dei pavimenti perforati deve essere adattata alle dimensioni dell'animale. I pavimenti fessurati devono essere in perfette condizioni tecniche. Vanno privilegiate le doghe piatte. La maggior parte della superficie minima dell'area di movimento e di riposo accessibile per ogni categoria di mammiferi deve essere costituita da un pavimento chiuso (senza superfici perforate).

6.1.1.3 Esercizio e accesso al pascolo

Tutti i mammiferi e il pollame devono essere lasciati liberi di pascolare e/o, razzolare a meno che i regolamenti non prevedano diversamente, ad esempio nel contesto del controllo delle malattie animali.

L'accesso all'area di esercizio o al pascolo deve essere sempre consentito se le condizioni fisiologiche degli animali, le condizioni meteorologiche e le condizioni del terreno lo permettono.

La densità di bestiame nelle aree aperte non deve comportare un calpestio eccessivo del terreno - tranne che nei punti di alimentazione e abbeveraggio - e danni duraturi al manto erboso. Il pascolamento eccessivo deve essere evitato.

6.1.1.4 Costruzione e gestione di edifici per il bestiame

Per nuove costruzioni e modifiche, l'ubicazione e la pianificazione devono essere concordate con Bioland prima dell'inizio dei lavori.

Nuove costruzioni e modifiche, inclusi pollai con almeno 3.000 galline ovaiole devono essere approvate da Bioland prima dell'inizio dei lavori.

Nuove costruzioni e modifiche di edifici per l'allevamento animale dovrebbero rispecchiare le conoscenze più recenti sull'allevamento secondo criteri di benessere degli animali.

Gli interessi ecologici devono essere presi in considerazione nella costruzione e gestione degli edifici zootecnici. Le sostanze pericolose per la salute e l'ambiente devono essere evitate per quanto possibile nei materiali da costruzione e nel loro trattamento. Devono essere privilegiati i materiali da costruzione locali.

L'uso di fonti energetiche non rinnovabili deve essere ridotto al minimo nella costruzione e nella gestione delle stalle.

I nuovi edifici per i ruminanti devono essere progettati come stabulazione libera. Non è consentita la nuova costruzione di stabulazioni fisse.

6.1.2 Trattamento degli animali

Il trattamento degli animali deve tenere conto delle esigenze specifiche della specie e della sensibilità degli animali.

La cura del pelo, della pelle e degli artigli deve essere effettuata a intervalli regolari.

6.1.3 Foraggiamento

In linea di principio, gli animali sono alimentati con foraggi di produzione biologica.

Il foraggiamento degli animali deve essere organizzato in modo tale che il foraggio accumulato in azienda sia utilizzato per ottenere prodotti di origine animale di alta qualità. Un foraggiamento a misura dell'animale comprende non solo la gestione adeguata delle razioni ma anche una somministrazione del foraggio in modo consono al comportamento tipico della specie.

Tutte le percentuali indicate per i foraggi si riferiscono al contenuto di sostanza secca.

Se gli animali vengono spostati da un pascolo all'altro durante il periodo di transumanza o di pascolamento, è consentito il consumo di vegetazione convenzionale (fino a un massimo del 10 % della razione annuale in base al contenuto di massa secca del foraggio di origine agricola). Durante questo periodo, che non può superare i 35 giorni, gli animali da allevamento biologico devono essere tenuti separati dagli altri animali da allevamento (non tenuti in conformità con le presenti direttive).

6.1.4 Origine dei foraggi

I foraggi per l'allevamento sono prodotti nella propria azienda agricola o provengono da una cooperazione regionale secondo le specifiche Bioland. Se il foraggio di produzione propria o quello proveniente da una cooperazione regionale non fosse sufficientemente disponibile, sarà possibile acquistarne uno conforme alle specifiche di Bioland.

I mangimi composti possono essere acquistati solo da aziende certificate o autorizzate da Bioland. I mangimi minerali devono essere autorizzati da Bioland. I mangimi che sono un sottoprodotto della produzione domestica di derrate alimentari biologiche possono essere utilizzati previa autorizzazione di Bioland.

Fatta salva l'autorizzazione delle autorità, l'acquisto di foraggi convenzionali può essere concesso in situazioni di catastrofe, derivanti da situazioni meteorologiche estreme, epizootie, incendi o contaminazioni con sostanze tossiche. Ciò può avvenire per singole aziende e per un periodo limitato autorizzato da Bioland se dovessero esserci delle scarsità imprevedibili nonostante le misure di prevenzione contro la mancanza di foraggi, che per principio ogni azienda ha l'obbligo di adottare.

In considerazione delle mutevoli condizioni climatiche e per prevenire alle difficoltà di approvvigionamento in caso di situazioni meteorologiche estreme, è necessario prendere le opportune precauzioni per evitare l'acquisto di foraggi non biologici anche in tali situazioni. Occorre pertanto prevedere scorte di riserva di foraggio grossolano per i consumatori di foraggio grossolano pari ad almeno il 10 % del fabbisogno annuale. È necessario predisporre un piano di emergenza per evitare carenze di foraggio.

6.1.4.1 Qualità dei foraggi acquistati

Per i foraggi acquistati valgono i criteri di qualità più rigidi per evitare l'inquinamento del ciclo aziendale con sostanze nocive.

I foraggi importati dall'UE e da Paesi terzi possono essere utilizzati da impianti di produzione di mangimi composti certificati Bioland e da commercianti di materie prime autorizzati Bioland con l'approvazione di Bioland. Possono essere autorizzati solo se non sono disponibili foraggi biologici nazionali in quantità sufficiente. L'autorizzazione è sempre limitata nel tempo. Nella coltivazione e nel commercio dei foraggi devono essere evitati effetti sociali ed ecologici indesiderati. Questo deve essere dimostrato dall'importatore nell'ambito della procedura di autorizzazione.

6.1.4.2 Foraggi da terreni di conversione

I foraggi provenienti da terreni di conversione (si veda il capitolo 4.9.3, “Utilizzo del marchio per i prodotti vegetali”) possono essere utilizzati fino al 25 % della razione media annuale per specie. Se i foraggi di conversione provengono dalla propria azienda, questa percentuale può arrivare al 100 %.

Fino al 20 % della razione alimentare può essere costituita da colture foraggiere a partire dal primo anno di conversione, ma solo da pascoli o raccolte di prati permanenti o aree con colture foraggiere perenni o colture proteiche che sono cresciute per tutto il loro periodo di coltivazione in conformità con il Regolamento UE sull’agricoltura biologica. Queste aree devono far parte dell’azienda agricola stessa e non devono essere appartenute a un’unità dell’azienda con produzione biologica negli ultimi 5 anni.

Se vengono utilizzati sia foraggi da terreni di conversione che foraggi da terreni che sono al primo anno di conversione, complessivamente questi foraggi non possono superare il limite massimo dei foraggi di conversione.

6.1.4.3 Additivi alimentari

Sono consentiti gli additivi alimentari e le sostanze minerali necessari per un’alimentazione adeguata ai fabbisogni e i complementi alimentari innocui e naturali che contribuiscono a migliorare l’assimilazione dei foraggi aziendali e a favorire la salute animale. Vitamine, oligoelementi e additivi per foraggi possono essere utilizzati in conformità all’Allegato 6.11.2, “Componenti non biologici autorizzati per foraggi”.

È vietato l’uso di foraggi contenenti sostanze attive e additivi con effetti antibiotici, chemioterapici o ormonali per promuovere la crescita, nonché l’uso di coccidiostatici, istomonostatici, rame per stimolare la crescita, composti azotati non proteici (NPN), aminoacidi sintetici e sostanze coloranti sintetiche. Non è consentito l’uso di rame o zinco come additivo nella lettiera.

6.1.4.4 Regole per l’acquisto di foraggi da fonti non biologiche

Determinati foraggi convenzionali possono essere utilizzati solo con l’autorizzazione di Bioland e previa approvazione dell’autorità di controllo (cfr. Allegato 6.11.2, “Componenti non biologici autorizzati per foraggi”).

In deroga alle restrizioni qui menzionate, possono essere concesse esenzioni individuali in situazioni di calamità (vedere il capitolo 6.1.4, “Origine dei foraggi”).

I foraggi convenzionali sono soggetti a un limite percentuale massimo basato sul contenuto di sostanza secca dei foraggi di origine agricola e sulla media annuale della razione di una categoria di animali. Le miscele minerali non sono prese in considerazione.

6.1.5 Limite di capi allevabili

Il limite di capi allevabili si orienta in prima linea alla propria disponibilità di foraggi.

Il numero massimo di capi di bestiame consentito è limitato dalle cifre indicate nell’Allegato 6.11.5, “Numero massimo di capi di bestiame consentito” e dai requisiti del Regolamento UE sull’agricoltura biologica.

6.1.6 Salute degli animali

6.1.6.1 Misure di precauzione

La base per la salute e la fertilità degli animali è costituita da un allevamento, un’alimentazione e una detenzione adeguati.

Per mantenere la salute degli animali senza dover ricorrere a medicinali, per quanto possibile, devono essere applicate misure preventive che possono rafforzare le difese dell’animale ed evitare malattie. I medicinali veterinari immunologici sono ammessi per la profilassi di malattie.

Le misure igieniche, come la pulizia e la disinfezione, l'osservanza dei periodi di riposo nelle aree all'aperto senza pavimentazione fissa e nei prati e le misure di gestione del pascolamento hanno la priorità sui trattamenti terapeutici.

Le stalle, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere adeguatamente puliti e disinfettati per evitare infezioni incrociate e la diffusione di vettori di malattie. Le feci, l'urina e i foraggi non consumati o sparsi devono essere rimossi con la frequenza necessaria per limitare la formazione di odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Per allontanare insetti e altri parassiti dagli edifici e da altre strutture in cui sono allevati gli animali, si possono usare rodenticidi (solo in trappole) e prodotti autorizzati per l'uso nella produzione ecologica/biologica (vedi Allegato 6.11.4, "Detersivi e disinfettanti per stalle, impianti e attrezzature nell'allevamento animale").

6.1.6.2 Trattamenti

Se degli animali dovessero ammalarsi o ferirsi nonostante le misure di prevenzione per mantenere la loro salute, devono essere trattati senza indugi. I medicinali tradizionali (con o senza obbligo di ricetta medica) possono essere utilizzati per evitare sofferenze inutili di un animale o per mantenerlo in vita. Questi medicinali devono essere prescritti dal veterinario.

L'uso profilattico di farmaci e ormoni convenzionali è generalmente vietato. Fanno eccezione i vaccini e i farmaci il cui uso è regolamentato dalla legge.

I mangimi semplici di origine minerale e gli additivi nutrizionali consentiti dalle presenti direttive, nonché i preparati fitoterapici e omeopatici, sono preferibili ai medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, a condizione che sia garantito l'effetto terapeutico nella specie in questione e contro la malattia da trattare.

Gli ormoni possono essere utilizzati solo come parte della terapia veterinaria per singoli animali. Se un animale o un gruppo di animali riceve più di tre cicli per anno di trattamenti con farmaci allopatici di sintesi chimica o più di un trattamento se il ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno, gli animali o i prodotti da essi ottenuti non possono più essere dichiarati come beni di produzione biologica o devono essere sottoposti nuovamente al periodo di conversione previa approvazione da parte di Bioland (cfr. capitolo 4.9.4, "Uso del marchio per i prodotti di origine animale"). Sono escluse le vaccinazioni, le terapie antiparassitarie e i trattamenti prescritti dalla legge.

Se vengono usati medicinali chimico-sintetici allopatici deve essere rispettato un periodo di sospensione doppio di quello definito per legge e di almeno 48 ore per ricavare prodotti alimentari. L'elenco delle sostanze attive e dei gruppi di medicinali il cui uso è vietato o limitato deve essere rispettato durante il trattamento (vedi Allegato 6.11.3, "Medicinali il cui uso è vietato o limitato in zootecnia").

6.1.6.3 Registro di stalla

Tutti i trattamenti degli animali devono essere registrati in modo dettagliato in un registro di stalla. In questo registro devono essere riportati l'ora del trattamento, la diagnosi, il tipo e la durata del trattamento e il periodo di sospensione da rispettare dopo la somministrazione dei farmaci utilizzati.

Gli animali trattati devono essere chiaramente contraddistinti come tali, nel caso di animali grandi individualmente, nel caso di pollame e di animali piccoli individualmente o per partita.

6.1.6.4 Conservazione dei farmaci

Nell'azienda agricola possono essere conservati solo i farmaci autorizzati per l'uso in azienda.

I farmaci devono essere conservati in un armadietto protetto dall'accesso di persone non autorizzate. Deve essere assicurata una chiara etichettatura dei farmaci.

Le quantità residue di farmaci devono essere smaltite correttamente.

6.1.6.5 Igiene in stalla

Per la pulizia e la disinfezione delle stalle e per la pulizia delle mungitrici e delle altre attrezzature della stalla, si devono utilizzare, per quanto possibile, prodotti ecologici.

È necessario rispettare l'elenco dei detergenti e disinfettanti autorizzati (cfr. Allegato 6.11.4, "Detersivi e disinfettanti per stalle, impianti e attrezzature nell'allevamento animale").

6.1.7 Allevamento di animali

L'allevamento deve essere organizzato in modo da mantenere e migliorare la produttività, la salute, la vitalità e la resistenza degli animali e la qualità dei prodotti di origine animale nelle diverse condizioni ambientali.

La conservazione delle razze di animali domestici a diffusione regionale minacciate di estinzione deve essere promossa ogni volta che è possibile.

Quando si allevano animali e si selezionano specie e razze, si devono prendere in considerazione le condizioni ecologiche specifiche del sito. Nel caso di animali utilizzati per la produzione di latte e la riproduzione, occorre prestare particolare attenzione anche alla caratteristica della longevità.

Le specie e le razze animali che non sono adatte ai sistemi di allevamento qui descritti non possono essere allevate.

6.1.7.1 Origine degli animali da riproduzione

L'uso di animali da riproduzione derivati dal trasferimento di embrioni deve essere evitato.

La riproduzione non deve basarsi sull'acquisto continuo di animali da riproduzione da fonti non biologiche.

6.1.7.2 Riproduzione

L'obiettivo dovrebbe essere la riproduzione per via naturale. L'inseminazione artificiale può essere utilizzata per migliorare gli animali da allevamento.

Il trasferimento di embrioni e la clonazione sono vietati.

6.1.8 Acquisto di animali

Gli animali vengono acquistati da allevamenti appartenenti all'associazione Bioland, o da altri allevamenti biologici se non disponibili qui, secondo le specifiche Bioland.

Se la domanda qualitativa e quantitativa di animali biologici non può essere soddisfatta, è possibile richiedere a Bioland e all'autorità di controllo competente l'autorizzazione all'acquisto di animali convenzionali. La tabella seguente mostra le opzioni per l'acquisto di animali convenzionali.

Specie animale, categoria	Età	Misura rispetto ai capi di bestiame	Animali all'anno	Utilizzo
Autorizzazione necessaria: Acquisto di animali giovani				
Bovini, cervidi, equini	< 6 mesi	prima volta costruzione	Nessuna specifica	Allevamento
Pecore, capre	< 60 giorni			
Maiali	< 35 kg			
Conigli	< 3 mesi	prima volta costruzione, rinnovo, ricostruzione	Nessuna specifica	Allevamento, ingrasso
Pollame	< 3 giorni			
Autorizzazione necessaria: acquisto di animali anziani				
Bovini, equini, suini, pecore, capre, cervidi, conigli	femmina: fino a prima del 1° parto (nullipare)	rinnovo	fino al 10% dello stock di animali adulti	Allevamento
	maschio: nessuna specifica	sostanziale espansione, conversione della razza, sviluppo di una nuova linea aziendale	fino al 40% dello stock di animali adulti	Allevamento
Non è richiesta alcuna autorizzazione				
Razze di animali domestici a rischio di estinzione	Nessuna specifica	Nessuna specifica	Singoli animali	Allevamento
Uso proprio	Nessuna specifica	Nessuna specifica	Limiti numerici degli animali in conformità con il capitolo 6.1.9. “Animali per uso proprio”	Nessuna specifica

I termini di conversione e le informazioni sull'utilizzo del marchio devono essere rispettati (vedere la sezione 4.9.4, "Utilizzo del marchio per i prodotti di origine animale").

Se, con autorizzazione, vengono acquistati animali da aziende a gestione tradizionale, questi animali devono essere tenuti separati dagli animali allevati in modo ecologico o essere identificabili in modo univoco fino alla fine del periodo di conversione.

6.1.9 Animali per le necessità proprie

Per il bestiame produttivo allevato esclusivamente per necessità proprie, si applicano gli standard Bioland riguardo al numero massimo di animali allevabili, ai requisiti per l'allevamento, per l'alimentazione e per l'acquisto di bestiame supplementare.

Non è consentito l'allevamento parallelo di animali per uso proprio e animali Bioland della stessa specie.

6.1.10 Pascoli in comune e animali presi in fida

Gli animali di allevamento tradizionale che pascolano su aree comuni o su aree proprie come animali presi in fida devono essere allevati in modo ecologico.

Gli animali propri possono pascolare temporaneamente sui pascoli comuni se questi pascoli almeno negli ultimi tre anni non sono stati trattati con prodotti o sostanze non ammessi per l'utilizzo nella produzione ecologica/biologica, salvo quanto previsto ulteriormente dalle autorità. I prodotti derivati da animali biologici che pascolano su aree comuni non possono essere considerati prodotti biologici, a meno che non si possa dimostrare che questi animali sono stati adeguatamente separati da quelli convenzionali.

L'allevamento di animali convenzionali che si alimentano nei pascoli dell'azienda è possibile, salvo quanto previsto ulteriormente dalle autorità, se si tratta di un'altra specie animale oppure se è possibile la divisione netta dei propri animali della stessa specie in qualsiasi momento. Il concime prodotto in queste circostanze deve essere considerato quando si acquista concime extraaziendale. L'allevamento comune di animali propri ed extraaziendali è possibile esclusivamente se tutti gli animali presenti in azienda vengono trattati interamente secondo queste direttive durante i periodi passati insieme.

6.1.11 Identificazione degli animali

Tutti gli animali dell'azienda agricola devono essere chiaramente identificabili. Pertanto, tutti gli animali o i gruppi di animali devono essere contrassegnati e deve essere tenuto registro di azienda.

6.1.12 Trasporto e macellazione

Durante il trasporto e la macellazione, è necessario evitare stress e sofferenze inutili agli animali. Il trasporto di carcasse è preferibile al trasporto di animali vivi.

In linea di principio, devono essere adottate tutte le misure per ridurre al minimo lo stress, il dolore e la sofferenza e, in particolare, la paura degli animali, dal caricamento degli animali da macello alla macellazione. A tal fine, è necessario promuovere il senso di responsabilità di tutte le persone coinvolte e assicurarsi che il personale addetto al trasporto e/o alla macellazione disponga delle competenze necessarie.

Non è consentito l'uso di pungoli elettrici, strumenti per picchiare gli animali o altri mezzi per incitarli a muoversi. Ciò include il divieto di calmanti allopatici prima e durante il trasporto.

Ogni animale o gruppo di animali deve essere identificabile in tutte le fasi del processo di trasporto e macellazione.

Le distanze tra l'allevamento e il macello devono essere ridotte al minimo, privilegiando i macelli regionali. Il tempo di trasporto al macello non deve superare le 8 ore; in singoli casi possono essere concesse eccezioni in base alle specifiche di Bioland. L'obiettivo è di non superare un tempo di trasporto di 4 ore e una distanza di trasporto di 200 km per gli animali vivi.

Gli animali devono essere sufficientemente abbeverati prima del caricamento.

Nell'alimentazione si deve tenere conto del momento della macellazione.

Gli animali non devono essere trattati con tranquillanti o stimolanti sintetici prima o durante il trasporto.

6.2 | Bovini

Oltre alle norme generali sulla zootecnia, si applicano le seguenti norme specifiche.

Oltre alle norme specifiche qui menzionate, si applicano anche i valori di riferimento tecnici di cui all'allegato 6.11.6.1, "Valori di riferimento tecnici per l'allevamento di bovini".

6.2.1 Requisiti di allevamento di bestiame da latte e femmine madre

6.2.1.1 Accesso ai pascoli nell'allevamento di bestiame da latte e femmine madre

Le vacche devono avere accesso al pascolo durante il periodo vegetativo.

In condizioni di estrema umidità o siccità, il pascolo può essere temporaneamente sospeso.

Se le aree pascolabili non sono disponibili in misura sufficiente, ci devono essere aree per il libero movimento all'aperto utilizzabili durante tutto l'anno ai sensi dell'allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini".

Per singoli animali o gruppi di animali che devono essere stabulati per un periodo di tempo limitato (ad es. per essere montati, fecondati, per avere un'alimentazione preparatoria, vacche fresche di parto, in caso di pericolo da parte di predatori), può essere offerta in alternativa un'area per il libero movimento utilizzabile tutto l'anno, in conformità con l'allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini" (ciò lascia impregiudicato il punto 6.1.1.1 che rimane in vigore). Singoli animali malati e partorienti sono esenti dall'obbligo di accesso all'aperto per un periodo di tempo limitato.

Al fine di fornire sufficienti aree di pascolo, vicino alla stalla devono essere disposte aree pascolative su prati e campi nell'ambito dell'usuale rotazione dei campi e delle rispettive qualità di terreno.

Solo per le aziende agricole Bioland già esistenti al 1° dicembre 2018, Bioland può concedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2030 al più tardi per conformarsi ai requisiti di pascolo, previo esame dei singoli casi e previa approvazione dell'autorità di controllo.

6.2.1.2 Allevamento in stabulazione libera

Si deve puntare ad avere stabulazioni libere dove le vacche possono muoversi liberamente in ogni momento. Occorre evitare i vicoli ciechi e le strettoie nella stalla.

Anche d'inverno si dovrebbe offrire la possibilità di movimento all'aperto.

Le misure e il modo di costruzione delle cuccette di riposo devono permettere agli animali di coricarsi e di alzarsi secondo il loro comportamento tipico.

6.2.1.3 Allevamento combinato

Bioland vieta l'allevamento a stabulazione fissa durante tutto l'anno o permanente. Per le mandrie di piccole dimensioni è possibile l'allevamento combinato previa autorizzazione da parte dell'autorità di controllo. In questo caso è richiesto l'accesso al pascolo durante il periodo di pascolo e a la possibilità di uscire almeno due volte alla settimana se il pascolo non è possibile durante i mesi invernali.

La messa all'attacco è possibile per singoli animali per ragioni di sicurezza e per la tutela degli animali previa autorizzazione di Bioland se è di durata limitata.

La larghezza e la lunghezza del posto a disposizione, la tecnica di attacco e la realizzazione del bordo della mangiatoia devono consentire all'animale di alzarsi, sdraiarsi e mangiare in modo adeguato alla specie, nonché di effettuare un'appropriata cura del corpo.

Le vacche devono poter sdraiarsi interamente e stare in piedi sul loro posto su pavimento piano continuo, coperto di stame a sufficienza.

Attacchi rigidi e catene o cinghie di nylon tese non sono ammessi. Gli stimolatori di vacche sono proibiti.

6.2.1.4 Parto

Il parto libero in buone condizioni igieniche deve essere reso possibile.

6.2.2 Allevamento di vitelli

I vitelli devono rimanere con la madre per almeno un giorno dopo la nascita.

La sistemazione in box individuali dopo la prima settimana di vita è vietata, a meno che non sia giustificata per singoli animali per motivi veterinari e sia limitata nel tempo.

A partire dalla seconda settimana di vita, i vitelli devono essere tenuti in gruppo.

6.2.3 Allevamento di bovini da riproduzione e da ingrasso

Tutti i bovini da riproduzione e da ingrasso devono avere la possibilità di muoversi liberamente durante tutto l'anno. I bovini da riproduzione e da ingrasso devono avere accesso al pascolo durante il periodo vegetativo a partire da un'età adeguata e nel rispetto della salute degli animali. In condizioni di estrema umidità o siccità, è possibile sospendere il pascolo per un breve periodo. Se le aree pascolabili non sono disponibili in misura sufficiente, deve essere disponibile un'area per il movimento all'aperto per tutto l'anno, in conformità all'allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini" (ciò lascia impregiudicato il punto 6.1.1.1, "Requisiti di superficie" che rimane in vigore).

Per i giovani bovini e per singoli animali o gruppi di animali che devono essere stabulati (ad es. per monta, fecondazione, per avere un'alimentazione preparatoria, vacche fresche di parto, in caso di pericolo da parte di predatori), può essere offerta un'area per il libero movimento all'aperto per tutto l'anno, in conformità con l'allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini", in alternativa al pascolo, se non è possibile fornire un pascolo sufficiente a garantire il benessere e la salute degli animali. I singoli animali malati e partorienti sono esenti dall'obbligo di pascolo.

Per poter offrire abbastanza pascolo devono essere disposte aree pascolative su prati e campi nell'ambito dell'usuale rotazione dei campi e delle rispettive qualità di terreno, a condizione che sia possibile creare un'infrastruttura di pascolo praticabile.

In alternativa al pascolo, ai tori di età pari o superiore a 12 mesi può essere offerta la possibilità di muoversi all'aperto durante tutto l'anno, conformemente all'allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini". Durante il periodo finale di ingrasso, per i bovini maschi per la produzione di carne è ammessa la stabulazione con possibilità di muoversi liberamente all'aperto per un massimo di 1/5 del loro tempo di vita e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.

L'allevamento combinato è ammesso solo per bovini riproduttori e da ingrasso di un'età di più di un anno. In questo caso si applicano, conseguentemente, le regole di cui al capitolo 6.2.1.3, "Allevamento combinato".

Solo per le aziende agricole Bioland già esistenti al 1° dicembre 2018, Bioland può concedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2030 al più tardi per conformarsi ai requisiti di pascolo, previo esame dei singoli casi e previa approvazione dell'autorità di controllo.

6.2.4 Misure sugli animali in allevamento

I sistemi di allevamento per i ruminanti devono essere sviluppati in modo tale da non rendere necessaria la decornazione. La decornazione è consentita solo con l'autorizzazione dell'autorità di controllo. Se gli animali vengono decornati, è indispensabile garantire che venga effettuata un'anestesia adeguata e l'eliminazione del dolore.

L'accorciamento della coda non è ammesso.

La castrazione è consentita solo in anestesia e con un antidolorifico.

6.2.5 Foraggiamento dei bovini

Nell'alimentazione dei bovini deve essere utilizzato principalmente foraggio proveniente dall'azienda stessa. Quando si acquistano foraggi, almeno 70 % deve provenire dall'azienda stessa o da una cooperazione regionale. Il resto può essere acquistato in conformità con il capitolo 6.1.4 "Origine dei foraggi". Il 60 % della sostanza secca della razione giornaliera deve essere costituito da foraggio grossolano.

I bovini di età pari o superiore a 12 mesi che sono tenuti in stalla o su aree all'aperto a pavimentazione fissa a causa della mancanza di pascoli devono essere alimentati prevalentemente con foraggio verde durante il periodo vegetativo. Una quantità inferiore è possibile se la percentuale di foraggi verdi deve essere ridotta o azzerata per cause climatiche. In aziende in cui il foraggiamento verde avviene sul pascolo non è prescritto il foraggiamento verde in stalla per singoli gruppi di animali per i quali temporaneamente non è possibile il pascolo (ad es. animali prossimi al parto, animali da fecondare), per bovini nella fase finale di ingrasso (max. 3 mesi e max. 1/5 della vita degli animali) e per tori durante queste fasi.

I vitelli vengono allevati con il latte dell'azienda, preferibilmente quello materno, o con latte da altre aziende dell'associazione Bioland per un periodo minimo di 90 giorni; se da esse non è disponibile può essere ottenuto, secondo le presenti direttive Bioland, da altre aziende biologiche. A causa dell'elevato consumo energetico, la somministrazione di foraggio verde essiccato ad aria calda (tappi di foraggio) dovrebbe essere evitata per quanto possibile. Questo non vale per le aziende lattiero-casearie che non possono somministrare insilati per motivi di qualità.

6.2.6 Trasporto di animali da macello nell'allevamento bovino

Durante il trasporto di animali da macello è necessario osservare quanto segue:

- L'area di trasporto deve essere ricoperta di lettiera.
- Gli animali in lattazione devono essere munti prima di essere caricati.
- Carico e scarico devono essere effettuati in modo delicato.
- I maschi sessualmente maturi devono essere trasportati separatamente da animali femminili della stessa specie.

6.3 | Suini

Oltre alle norme generali sulla zootecnia, si applicano le seguenti norme specifiche.

6.3.1 Requisiti di stabulazione nell'allevamento di suini

I suini devono avere a disposizione uno spazio all'aperto per muoversi.

Sia le superfici minime delle stalle sia quelle degli spazi all'aperto ai sensi dell'Allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini" devono essere realizzate per lo meno a metà come costruzione solida. Per le stalle che non sono conformi a questa regola, è previsto un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2029, previa approvazione dell'autorità di controllo. I suini devono essere tenuti in gruppo, ad eccezione delle scrofe nell'ultima fase di gestazione e durante la fase di allattamento.

È vietato l'attaccamento di scrofe.

L'immobilizzazione è ammessa solo per scrofe problematiche durante e dopo il parto.

Deve essere presente una possibilità per grufolare. Per quanto possibile, durante il periodo estivo i suini da allevamento devono essere portati al pascolo. Il pascolo deve essere dotato di zone ombreggiate e pantani.

Le aree aperte devono fornire l'accesso a rifugi e altre strutture che consentano ai suini di regolare la loro temperatura corporea.

6.3.2 Misure nell'allevamento di suini

Non sono consentiti il mozzamento della coda, il taglio dei denti a scopo profilattico e l'inserimento di nasiere e graffe nasali per impedire di grufolare.

La castrazione chirurgica dei porcelli e la castrazione dei suini è consentita solo in anestesia e con un trattamento antidolorifico.

6.3.3 Foraggiamento dei suini

Quando si acquistano i foraggi, almeno 50 % del totale dei foraggi deve provenire dall'azienda stessa o da una cooperazione regionale, in conformità alle specifiche di Bioland. Il resto può essere acquistato in conformità con il capitolo 6.1.4 "Origine dei foraggi".

La proporzione di foraggio proprio o di foraggio prodotto in una cooperazione regionale può essere ridotta al 30 % del foraggio nei piccoli allevamenti se la mandria dell'azienda è inferiore a 30 scrofe o 60 suini da ingrasso e allo stesso tempo non viene superato il limite di capi allevabili secondo l'Allegato 6.11.1, "Densità massima di bestiame consentita".

Per i porcelli fino a 35 kg di peso vivo, si possono utilizzare foraggi scelti ricchi di albumine non biologici, previa autorizzazione e rispettando i requisiti dell'autorità di controllo, se questi non sono disponibili in qualità biologica e se sono stati preparati senza solventi chimici (cfr. Allegato 6.11.2, "Componenti non biologici autorizzati per foraggi"). La percentuale si riferisce al fabbisogno annuale in materiale secco dei foraggi di origine agricola per questa categoria animale. Il periodo di allattamento è di almeno 40 giorni.

A seconda della loro età, ai suini da ingrasso e da allevamento devono essere proposti foraggi grossolani.

6.3.4 Trasporto di animali da macello nell'allevamento di suini

Durante il trasporto di animali da macello è necessario osservare quanto segue:

- la superficie di trasporto deve essere ricoperta da lettiera,
- carico e scarico devono essere effettuati con delicatezza (ad es. con scudi e griglie per dirigere gli animali),
- se possibile, condurre gli animali dal buio alla luce,
- dividerli per gruppi da ingrasso e provenienza; se vengono trasportati insieme, dividerli con pareti divisorie.

6.4 | Ovini e caprini

Oltre alle disposizioni generali, si applicano le seguenti direttive aggiuntive.

6.4.1 Requisiti di stabulazione nell'allevamento di ovini e caprini

Le stabulazioni devono essere realizzate come stalle libere. Devono essere rispettati i requisiti di superficie in conformità all'Allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini".

Gli ovini e i caprini devono avere accesso al pascolo durante il periodo vegetativo. Se non è disponibile in modo permanente una quantità sufficiente di pascoli, oltre al pascolo si deve prevedere un'area per il libero movimento all'aperto per tutto l'anno, in conformità con l'Allegato 6.11.5.1, "Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini".

I sistemi di allevamento dovrebbero garantire un massimo di permanenza sul pascolo a seconda della disponibilità di pascoli nei diversi periodi dell'anno.

Per poter offrire abbastanza pascolo, vicino alla stalla devono essere disposte aree pascolative su prati e campi nell'ambito dell'usuale rotazione dei campi e delle rispettive qualità di terreno.

6.4.2 Misure nell'allevamento di ovini e caprini

La castrazione è consentita solo in anestesia e con un antidolorifico.

Nel caso degli ovini, l'accorciamento della coda è ammesso solo per le agnelle con autorizzazione secondo le prescrizioni Bioland e con certi vincoli; l'obiettivo di questi vincoli è di poter rinunciare, a medio termine, all'accorciamento grazie a un allevamento mirato. La direttiva sarà ricontrollata nel 2023. In quel momento si valuterà inoltre il termine della deroga.

6.4.3 Foraggiamento di ovini e caprini

Per il foraggiamento di ovini e caprini e l'acquisto di foraggio si applicano le regole del foraggiamento bovino se non regolato diversamente di seguito.

L'allevamento avviene per un periodo di almeno 45 giorni con latte naturale, preferibilmente latte materno.

L'uso di latte vaccino prodotto ecologicamente o di latte in polvere da latte prodotto ecologicamente è possibile quando si allevano agnelli e capretti negli allevamenti di pecore e capre lattifere e nei casi problematici (agnelli/ capretti ripudiati, trigemini, ecc.).

Ad eccezione dei montoni, per le pecore e capre > 12 mesi, si applica l'obbligo di alimentazione con foraggio verde descritto nel capitolo 6.2.5, "Foraggiamento dei bovini".

6.4.4 Trasporto di animali da macello nell'allevamento di ovini e caprini

I requisiti per i bovini si applicano per analogia (vedere la sezione 6.2.6, "Trasporto di animali da macello nell'allevamento di bovini").

6.5 | Pollame

Oltre alle norme generali sulla zootecnia, si applicano le seguenti norme specifiche.

Oltre ai regolamenti specifici qui citati, si applicano anche i valori di riferimento tecnici degli allegati da 6.11.6.2, "Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: galline ovaiole", a 6.11.6.5, "Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: pollame da ingrasso".

6.5.1 Obiettivi dell'allevamento di pollame

L'obiettivo dell'allevamento delle galline ovaiole è quello di avere una gallina sana e con piumaggio intatto alla fine del periodo di deposizione, con una vita utile più lunga possibile, come segno di un allevamento rispettoso degli animali e di una cura responsabile degli stessi.

Durante l'allevamento, i giovani animali durante la loro crescita, devono imparare i comportamenti naturali che possono assumere anche nella stia di deposizione, per evitare eventuali disturbi comportamentali. La resilienza e l'immunizzazione naturale devono essere sviluppate e consolidate durante l'allevamento. Il sistema di stabulazione deve essere lo stesso sia per il pollaio per la deposizione delle uova che per l'ingrasso.

6.5.2 Requisiti generali dell'allevamento di pollame

La sistemazione nel pollaio avviene in sistemi di allevamento a terra o in voliere da pollame con una veranda o un'area esterna isolata (area esterna coperta aggiuntiva) e con accesso all'aperto. In caso di stabulazione mobile, gli animali sono alloggiati al coperto in sistemi di stabulazione a terra o in voliere con un recinto esterno. Devono essere rispettati i requisiti di superficie di cui all'Allegato 6.11.5.2, "Requisiti di superficie per il pollame".

I singoli pollai devono essere completamente separati (alimentatore a catena, trasportatore delle uova, evacuazione del letame, ventilazione ecc.) per ridurre al minimo la pressione infettiva e/o l'infestazione da parassiti e per garantire una gestione sostenibile dell'accesso all'area verde all'aperto.

I sistemi a più livelli possono essere utilizzati per i riproduttori della specie *Gallus gallus*, per le galline ovaiole, per le pollastre e per i maschi di galline ovaiole. La costruzione delle voliere deve essere tale da rendere possibile agli animali di raggiungere senza impedimenti le aperture del pollaio per andare all'aperto. I livelli rialzati che possono essere calcolabili per il limite di capi allevabili devono essere costruiti in modo da evitare che le feci cadano sugli animali sottostanti; i pollai devono essere dotati di un efficiente sistema di rimozione del letame. I sistemi a più livelli non possono avere più di 3 livelli di superficie utilizzabile, compresa la superficie del pavimento.

La luce diurna con intensità naturale è obbligatoria. Per attuare un programma di illuminazione, è possibile limitare l'incidenza e la durata della luce utilizzando dispositivi adeguati.

Il posto offerto per nutrirsi e le aree ricoperte da lettiera destinate allo spargimento di granaglie devono essere progettate in modo che tutti gli animali possano nutrirsi allo stesso tempo.

La lettiera è obbligatoria e deve essere mantenuta asciutta, sciolta e pulita.

Gli animali hanno sempre a disposizione acqua potabile pulita e fresca. Gli animali devono poter bere da una superficie d'acqua aperta.

Come aree di riposo vanno utilizzati i posatoi o, per il pollame da ingrasso, anche livelli di riposo rialzati. I posatoi hanno bordi arrotondati su entrambi i lati e sono facili da afferrare per gli animali.

Gli anelli per pulcini sono consentiti nelle prime settimane di vita.

Fin dalla prima settimana di vita, gli animali devono disporre di un bagno di polvere e di stame contenente sabbia, nonché di strutture adeguate di protezione e di riparo (non per gli uccelli acquatici).

Per la deposizione delle uova, gli animali devono disporre di un numero sufficiente di nidi di deposizione coperti di stame o nidi a raccolta automatica con nodi di gomma morbida o materiali simili.

Le aperture del pollaio per raggiungere l'area esterna isolata o la veranda e gli spazi all'aperto devono essere realizzati in modo che le galline possano circolare liberamente e senza ostacoli.

Gli uccelli acquatici devono sempre avere accesso all'acqua aperta (solo se le condizioni igieniche e i requisiti di protezione dell'acqua lo consentono) o a un'area d'acqua pavimentata il cui contenuto viene regolarmente cambiato e sostituito con acqua fresca.

Prima dell'immissione di nuovi animali il pollaio deve essere pulito e disinfettato. Per questo scopo possono essere utilizzati solo gli agenti ammessi di cui all'Allegato 6.11.4, "Agenti per la pulizia e la disinfezione di edifici, strutture e attrezzature per la produzione animale".

In ogni branco di galline ovaiole, dall'inizio dell'allevamento deve possibilmente essere presente almeno 1 gallo per 100 galline.

6.5.2.1 Veranda/area a clima esterno

Per le galline ovaiole, le pollastre, i maschi delle galline ovaiole e il pollame di piccola taglia, alla zona calda della stalla deve essere annesso un recinto coperto, che può essere concepito come un'area esterna isolata (area esterna coperta supplementare, ZüA) o come una veranda. I recinti coperti sono protetti dalle intemperie, non sono soggetti al controllo climatico del pollaio, hanno pavimentazione a piastre impermeabili, sono coperti da stame e sono liberamente accessibili agli animali da un'età adeguata durante il periodo di attività. Per il pollame da ingrasso, l'area può anche essere scoperta.

In stock piccoli non è necessaria la presenza di un'area esterna isolata o veranda se la dimensione dello stock nell'area calda non supera 4 galline/m² (10 volatili/m² per il pollame da ingrasso). Per la qualificazione come stock piccolo la quantità allevata non può superare 140 galline ovaiole o 280 polli da ingrasso nella media annuale (analogamente ad altri tipi di pollame da ingrasso, si veda l'Allegato 6.11.1, "Densità massima di bestiame consentita").

L'area esterna isolata (area esterna coperta supplementare, ZüA) può essere considerata parte integrante del pollaio e conteggiata ai fini del coefficiente di densità del pollaio a determinate condizioni, tranne che per i maschi delle galline ovaiole. La condizione è che sia accessibile agli animali 24 ore su 24, che sia illuminata e che non ci sia un clima esterno.

6.5.2.2 Area verde all'aperto

È obbligatorio dare accesso a un'area verde all'aperto.

Lo spazio di prato deve essere progettato da poter essere utilizzato in modo completo e uniforme dal pollame.

Le recinzioni sono necessarie per separare i branchi o i gruppi.

L'accesso all'area verde deve essere consentito ogni giorno, con le eccezioni indicate successivamente. Indipendentemente dalle dimensioni dello stock, è necessario tenere un registro delle uscite. Questo dimostra che gli animali hanno accesso all'area esterna per almeno un terzo dei giorni della loro vita.

L'accesso all'area verde può essere limitato o negato se l'intero branco è sottoposto a cure veterinarie, in caso di condizioni meteorologiche avverse che rendono l'accesso impraticabile, in particolare per motivi di salute degli animali, durante la fase di ambientamento delle pollastre e in caso di ordini ufficiali.

Il pollame giovane deve avere accesso al prato verde fin dall'età giusta, se le condizioni climatiche e lo stato fisiologico degli animali lo consentono, ma possibilmente per almeno un terzo della loro vita. Ulteriori restrizioni sono imposte dall'età e dal piumaggio degli animali e dalle condizioni meteorologiche.

È necessario adottare misure per garantire che non venga superato un apporto di nutrienti pari a 170 kg N per ettaro di prato all'anno. Le aree ad alta usura adiacenti al pollaio vanno cosparse di materiali adatti e disposte in modo tale da poter sostituire periodicamente la lettiera o il materiale del suolo arricchito di sostanze nutritive, al più tardi prima di una nuova stabulazione. La maggior parte delle aree verdi all'aperto deve essere coperta da vegetazione. Devono essere previsti periodi di riposo regolari e adeguati a consentire alla vegetazione di riprendersi.

L'area verde all'aperto deve offrire agli animali protezione dai nemici e ombra, in modo che utilizzino la superficie in modo uniforme. Alberi o altre piante ad alto fusto forniscono una struttura naturale all'intera area verde. Le zone d'ombra o le reti frangivento forniscono una protezione artificiale. La disposizione degli elementi strutturali e delle zone di riparo deve essere progettata in modo tale che gli animali possano superare facilmente le distanze all'interno degli spazi a loro dedicati.

6.5.2.3 Allevamento di pollame in stalle mobili

Se non diversamente specificato, si applicano i requisiti generali di allevamento.

Per una stalla mobile devono essere a disposizione almeno tre aree completamente separate una dall'altra. Affinché le aree verdi possano rigenerarsi nel miglior modo possibile e per bilanciare l'apporto e la sottrazione di elementi nutritivi, la stalla deve essere spostata almeno quattro volte all'anno, utilizzando tutte le aree. Per il pollame da ingrasso, la stalla mobile deve essere spostata almeno dopo ogni periodo di ingrasso.

Se la stalla non viene spostata durante il riposo vegetativo (da metà ottobre a metà marzo circa), essa deve essere collocata in un'area invernale, e non può essere superata una densità di carico massima di 4,8 di galline ovaiole (10 animali da ingrasso) per m² di area coperta accessibile.

6.5.2.4 Allevamento di piccolo pollame

Tutti i settori nel recinto sono dotati di strutture che permettono il comportamento naturale degli animali (ad es. mensole per il riposo per piccioni, bastoni, rami ecc. su altezze e in forme diverse, per le quaglie luoghi protetti per ritirarsi in tubi, covi ecc.).

Ai piccioni devono essere offerti materiali da costruzione come paglia, sterpaglie, foglie ecc. per la nidificazione.

L'area a clima esterno pavimentata e coperta (giardino d'inverno) rappresenta almeno il 50 % della superficie accessibile della zona calda ed è ricoperta su tutta la sua superficie da strame sciolto. Quando si scelgono i materiali per la lettiera, bisogna fare attenzione che non causi alle quaglie ulcere ai cuscinetti delle zampe o alle dita.

È necessario offrire un luogo per il bagno di polvere. L'accesso a un'area verde per il movimento all'aperto è consigliato.

6.5.3 Centri di incubazione

In un centro di incubazione Bioland possono essere covate solo uova biologiche che derivano da uccelli genitori biologici. Solo con l'autorizzazione di Bioland nei seguenti casi è ammesso l'utilizzo di uova convenzionali:

- per la cova di pollame di razza, tacchini, uccelli acquatici e pollame speciale se non sono disponibili uova biologiche;
- in casi di catastrofi ed epizootie;
- in caso di sperimentazione di nuove origini senza generazione di genitori ecologici.

Dopo la schiusa possono essere eliminati solo tali animali che presentano anomalie corporee riconoscibili che impediranno il loro benessere.

Possono essere installate solo lampade che non producono un effetto stroboscopico.

Il ritmo giorno notte deve essere integrato nel processo di cova usando la luce del giorno e nell'incubatrice, se necessario, usando luce artificiale.

Le uova da cova possono essere disinfettate solo prima della cova; non è ammessa la disinfezione nell'incubatrice/durante la cova.

In generale deve essere assicurato che l'attuale stato delle conoscenze scientifiche e tecniche come l'influenza della temperatura, della luce e di segnali acustici contribuiscano a un proseguimento ottimale della cova e della schiusa.

6.5.4 Misure sull'animale nell'allevamento di pollame

Non sono consentiti interventi mutilanti nei volatili come spuntare o limare il becco o accorciare le ali.

6.5.5 Foraggiamento del pollame

In caso di acquisto di mangimi, almeno 50 % del totale dei mangimi deve provenire dall'azienda stessa o da una cooperazione regionale, in conformità alle specifiche di Bioland. Il resto può essere acquistato in conformità con il capitolo 6.1.4 "Origine dei foraggi".

La percentuale di foraggio proprio o di foraggio prodotto in cooperazione regionale può essere ridotta al 30 % del foraggio in piccoli stock se lo stock dell'azienda è inferiore a 1.000 galline ovaiole (o il numero corrispondente di altre categorie di pollame) e allo stesso tempo non viene superato il limite di popolazione zootecnica in conformità all'Allegato 6.11.1, "Densità massima di bestiame consentita" nell'azienda.

Per il pollame giovane, possono essere utilizzati foraggi scelti ricchi di albumine non biologici, previa autorizzazione e rispettando i requisiti dell'autorità di controllo, se questi non sono disponibili in qualità biologica e se sono stati preparati senza solventi chimici (cfr. Allegato 6.11.2, "Componenti non biologici autorizzati per foraggi"). La percentuale si riferisce al fabbisogno annuale in materiale secco dei foraggi di origine agricola per questa categoria animale.

Almeno il 10 % della razione alimentare giornaliera per galline ovaiole deve essere somministrato in forma di granaglie sparse sullo strame. Deve essere garantita l'assunzione libera di gusci di conchiglia, grit o simile. Inoltre, deve essere offerto del foraggio grezzo (per esempio, piante

che crescono nell'area verde, erba, insilato di erba). Per motivi ecologici, non è consentito l'uso di farina di pesce non prodotta biologicamente.

Le pollastre al più tardi a partire dalla settima settimana di vita devono poter assumere un misto di granaglie sparso sullo strame.

Agli uccelli acquatici (anatre, oche) dovrebbe essere offerta parte dei foraggi in forma umida a partire dalla sesta settimana di vita.

Nel caso delle oche, l'area esterna deve essere progettata in modo che gli animali possano soddisfare il loro bisogno di mangiare erba.

6.5.6 Obbligo di ingrassare i pulcini maschi

L'uccisione di pulcini maschi nati nell'ambito dell'allevamento di pollastre o l'acquisto di uova da cova o pulcini di un giorno da tali provenienze sono vietati.

Per le pollastre stabulate che produrranno uova Bioland i polli della stessa schiusa o il numero analogo di polli saranno allevati secondo le regole dell'agricoltura ecologica.

6.6 | Daini e cervi

Oltre alle norme generali sulla zootecnia, si applicano le seguenti norme specifiche.

6.6.1 Requisiti di allevamento per daini e cervi

Per daini e cervi è prescritto l'allevamento precluso con accesso al pascolo durante tutto l'anno e con abbastanza ripari naturali come gruppi d'alberi, bordo del bosco o ripari coperti artificialmente. I cervi devono avere la possibilità di sguazzare nel fango. Ogni recinto deve poter essere diviso in almeno due settori per la rigenerazione e per effettuare attività di manutenzione. Devono essere rispettati i requisiti di superficie di cui all'Allegato 6.11.5.3, "Requisiti di superficie per daini e cervi".

I recinti devono offrire agli animali protezione dalle intemperie, preferibilmente attraverso elementi naturali come siepi e alberi, e contenere nascondigli per i cerbiatti. I recinti di cervi devono inoltre offrire un pantano.

I ripari devono presentare aree dove gli animali possono sdraiarsi e riposare, abbastanza grandi, confortevoli, pulite e asciutte, che devono avere superfici solide, non perforate. Lo spazio di riposo deve essere cosparso generosamente di strame asciutto.

Le aree di alimentazione devono essere allestite in luoghi protetti dalle intemperie. Il pavimento delle aree di alimentazione deve essere solido e le mangiatoie devono essere coperte.

6.6.2 Foraggiamento di daini e cervi

Per il foraggiamento di daini e cervi si applicano le regole del foraggiamento bovino se non regolato diversamente di seguito.

L'allevamento avviene con latte naturale, se possibile latte materno, somministrato durante un periodo di almeno 90 giorni.

Nel recinto deve essere disponibile un prato naturale durante il periodo vegetativo. Non sono ammessi recinti senza pascolo disponibile durante il periodo vegetativo. Il foraggiamento supplementare è consentito solo in caso di mancanza di foraggio nel pascolo a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

I sistemi di allevamento devono garantire la massima possibilità di pascolare in diversi periodi dell'anno, a seconda della disponibilità di pascoli.

6.6.3 Trasporto di animali da macello nell'allevamento di daini e cervi

I requisiti per i bovini si applicano per analogia (vedere la sezione 6.2.6, "Trasporto di animali da macello nell'allevamento di bovini").

6.7 | Conigli

Oltre alle norme generali sulla zootecnia, si applicano le seguenti norme specifiche.

In aggiunta alle norme specifiche qui menzionate, si applicano anche i valori di riferimento tecnici di cui al punto 6.11.6.6, “Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: conigli”.

Le seguenti norme si applicano alle aziende con più di 3 animali da riproduzione o più di 20 animali da ingrasso.

6.7.1 Conigliera

I conigli possono essere allevati in stalle fisse e/o in stalle mobili. Le stalle devono presentare aree dove gli animali possono sdraiarsi e riposare, abbastanza grandi, confortevoli, pulite e asciutte, che devono avere superfici solide, non perforate. Devono essere rispettati i requisiti di superficie di cui all'Allegato 6.11.5.4, “Requisiti di superficie per i conigli”.

Lo spazio di riposo deve essere cosparso generosamente di stame asciutto.

L'altezza della stalla deve garantire che gli animali possano, in corrispondenza con le abitudini della razza, drizzare le orecchie stando in piedi.

L'area di movimento degli animali può essere disposta su più livelli. Dovrebbe comprendere aree con diversi tipi di terreno.

I luoghi dove è possibile ritirarsi inclusi i nascondigli scuri e gli spazi di riposo devono essere presenti per tutti gli animali nella stalla e nelle aree per il libero movimento all'aperto.

Ogni femmina deve avere a disposizione un proprio nido. Durante il periodo di allattamento deve essere garantito che le femmine possano allontanarsi dal nido e tornarci per allattare la prole. Tutte le femmine gravide devono avere accesso ai nidi almeno una settimana prima della presunta data del parto ed almeno per il periodo in cui allattano i loro piccoli.

La sistemazione in gruppo è obbligatoria. I piccoli, gli animali gravidi e le femmine da riproduzione possono essere separati dal gruppo per motivi di benessere degli animali e per un periodo di tempo limitato, a condizione che venga mantenuto il contatto visivo con gli altri conigli.

Esiste la possibilità della sistemazione di diversi gruppi di conigli in una stalla e del passaggio collettivo di figliate alla fase di ingrasso.

In tutti le conigliere gli animali hanno accesso a materiali da rosicchiare.

6.7.2 Area a clima esterno e pascolo nell'allevamento dei conigli

Durante il periodo di pascolo, i conigli sono tenuti in stalle mobili sul pascolo o in stalle fisse con accesso al pascolo. Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli possono essere tenuti in ricoveri fissi o mobili per un periodo di tempo limitato con accesso a un recinto all'aperto con vegetazione, preferibilmente superficie prativa. Devono essere rispettati i requisiti di superficie di cui all'Allegato 6.11.5.4, “Requisiti di superficie per i conigli”.

Le stalle mobili sui pascoli devono essere spostate il più sovente possibile per usufruire del pascolo nel miglior modo possibile. Devono essere costruite così da permettere ai conigli di brucare al pascolo. Gli spazi per muoversi devono essere delimitati con recinti abbastanza alti e profondi da impedire agli animali di fuggire, saltando o scavando sotto di essi. Inoltre, i conigli devono avere accesso ad un riparo coperto e a nascondigli scuri, ad una piattaforma sopraelevata sulla quale possono stare all'interno o all'esterno e materiale per la nidificazione per tutte le femmine che allattano.

Qualora vi sia un'area esterna fissa, si deve cercare di rendere facilmente accessibile il settore ricoperto di vegetazione. Se non esiste un tale semplice accesso, l'area fissa non può essere inclusa nel calcolo delle superfici minime esterne ai sensi dell'allegato 6.11.5.4, “Requisiti di superficie per i conigli”.

Se viene praticato l'allevamento sul pascolo, la presenza di aree per l'uso a rotazione ed il rispetto di periodi di riposo vegetativo sono obbligatori. La vegetazione dello spazio per muoversi deve essere curata ad intervalli regolari e in tal modo da rendere interessante la pastura ai conigli.

6.7.3 Foraggiamento dei conigli

I luoghi per nutrirsi devono essere accessibili per tutti gli animali in qualsiasi momento. La maggior parte della razione consiste in foraggi grossolani sotto forma di erba da pascolo, fieno, insilato verde, farina di erbe disidratate (foraggio granulare) ecc. Inoltre devono essere contenuti elementi duri come rami, rametti, legno fresco o altro simile per rosicchiare. Il periodo minimo di allattamento ammonta ad almeno 42 giorni dalla nascita.

6.8 | Cavalli e altri equini

Oltre alle norme generali sulla zootecnia, si applicano le seguenti norme specifiche. Requisiti speciali per il Bioland si applicano all'allevamento di bestiame per uso personale, di animali da protezione e per hobby, nonché di animali in fida (si veda anche il capitolo 6.1.9, "Bestiame per uso personale").

6.8.1 Requisiti di allevamento per gli equini

La stabulazione avviene in box o in stalle libere possibilmente con accesso all'aperto. Se possibile gli animali sono da allevare in gruppi. I cavalli devono sempre avere accesso al pascolo o agli spazi per muoversi all'aperto quando lo stato del suolo lo permette.

6.8.2 Foraggiamento degli equini

Quando si acquistano i mangimi, almeno il 70 % deve provenire dall'azienda stessa o da una co-operazione regionale. Il resto può essere acquistato in conformità con il capitolo 6.1.4 "Origine dei foraggi". Se nell'allevamento in fida vengono utilizzati dal padrone del cavallo foraggi non ammessi o se vengono eseguiti trattamenti, deve essere garantito che questi siano innocui per il ciclo aziendale. Il letame accumulato in queste circostanze è da trattare come concime organico extraaziendale.

6.9 | Apicoltura

Le parti generali delle direttive Bioland sono vincolanti anche per l'apicoltura, a meno che non vengano fatte eccezioni indicate di seguito. L'apicoltura conforme alle direttive di Bioland può essere praticata anche da aziende che non coltivano terreni agricoli.

6.9.1 Allevamento di api

6.9.1.1 Ubicazione delle colonie di api

Il capitolo 4.1, "Note sul sito di produzione" delle direttive si applica per analogia all'ubicazione degli alveari. Se il luogo in cui si trovano le arnie è un campo agricolo, deve essere coltivato con metodo biologico. La posizione è da scegliere in modo che in un raggio di 3 km dall'apiario non ci siano da aspettarsi notevoli deterioramenti dei prodotti dell'apicoltura causati da fonti inquinanti agricole o non agricole.

Per la produzione di polline non possono essere utilizzate colture di piante che sono state trattate con pesticidi durante la fioritura. Devono anche essere evitati centri industriali e ubicazioni vicine a strade molto trafficate (ad es. autostrade).

Se esiste il sospetto di una contaminazione troppo alta causata dall'ambiente, i prodotti dell'apicoltura devono essere fatti esaminare. Se il sospetto viene confermato, si deve rinunciare al relativo sito.

Il numero di colonie di api che possono essere collocate in un'ubicazione è tale che per ogni colonia sia garantita una sufficiente disponibilità di polline, nettare e acqua.

Per utilizzare il miele ricavato da colture, come fonte di bottinaggio devono essere preferite per quanto possibile superfici di colture gestite in modo ecologico. È vietata la migrazione mirata verso colture intensive di frutta convenzionale per il bottinaggio o per l'impollinazione.

Le ubicazioni delle colonie di api durante l'anno devono essere segnate in un piano di migrazione. Il piano di migrazione deve contenere indicazioni esatte sul periodo, sul posto (nome dell'area, del campo o simile), sulla mielata e sul numero di colonie.

Le colonie possono essere collocate, anche per lo svernamento, solo nelle zone a gestione Bioland e nelle aree limitrofe. L'utilizzo di siti all'esterno delle zone a gestione Bioland è consentita solo previa autorizzazione.

Se le colonie di api si trovano in zone che sono state dichiarate non adeguate all'apicoltura ecologica dalle autorità di controllo, i prodotti di queste colonie non possono essere commercializzati con riferimento alla produzione ecologica.

6.9.1.2 Arnie

Le arnie devono essere costruite in legno, paglia o argilla. Questo non vale per le piccole parti, le coperture del tetto, fondi a griglia e dispositivi per l'alimentazione.

Per la produzione di arnie si devono utilizzare colle e vernici (per esempio vernici naturali a base di olio di lino o di tung) il più possibile prive di sostanze nocive. Vernici contenenti biocidi e ottenute per sintesi chimica non sono ammesse. Non è ammesso il trattamento delle arnie all'interno tranne che con cera d'api, propoli e oli vegetali.

La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate con il calore (fiamma, acqua calda) o meccanicamente. Non è consentito l'uso di agenti chimici.

6.9.1.3 Cera e favi

Le colonie di api durante la stagione riproduttiva devono avere l'opportunità di costruire favi naturali su diversi telai da nido.

Le pareti interne e le strisce iniziali per la costruzione di favi possono essere fatti esclusivamente di cera d'api che è stata ricavata da favi naturali o da cera di disopercolatura da aziende Bioland. Sono vietate pareti interne di plastica. Nella cera d'api non devono essere trovati residui di prodotti chemioterapici che facciano presumere una lotta proibita contro la varroa o contro la tignola degli alveari. La cera non deve entrare in contatto con solventi, sbiancanti o altri additivi. Per la trasformazione della cera sono ammessi solo utensili e contenitori in materiale inossidabile. Per la pulizia dei favi sono ammessi solo processi termici e preparati con *Bacillus thuringiensis*.

6.9.1.4 Tranquillizzare e allontanare le api

Per tranquillizzare e allontanare le api non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica. L'utilizzo di fumi deve essere ridotto al minimo. I materiali per produrre fumi devono essere realizzati con materiali naturali.

6.9.1.5 Alimentazione delle api

L'alimentazione delle api è consentita finché è necessaria per il sano sviluppo delle colonie di api. Per quanto possibile, le api devono essere alimentate con miele proveniente dalla propria apicoltura.

La somministrazione di zucchero dovrebbe essere limitata al periodo di invernamento e alla fase di sviluppo di colonie giovani.

L'adulterazione del miele dovuta all'eccesso di foraggio invernale deve essere evitata prelevando il foraggio prima dell'inizio del bottinaggio. L'alimentazione durante periodi di carenza di miele è ammessa solo con miele Bioland.

Non è consentita la somministrazione di succedanei del polline. Per l'alimentazione si possono usare solo mangimi Bioland; se non sono disponibili, si possono usare altre fonti biologiche secondo le specifiche Bioland.

6.9.1.6 Salute delle api

È vietato l'uso di farmaci chemioterapici. Esclusivamente per la lotta contro la varroa, accanto a metodi biotecnici e biofisici, sono ammessi anche

- acido lattico,
- acido formico,
- acido ossalico e
- timolo (eventualmente in combinazione con eucaliptolo, canfora e mentolo).

Per le colonie di api che sono destinate alla costruzione di favi da cui si andrà a prelevare il miele, l'utilizzo di queste sostanze è ammesso solo nel periodo tra l'ultima raccolta del loro miele nell'anno e il 15 gennaio dell'anno successivo. Deve essere evitata un'ossidazione con metalli che potrebbero causare residui potenzialmente pericolosi.

Tutte le misure di trattamento devono essere segnate in un registro dei trattamenti.

6.9.1.7 Pratiche di apicoltura

È vietato tagliare le ali delle api e altre mutilazioni. La covata da fuco può essere eliminata solo nella lotta contro la varroa.

6.9.1.8 Riproduzione delle api

L'obiettivo dell'allevamento è produrre un'ape tollerante alla varroa e adattata alle condizioni ecologiche.

Sono da preferire pratiche naturali di allevamento e di riproduzione. Deve essere rispettato l'istinto sciamatorio degli animali.

L'inseminazione strumentale può essere utilizzata in casi singoli in aziende dedite all'allevamento, con autorizzazione eccezionale di Bioland.

6.9.1.9 Acquisti

L'acquisto di colonie di api, di nuclei, sciame o regine è consentito solo da aziende agricole appartenenti all'associazione Bioland.

Solo nel caso in cui non siano disponibili durante la stagione di vendita o di riproduzione prevista nell'area di distribuzione di Bioland, è consentito l'acquisto da altre aziende agricole biologiche secondo le indicazioni di Bioland e previa autorizzazione.

È ammesso catturare e introdurre nel proprio allevamento sciame selvatici convenzionali a condizione che il loro numero non superi il 10 % del patrimonio apicolo dell'azienda all'anno.

La regola dei 10 % vale anche per l'acquisto di api regine di origine convenzionale.

6.9.1.10 Marcatura

Tutti gli alveari devono essere marcati con un numero in serie progressiva ed essere inseriti in un registro delle colonie di api.

6.9.2 Miele**6.9.2.1 Raccolta del miele**

È possibile rimuovere solo il miele maturato nell'arnia. Favi che sono destinati alla produzione di miele non possono contenere covata.

È vietato l'uso di repellenti chimici e l'uccisione delle api durante la raccolta del miele.

Tutte le misure durante la raccolta del miele devono essere registrate nel registro delle colonie di api con i dettagli più precisi possibili sulle quantità raccolte.

6.9.2.2 Trasformazione

Il miele deve essere riscaldato il più delicatamente possibile. Non deve essere riscaldato oltre i 40 °C. Il processo Melitherm è autorizzato.

Se possibile, il miele deve essere confezionato prima che si solidifichi per la prima volta. Per la vendita sono da usare preferibilmente contenitori a rendere.

Per preservare gli ingredienti naturali, il miele deve essere conservato in un luogo asciutto, fresco e buio. Per eliminare le impurità, come le particelle di cera, il miele può essere filtrato con un setaccio (maglia non inferiore a 0,2 mm).

I materiali che entrano in contatto con il miele devono essere adatti agli alimenti. In particolare, si deve tenere conto del fatto che il miele è un alimento con un basso valore di pH.

6.9.2.3 Criteri di qualità misurabili del miele

Oltre alle disposizioni di legge vale quanto segue: contenuto di acqua max. 18 % (miele di brughiera 21,5 %), contenuto in HMF max. 10 mg/kg, unità di invertasi min. 64 u/kg di miele (secondo Siegenthaler), sono esclusi i mieli che naturalmente contengono pochi enzimi (mieli monofloreali di acacia e di tiglio).

Il miele che non corrisponde ai criteri di qualità in relazione ai contenuti in HMF, enzimi o acqua, se viene utilizzato il marchio Bioland, può essere commercializzato esclusivamente come miele per lavorazione.

Nel miele non devono essere trovati residui di prodotti chemioterapici che facciano presumere un trattamento non ammesso.

6.9.2.4 Dichiarazione del miele

Tutti i contenitori di stoccaggio e di vendita devono essere etichettati. Si raccomanda di contrassegnare i vasi di miele con il seguente avviso: A causa del grande raggio di volo delle api non è presumibile che in ogni caso raccolgano soprattutto o esclusivamente in superfici coltivate in modo ecologico (o una dicitura analoga).

6.9.3 Polline

6.9.3.1 Trappola per polline

Il dispositivo per la raccolta del polline deve essere costruito in modo da evitare lesioni alle api. Il dispositivo di raccolta del polline deve essere fatto in modo da lasciare alle api una quantità di polline sufficiente per il loro approvvigionamento.

Il polline raccolto nella trappola per il polline deve essere protetto da pioggia, umidità e luce solare diretta. La trappola per il polline deve essere costruita in modo che si possa evitare un eccessivo agglutinamento (accumulo) del polline.

Il fondo del contenitore di raccolta deve essere dotato di una griglia fine in acciaio inox per consentire la ventilazione. Le arnie devono essere pulite regolarmente.

Il contenitore per la raccolta del polline deve essere realizzato in materiale sicuro per gli alimenti e deve essere pulito accuratamente con acqua bollente o vapore regolarmente, a seconda delle necessità (ma almeno due volte alla settimana) per evitare la formazione di muffe.

6.9.3.2 Trasformazione del polline

Il polline deve essere rimosso almeno una volta al giorno e non deve essere lasciato nella trappola per polline per tutta la notte.

Il polline rimosso deve essere immediatamente essiccato o surgelato per una successiva lavorazione. L'aria di essiccazione non deve superare i 40 °C. Grado di essiccazione: il contenuto d'acqua non deve superare il 6 %.

Il polline deve essere pulito meccanicamente. È necessario assicurarsi che non vi siano particelle estranee nel polline.

6.9.3.3 Imballaggio e stoccaggio del polline

Il polline deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

I contenitori di stoccaggio e di vendita devono essere chiusi il più possibile in modo ermetico per riparare il polline dall'umidità, e proteggere dalla luce.

Sui contenitori di stoccaggio deve essere segnato l'anno di raccolta e il numero di lotto.

Sulla confezione di vendita deve essere segnato il numero di lotto e il termine minimo di conservazione. Questa data non può superare il 31 luglio del secondo anno dopo l'anno di raccolta.

6.9.4 Altri prodotti delle api

Il marchio Bioland può essere utilizzato per la cera d'api e i prodotti a base di cera d'api se la cera d'api è stata originariamente prodotta dalle api di un'azienda Bioland.

Alla produzione di idromele si applicano le direttive per la lavorazione del vino di miele (idromele) specifiche per gruppo di prodotti di cui al capitolo 7.3.9, "Vino di miele / idromele".

6.9.5 Conversione in apicoltura

Il periodo di conversione inizia quando le prescrizioni di produzione soprattutto per le arnie e i telaini corrispondono alle direttive. Arnie di legno già presenti, verniciate con sostanze innocue, possono essere considerate conformi alle direttive. Durante il periodo di conversione viene creato un ciclo di cera Bioland.

L'utilizzo del marchio Bioland è ammesso per prodotti apicoli provenienti da colonie di api convertite se queste sono gestite da almeno un anno secondo queste direttive, se è stato attuato il ciclo di cera Bioland e se tutte le colonie dell'azienda sono coinvolte nella conversione.

Scorte di miele del periodo prima e durante la conversione devono essere etichettate in modo univoco.

6.10 | Stagnicoltura

Le parti generali delle direttive Bioland sono vincolanti anche per la stagnicoltura, a meno che non vengano fatte eccezioni di seguito.

6.10.1 Metodi di allevamento**6.10.1.1 Requisiti generali per l'allevamento**

I pesci possono essere collocati e allevati solo in corpi d'acqua naturali o prossimi allo stato naturale, come bacini di terra e stagni. È vietato foderare lo stagno con pellicola o allevare i pesci in impianti di gabbie galleggianti.

La libera migrazione dei pesci che vivono nelle acque naturali non deve essere ostacolata dallo stagno. La creazione di un fosso di deviazione è obbligatoria per le nuove costruzioni e le modifiche.

È necessario prestare attenzione affinché le specie ittiche coltivate di nuova introduzione non possano sfuggire alla coltura. Eventuali perdite devono essere documentate.

Alla propagazione si applicano norme separate (si veda la sezione 6.10.8, "Propagazione e allevamento dei pesci").

6.10.1.2 Ingabbiamento

Per l'ingabbiamento si utilizzano stagni con uno strato di materiale organico possibilmente sottile oppure contenitori adeguati. Il tempo di permanenza dei pesci nelle gabbie deve essere il più breve possibile.

6.10.2 Qualità dell'acqua

I seguenti requisiti minimi si applicano all'acqua affluente:

- non o poco inquinata da acque di rifiuto,
- nessuna contaminazione pericolosa proveniente da misure agricole di fitoprotezione e di fertilizzazione,
- un contenuto di ossigeno sufficiente.

La qualità dell'acqua tra l'affluenza e l'uscita non può deteriorarsi notevolmente a causa dell'utilizzo per la stagnicoltura.

Per valutare la qualità dell'acqua vengono utilizzate le classi di qualità stabilite dalla legge. La ventilazione delle acque è ammessa solo per lo scopo di salvare vite in situazioni estreme e non per aumentare la crescita.

6.10.3 Gestione e cura degli stagni

6.10.3.1 Prosciugamento

Se da uno stagno viene prelevato lo stock e di seguito lo stagno viene prosciugato, deve essere garantito con misure adatte di ristagno che non vi sia fango che entri nell'emissario.

6.10.3.2 Fertilizzazione e calcitazione

Sono ammessi come fertilizzanti solo i concimi organici conformi all'Allegato 5.12.2.1, "Concimi di origine organica" e all'Allegato 5.12.2.2, "Fertilizzante di origine convenzionale", nonché il carbonato di calcio e la farina di roccia. Non è consentito l'uso di calce viva a scopo fertilizzante.

6.10.3.3 Pianta acquatiche infestanti

Le piante acquatiche infestanti possono essere rimosse solo biologicamente o meccanicamente (ad es. intorbidamento, sega a catena manuale). Non sono ammessi preparati chimici.

Non è consentito bruciare gli argini.

6.10.3.4 Creazione di biotopi nello stagno

L'azienda ha l'obbligo di conservare formazioni di biotopo, luoghi di ritiro e di riparo per la flora e la fauna (valore indicativo nell'azienda: 5 % della superficie di stagno). In almeno il 20 % della riva deve essere conservata una zona larga 1,5 m per la vegetazione emergente e come acquitrino.

6.10.4 Densità ittica

La densità ittica deve orientarsi alle condizioni locali e alla resa potenziale naturale dello stagno. I limiti massimi di densità per le carpe sono pari a carpe/ha: 3.000 carpe di un anno o 600 carpe di due anni.

La produzione totale per ettaro e per anno ammonta a un massimo di 1.500 kg di pesce.

Se lo stock è misto con tinche e altri pesci non predatori i valori devono essere adattati orientandosi al peso dei pesci. Il numero di pesci predatori deve essere adattato alla disponibilità naturale di cibo. Per creare lo stock devono essere introdotte diverse specie di pesce.

6.10.5 Alimentazione nella stagnicoltura

La base della nutrizione dei pesci è la disponibilità di cibo nello stagno. In questo modo deve essere coperta la maggior parte (più del 50 %) del fabbisogno alimentare necessario per il processo di produzione. Foraggiando mangimi vegetali addizionali, la produzione dello stagno può essere sfruttata in modo ottimale.

Il foraggiamento addizionale può comprendere solo foraggi prodotti dall'azienda o da altre aziende Bioland. Se qui non sono disponibili, possono provenire, secondo le presenti direttive Bioland, da altre aziende biologiche.

6.10.6 Trattamento dei pesci

L'ingabbiamento, il trasporto, la pesca di tutti i pesci e l'uccisione devono avvenire in modo che i pesci non siano sottoposti a sofferenze o stress inutili. Prima dell'abbattimento i pesci devono essere narcotizzati e non possono essere uccisi tramite soffocamento. Gli impianti per la narcotizzazione e per l'abbattimento devono essere ben mantenuti, in modo efficiente e trasparente.

6.10.7 Salute dei pesci

Come trattamento dei pesci sono ammessi, previa autorizzazione dell'autorità di controllo, bagni a immersione con cloruro di sodio, calce viva o permanganato di potassio. Inoltre, l'utilizzo di calce viva è ammesso in casi di emergenza acuta come mezzo di trattamento di uno stock ittico e dopo l'apparizione di una malattia, in quanto mezzo d'igiene, se viene applicata sul fondo bagnato dello stagno dopo il prelievo dei pesci o prima del riempimento con pesci.

L'impiego di medicinali soggetti a prescrizione veterinaria richiede il raddoppiamento del periodo di sospensione ammontando ad un minimo di 48 ore se non è indicato nessun periodo di sospensione prima che i pesci siano immessi sul mercato.

I trattamenti allopatrici sono limitati a 2 trattamenti all'anno, ad eccezione delle vaccinazioni e delle misure previste dai programmi di eradicazione obbligatoria. Tuttavia, se il ciclo produttivo è inferiore a un anno, è consentito un solo trattamento allopatrico.

Tutte le misure di trattamento devono essere segnate in un registro dei trattamenti.

6.10.8 Riproduzione dei pesci e piscicoltura

L'obiettivo della piscicoltura è quello di produrre pesci sani e produttivi, adattati al luogo e autoctoni della regione.

L'acquacoltura ecologica/biologica si basa sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori ecologici/biologici e da unità di produzione ecologiche/biologiche in conformità con i regolamenti biologici dell'UE.

L'uso di ormoni non è autorizzato.

Non possono essere utilizzati pesci poliploidi artificialmente indotti.

6.10.9 Acquisto di pesce

Se disponibili, devono essere acquistati avannotti da aziende Bioland. Se qui non sono disponibili, devono essere acquistati, secondo le presenti direttive Bioland, da altre aziende biologiche. Pesci acquistati a fini riproduttivi da aziende convenzionali, previa autorizzazione da parte dell'ente di controllo, devono avere passato almeno due terzi della loro vita in un'azienda Bioland per poter essere commercializzati sotto il marchio Bioland.

6.10.10 Conversione nella stagnicoltura

Durante il periodo di conversione, la gestione dello stagno viene adattata alle direttive. All'inizio della conversione, il corpo idrico e l'ubicazione devono essere esaminati per verificarne l'idoneità.

Di norma, la conversione avviene rapidamente nell'arco di 2 anni; dopo un massimo di 5 anni, tutte le unità produttive devono essere incluse nella conversione.

Il marchio Bioland può essere utilizzato se l'intero processo di produzione (o un'unità di produzione completa) è stato convertito e i pesci sono stati allevati in conformità con le direttive per almeno 2/3 della loro vita.

Se la conversione dell'intera azienda con tutte le filiere produttive avviene in un unico passo, per tutti i pesci presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione, dopo 24 mesi è ammesso l'utilizzo del marchio Bioland.

Come prerequisito minimo per l'utilizzo del marchio da parte delle unità di produzione acquicola, inclusi gli animali in allevamento già presenti, caratterizzate dalle seguenti tipologie di impianto sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

- per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati, un termine di conversione di 24 mesi;
- per gli impianti che sono stati prosciugati o che hanno osservato un periodo di fermo, un termine di conversione di 12 mesi;
- per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati, un termine di conversione di 6 mesi;
- per gli impianti in acque aperte un termine di conversione di 3 mesi.

6.11 | Allegati Zootecnia

6.11.1 Densità massima di bestiame consentita

Valgono le densità animali massime ammissibili per ettaro definite nella tabella di seguito. La densità animale massima ammissibile si orienta alla produzione di sostanze nutritive dell'allevamento animale. Questo deve essere calcolato in corrispondenza con le prescrizioni del Regolamento UE sull'agricoltura biologica.

Se degli animali non vengono allevati durante tutto l'anno o se a causa del cambio di età o del loro utilizzo sono da attribuire ad un'altra categoria di animali, il calcolo viene effettuato usando la media del numero di animali allevati durante l'anno.

Categoria o specie animale	Numero massimo di animali per ettaro
Cavalli a partire da 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di età inferiore a un anno	5
Bovini maschi di età compresa tra 1 e 2 anni	3,3
Bovini femmine di età compresa tra 1 e 2 anni	3,3
Bovini maschi a partire da 2 anni di età	2
Giovenche da allevamento	2,5
Giovenche da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche da eliminare	2
Altre vacche	2,5
Conigli (femmine riproduttrici più prole)	20
Pecore madri	13,3
Capre madri	13,3
Porcelli	74
Scrofe da riproduzione	6,5
Suini da ingrasso	10
Altri suini	10
Polli da ingrasso	280 ⁴⁾
Galline ovaiole	140 ⁴⁾
Pollastre e maschi di galline ovaiole	400 ⁴⁾
Anatre da ingrasso	210 ⁴⁾
Tacchini da ingrasso	140 ⁴⁾
Oche da ingrasso	280 ⁴⁾
Piccioni	500
Quaglie	800
Daini	10 PED ^{1,2)}
Cervi	5 PER ^{1,3)}

1) Per daini e cervi la superficie nel recinto è regolata nell'Allegato 6.11.5.3, "Requisiti di superficie per i daini e i cervi". Anche senza tenere conto della superficie nel recinto e della densità di carico di daini e cervi, la densità massima di bestiame consentita nel resto dell'azienda non deve essere superata.

2) 1 unità di produzione di daini (PED) = 1 animale vecchio, 1 giovane, 1 animale da un anno (animale di 2 anni, animale giovane) e un cervo in proporzione.

3) 1 unità di produzione di cervi (PER) = 1 animale vecchio, 1 cerbiatto, 1 animale da un anno (animale di 2 anni, animale giovane) e un cervo in proporzione.

4) Per le piccole aziende con una superficie agricola fino a 5 ettari e un allevamento fino a 1.000 galline ovaiole (o il numero corrispondente di altre categorie di pollame), si applica il numero massimo di capi di bestiame consentito per il pollame in conformità con il Regolamento UE sull'agricoltura biologica.

6.11.2 Componenti non biologici autorizzati per foraggi

Le seguenti materie prime e additivi per foraggi possono essere utilizzati come additivi per foraggi nell'alimentazione animale in conformità all'art. 24 del Regolamento UE sul biologico e all'Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 – in alcuni casi solo previa autorizzazione dell'autorità di controllo:

Componenti del foraggio	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 Allegato III	Restrizioni Bioland
Macro- e microelementi	Parte A (1) e Parte B (3) b	
Erbe aromatiche, spezie e melassi	Parte A (2)	
Alcuni composti proteici fino al 31 dicembre 2026	Parte A (2)	Porcelli fino a 35 kg: solo proteine di patata Pollame giovane: solo glutine di mais e proteine di patata
Lieviti e prodotti a base di lievito	Parte A (2)	
Olio di alghe	Parte A (2)	
Glicole propilenico	Parte A (2)	solo per i singoli animali e per un periodo limitato per le vacche da latte, le pecore madri, le capre
Conservanti	Parte B (1) a	
Antiossidanti	Parte B (1) b	
Agenti leganti, antiagglomeranti	Parte B (1) d	
Additivi per l'insilaggio	Parte B (1) e	
Additivi organolettici	Parte B (2)	
Vitamine, provitamine e sostanze chimiche definite ad effetto analogo	Parte B (3) a	
Enzimi e microrganismi	Parte B (4)	

6.11.3 Medicinali il cui uso in zootecnia è vietato o limitato

6.11.3.1 Divieti di utilizzo

Principi attivi	Disposizioni derogatorie e aggiuntive	Spettro d'azione
Brotizolame		Stimolatore dell'appetito
Fenvalerato		Agente ecto-antiparassitario
Piperazina		Agente endo-antiparassitario
Monensin		Antibiotico

Gruppi di farmaci	Disposizioni derogatorie e aggiuntive	Spettro d'azione
Fluorochinoloni (inibitori della girasi)		Antibiotici
Medicinali contenenti formaldeide come principio attivo.	I vaccini contenenti formaldeide sono autorizzati.	
Preparazioni combinate di agenti chemioterapici e glucocorticoidi per il trattamento sistemico (per via orale o per iniezione)		Chemioterapici: Antibiotici Glucocorticoidi: Farmaci antinfiammatori
Estrogeni		ormoni sessuali femminili

6.11.3.2 Restrizioni all'impiego

Principi attivi	Limitazioni	Spettro d'azione
Deltamethrina	solo in caso di gravi infestazioni da ectoparassiti o mosche di ruminanti	Agente antiparassitario
Dimetilsolfossido (DMSO)	solo per i cavalli che non sono destinati alla produzione di alimenti	Antinfiammatorio
Gentamicina	- per iniezioni solo per via endovenosa. - sono autorizzati i vaccini contenenti gentamicina.	Antibiotico
Metamizolo	solo per le coliche di cavalli e vitelli	Antinfiammatorio
Neomicina	- solo per uso locale, non sistemico. - sono autorizzati i vaccini contenenti neomicina e le siringhe intermammarie.	Antibiotico
Thiabendazolo	solo se viene osservato un periodo di attesa di 6 giorni	Agente endo-antiparassitario

Gruppi di farmaci	Limitazioni	Spettro d'azione
Antibiotici e agenti chemioterapici	- in caso di malattie della mammella, se possibile solo se è stato effettuato un esame batteriologico con test di resistenza (campioni di singoli animali o di quarti di mungitura) - Gli antibiotici beta-lattamici sono preferibili se efficaci - Gli antibiotici a breve durata d'azione sono preferibili a quelli a lunga durata d'azione.	Antinfettivi
Antiparassitari	Solo se vengono individuati i parassiti, in caso di elevata pressione infettiva anche prima della comparsa dei sintomi clinici (controllo strategico)	Antiparassitari
Avermectina	- solo dopo un caso individuale di comprovata infestazione parassitaria in capre e pecore da latte - e per gravi infestazioni da ectoparassiti nei suini e negli ovini	Antiparassitari
Progestativi, Gonadotropine, Preparati adenoipofisari, Prostaglandine	solo per singoli animali	Ormoni
Glucocorticoidi	- solo per condizioni di acuto pericolo di vita, - condizioni allergiche acute, - infiammazioni non infettive - e disturbi metabolici acuti. - L'applicazione locale è consentita in caso di infiammazione grave.	Antinfiammatorio
Neurolettici e altri tranquillanti	nel singolo animale e su indicazione medica	Tranquillanti
Organofosfati	- solo come preparati pour-on per le ectoparassitosi dei suini - come soluzione detergente per ovini contro la rogna alle zampe	Antiparassitari
Piretroidi sintetici	- solo sotto forma di preparati pour-on o di clip per le orecchie - ammesso: in casi singoli su indicazione medica anche come soluzione	Antiparassitari
Tetracicline	per iniezioni solo per via endovenosa, se possibile	Antibiotici
Tetracicline, a lungo termine	solo per il trattamento delle infezioni da clamidia	Antibiotici
Facilitatori per la messa in asciutta	solo per animali problematici su indicazione medica e dopo l'individuazione dell'agente patogeno	Antibiotici a lungo termine

6.11.4 Detersivi e disinfettanti per stalle, impianti e attrezzature nell'allevamento animale

- Alcool
- Acido formico
- Potassa caustica
- Soda caustica
- Calce viva
- Acido acetico
- Saponi potassici e sodici
- Calce
- Latte di calce
- Acido lattico
- Ipoclorito di sodio
- Carbonato di sodio
- Acido ossalico
- Acido peracetico
- Essenze vegetali naturali
- Acido fosforico (attrezzatura da latteria)
- Acido nitrico (attrezzatura da latteria)
- Acqua e vapore
- Perossido di idrogeno
- Acido citrico
- Detergente e disinfettante per capezzoli e attrezzature di mungitura
- Sostanze ammesse per il trattamento degli spazi interni contro mosche e parassiti in analogia al capitolo 5.12.3, “Prodotti e trattamenti fitosanitari” e in conformità al Regolamento UE sul biologico e al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

6.11.5 Requisiti di superficie per l'allevamento di animali da reddito

Superfici minime delle stalle e degli spazi all'aperto e altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e i diversi modi di allevamento, in conformità al Regolamento UE sul biologico e al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464.

6.11.5.1 Requisiti di superficie per bovini, ovini, caprini e suini

	Peso vivo (kg)	Superficie minima della stalla (superficie netta disponibile per gli animali) (m²/animale)	Superficie all'aperto minima (spiazzi liberi eccetto pascoli) (m²/animale)
Bovini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3,0
	oltre 350	5, almeno 1 m²/100 kg	3,7, almeno 0,75 m²/100 kg
Vacche da latte		6,0	4,5
Tori da riproduzione		10,0	30,0
Ovini e caprini	per pecora/capra	1,5	2,5
	per agnello/capretto	0,35	0,5
Scrofe in lattazione con porcelli fino a un'età di 40 giorni	per scrofa	7,5	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1,0
	oltre 110	1,5	1,2
Porcelli	oltre 40 giorni e fino a 35 kg	0,6	0,4
Suini riproduttori	scrofe	2,5	1,9
	verri	6,0 (10, se la monta naturale avviene nei box)	8,0

6.11.5.2 Requisiti di superficie per il pollame

	Superficie della stalla (superficie netta disponibile per gli animali)			Superficie all'aperto minima (m ² di superficie disponibile in rotazione per capo)
	Numero massimo di animali/m ²	cm di posatoio/ animale	Nido	
Galline ovaiole	6	almeno 18 cm	5 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 125 cm ² /uccello	4 ¹⁾
Pollastre	dalla 3a alla 10a sett. di vita max. 16 animali, dalla 11a sett. di vita max. 13 animali, max. 21 kg di peso vivo	almeno 10 cm o almeno 100 cm ² di livelli sopraelevati per appoggiarsi, dalla 11a sett. di vita almeno 12 cm o 120 cm ² di livelli sopraelevati per appoggiarsi		1 ¹⁾
Maschi di galline ovaiole	dalla 8a sett. di vita max. 14 animali, max. 21 kg di peso vivo	almeno 10 cm o almeno 100 cm ² di livelli sopraelevati per appoggiarsi, dal 100° giorno di vita almeno 12 cm o 120 cm ² di livello sopraelevato		1 ¹⁾
Pollame da ingrasso (in pollai fissi)	peso vivo massimo 21 kg per m ²	almeno 5 cm per polli da ingrasso, faraone, (tacchini 10 cm) e/o almeno 25 cm ² di livelli sopraelevati (tacchini 100 cm ²)		Polli da ingrasso e faraone 4 ¹⁾ Anatre 4,5 ¹⁾ Tacchini 10 ¹⁾ Oche 15 ¹⁾
Pollame da ingrasso (in pollai mobili)	peso vivo massimo 30 kg per m ²			2,5 ¹⁾
Piccolo pollame (in pollai fissi)	Zona calda: 15 animali/m ² o al massimo 3 kg per m ² Area a clima esterno: 30 animali/m ² o al massimo 6 kg per m ²		Quaglie: 150 animali/m ² o o 600 cm ² di nido individuale per 8 animali ovaiole Piccioni: 0,5 m ² per coppia	raccomandato nelle aree verdi protette: 0,4 ¹⁾
Piccolo pollame (in pollai fissi con area a clima esterno integrata)	Di notte al massimo 22 animali o 4,4 kg/m ² Di giorno 11 animali o 2,2 kg/ m ² di area accessibile totale		Quaglie: 150 animali/m ² o 600 cm ² di nido individuale per 8 animali ovaiole Piccioni: 0,5 m ² per coppia	raccomandato negli spazi di prato protetti: 0,4 ¹⁾
Quaglie (in pollai mobili)	di notte: massimo 4,4 kg per m ²			Obbligatorio nell'area di movi- mento alternativa protetta: 0,1 ¹⁾

1) A condizione che non venga superato il limite massimo di 170 kg N/ha/anno.

6.11.5.3 Requisiti di superficie per daini e cervi

	Dimensione minima della recinzione disponibile in modo permanente	Dimensione minima del branco	Numero massimo di animali per ettaro di superficie del recinto
Daino	1 ha	5 animali (4 femmine, 1 maschio)	15 animali adulti (2 animali giovani < 18 mesi = 1 animale adulto)
Cervo	2 ettari	5 animali (4 femmine, 1 maschio)	7 animali adulti (2 animali giovani < 18 mesi = 1 animale adulto)
Più di una specie di cervidi nel recinto	3 ha		

6.11.5.4 Requisiti di superficie per i conigli

Superficie della stalla

	Superficie minima della stalla in m ² per animale (superficie utile netta per animale senza piattaforme come area di riposo)	Stalla fissa	Stalla mobile
Femmina in lattazione con cuccioli fino allo svezzamento	per madre con cuccioli con un peso vivo della madre di meno di 6 kg	0,6	0,6
	per madre con cuccioli con un peso vivo della madre di oltre 6 kg	0,72	0,72
Femmine gravide e femmine da allevamento	per femmina gravida o femmina da allevamento con un peso vivo di meno di 6 kg	0,5	0,5
	per femmina gravida o femmina da allevamento con un peso vivo della madre di oltre 6 kg	0,62	0,62
Conigli da ingrasso	dallo svezzamento alla macellazione	0,2	0,15
Conigli figli	dalla fine dell'ingrasso a 6 mesi	0,2	0,15
Conigli maschi adulti	individualmente	0,6	0,6
	se il coniglio maschio adulto riceve femmine per la riproduzione	1	1

Superficie esterna

	Spazio minimo all'aperto (area per il movimento all'aperto con vegetazione, preferibilmente pascolo) (superficie netta utilizzabile per animale senza piattaforme in m ² per animale)	Stalla fissa	Stalla mobile
Femmina in lattazione con cuccioli fino allo svezzamento	per madre con cuccioli	2,5	2,5
Femmine gravide/ femmine da allevamento		2,5	2,5
Conigli da ingrasso	dallo svezzamento alla macellazione	0,5	0,4
Conigli figli	dalla fine dell'ingrasso a 6 mesi	0,5	0,4
Conigli maschi adulti		2,5	2,5

6.11.6 Valori di riferimento tecnici per la zootecnia**6.11.6.1 Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: bovini**

- In stabulazione libera per le vacche:
 - Rapporto animale/posto per sdraiarsi 1:1
 - Rapporto animale/posto per nutrirsi 1:1. Una leggera riduzione del numero dei posti per nutrirsi è possibile se i foraggi sono costantemente presenti (alimentazione ad-libitum, alimentazione automatica) e secondo le prescrizioni di Bioland.
- Superficie minima di pascolo per i bovini di età pari o superiore a 12 mesi: 600 m² per unità di bestiame (HI-Tier) durante l'intero periodo di vegetazione.

6.11.6.2 Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: galline ovaiole

- Massimo 3.000 galline ovaiole per stalla
- Massimo 6.000 galline ovaiole per edificio
- Massimo 4,8 galline per m² di area di movimento utilizzabile nell'intera area della stalla (eccetto stalle mobili)
- Massimo 6 galline per m² di area di movimento utilizzabile all'interno della stalla
- È possibile ottenere un aumento della densità di allevamento superiore a 6 galline per metro quadrato di area di movimento utilizzabile all'interno della stalla se si utilizza un'area isolata all'aperto come area integrata della stalla invece di una veranda.
- Un massimo di 8 galline ovaiole per metro quadrato di superficie utilizzabile all'interno della stalla (area calda) in stalle a terra con un'area esterna isolata integrata (area esterna coperta supplementare). I prerequisiti per questo sono
 - Accessibilità per gli animali attraverso tutte le aperture del pollaio 24 ore su 24 e senza impedimenti;
 - Coperture, illuminazione controllata, recinto e barriere frangivento che permettono di mantenere il clima del pollaio nella zona calda;
 - Isolamento, in modo che non ci sia sempre un clima esterno;
 - Tutta l'area esterna della stalla, calcolabile per il limite di capi allevabili, è coperta di sabbia o di un materiale simile;
 - Altezza di almeno 2 metri.
 - L'area esterna isolata della stalla si trova all'incirca allo stesso livello del pollaio; la differenza di livello dal pollaio all'area esterna della stalla può raggiungere un massimo di 50 cm (in caso di dislivelli notevoli una circolazione sufficiente degli animali può essere raggiunta grazie a balconi sporgenti e aiuti per salire e scendere).
- Le aree di movimento calcolabili per il limite di capi allevabili devono soddisfare i seguenti prerequisiti:
 - Larghezza minima di 30 cm.
 - Pendenza massima di 14 %.
 - Per pavimenti a griglia è da rispettare un calibro minimo del filo di 2 mm.
 - La luce libera tra i piani o i posatoi sovrapposti deve essere di almeno 45 cm.
 - Il pavimento pieno deve essere coperto con una lettiera adatta in quantità sufficiente.
 - Nidi di deposizione, griglie di atterraggio e posatoi elevati non sono aree di movimento e quindi non possono essere calcolati per il limite di capi allevabili.
- Un massimo di 2 livelli rialzati l'uno sull'altro nelle stalle per galline ovaiole (per i pollai di galline ovaiole che dispongono di tre livelli sopraelevati entro aprile 2022, vale un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029, previa approvazione dell'autorità di controllo). In questo caso all'interno del pollaio (zona calda) un numero massimo di 12 animali per m² di superficie di base non può essere superato.
- Almeno 1/3 dell'area di movimento di cui un animale dispone nel pollaio deve essere coperta di stame per permettere agli animali di razzolare.

- L'area finestrata deve ammontare a un minimo di 5 % della superficie di base del pollaio.
- La lunghezza del giorno può essere prolungata con luce artificiale ad un massimo di 16 ore.
- Le aperture del pollaio devono avere una lunghezza complessiva di almeno 1 metro per 150 animali o 4 metri per 100 m² di superficie minima utilizzabile del pollaio. Questa apertura di uscita può essere socchiusa in caso di basse temperature tra l'interno del pollaio e l'area esterna isolata.
- Dimensioni minime delle aperture: 50 cm di larghezza e 45 cm di luce libera.
- È prescritto un minimo di 1 m² di area esterna coperta (o veranda) e a pavimentazione fissa per 12 galline ovaiole (tranne per pollai mobili).
- Per la lunghezza calcolabile dei posatoi possono essere considerati solo i posatoi che non si trovano sopra gli spazi ricoperti da lettiera, che distano almeno 20 cm dalla parete e la cui distanza fra gli assi orizzontali è di almeno 30 cm.
- In pollai con cassone raccogli feci almeno 1/3 dei posatoi devono essere rialzati di minimo 45 cm.
- I posatoi hanno uno spessore minimo di 30 x 30 cm
- Superficie minima del nido individuale 35 x 25 cm
- Ogni animale deve avere a disposizione un minimo di 4 m² di area verde entro un raggio di 150 m
 - Dal 1° maggio 2014, per nuove aziende Bioland e per nuove costruzioni e lavori di ampliamento di pollai realizzati da aziende Bioland esistenti vale quanto segue: per gli spazi di movimento all'aperto devono essere progettate zone di rigenerazione in un raggio di 150 m.
 - Fino al 30 aprile 2014, nei pollai per galline ovaiole già esistenti in aziende Bioland devono essere disposte zone rigenerative per il movimento all'aperto se le condizioni di spazio lo permettono. Gli spazi che superano i 4 m² possono trovarsi anche oltre un raggio di 150 m, al massimo però a una distanza di 350 m, se è data l'utilizzabilità dei prati da parte degli animali.
- Requisiti speciali durante la pausa di deposizione (la pausa di deposizione deve essere notificata all'organismo di controllo prima dell'inizio della muta):
 - Superficie minima del pollaio: 6 galline ovaiole per m² di superficie di stabulazione accessibile;
 - Durata massima delle restrizioni (nessun accesso all'area verde, luce) 7 settimane;
 - Illuminazione secondo le buone pratiche in materia, ma sempre con l'influenza della luce del giorno;
 - La durata di esposizione alla luce può essere ridotta a 5 ore giornaliere;
 - Alimentazione e acqua ad libitum.

6.11.6.3 Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: pollastre

- Massimo 4.800 animali per branco.
- I diversi branchi essere divisi con del materiale non trasparente fino a un'altezza minima di 80 cm sopra il punto più alto da loro raggiungibile.
- Nei pollai con diversi piani (massimo consentito tre livelli, livello pianoterra incluso) a partire dalla 11a settimana di vita possono essere tenuti al massimo 24 animali per m² di superficie di base del pollaio.
- Dalla 1a settimana di vita devono essere a disposizione strutture rialzate in una lunghezza sufficiente
- A partire dalla 11a settimana di vita almeno 1/3 di posatoi rialzati
- Almeno il 50 % dell'area di movimento nel pollaio deve essere a disposizione come area coperta di stame per razzolare.

- Accesso alla veranda al più tardi a partire dalla 10a settimana di vita (i pollai mobili con un'area verde di almeno 2,5 m² per animale sono esenti dal regolamento sulle verande obbligatorie)
- Veranda per un massimo di 25 animali per m²
- I requisiti per l'aumento della densità di allevamento nella zona calda quando si utilizza un'area esterna isolata integrata (zona di stabulazione esterna coperta aggiuntiva) sono analoghi alle norme per le galline ovaiole di cui all'allegato 6.11.5.2, "Requisiti di superficie per il pollame".
- La lunghezza dei portelli di entrata ed uscita tra l'interno e la veranda in totale deve corrispondere ad almeno 2 m per 1000 pollastre e allo stesso tempo ad almeno 2 m per ogni 100 m² della superficie utile della superficie minima di stabulazione.
- La lunghezza dei portelli di entrata ed uscita tra la veranda e lo spazio all'aperto (area verde per il movimento all'aperto) in totale deve corrispondere ad almeno 4 m per ogni 100 m² della superficie utile della superficie minima di stabulazione.
- Altezza libera degli sportelli di entrata e di uscita: almeno 40 cm di altezza libera
- Nella veranda la percentuale dell'area per razzolare ammonta al 100 % della superficie di base accessibile
- Area verde di almeno 1 m² per animale è obbligatoria a una distanza massima dall'area per il movimento di 150 m (un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029 si applica agli allevamenti di pollastre che non prevedono una struttura verde o che ne prevedono una troppo piccola al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, previa approvazione dell'autorità di controllo)

6.11.6.4 Valori di riferimento tecnici per l'allevamento di maschi di galline ovaiole

- Massimo 4.800 maschi di galline ovaiole per branco (divisione dei branchi con pareti divisorie, reti o rete a maglie).
- Massimo 9.600 maschi di galline ovaiole per edificio.
- Massimo 1.600 m² della superficie utile totale per l'ingrasso di pollame nell'azienda.
- Massimo 2 livelli sopraelevati nelle voliere per pollame.
- Almeno il 50 % di zona di razzolamento in relazione alla superficie utile del pollaio.
- Massimo 21 kg di peso vivo per m² di superficie utile nel pollaio (max. 14 animali per m² dal 50° giorno di vita).
- Dalla 1a settimana di vita devono essere a disposizione strutture rialzate in una lunghezza sufficiente.
- Area esterna fissa e coperta (veranda) con almeno il 50 % della superficie minima di stabulazione utile.
- Un'apertura di lunghezza minima di 2 m tra il pollaio e l'area esterna per ogni 100 m² di superficie utile della stalla richiesta per il numero di animali presenti (altezza minima dell'apertura 40 cm).
- Un'apertura di lunghezza minima di 4 m tra l'area esterna o la stalla mobile e l'area verde per il movimento all'aperto per ogni 100 m² di superficie utile della stalla richiesta per il numero di animali presenti (altezza minima 40 cm).
- Un minimo di 1 m² per animale di area verde per il movimento all'aperto entro i 120 m.
- Accesso all'area verde per il movimento all'aperto durante un minimo di 1/3 dei giorni di vita.

6.11.6.5 Valori di riferimento tecnici per l'allevamento: pollame da ingrasso• **Dati generali:**

- La superficie utile totale di tutti i pollai per polli da ingrasso in un'azienda non può superare 1.600 m².
- Massimo 4.800 polli da ingrasso, 5.200 faraone, 4.000 anatre femmine, 3.200 anatre maschi, 2.500 oche e tacchini per pollaio
- Massimo 9.600 polli da ingrasso, 10.400 faraone, 8.000 anatre femmine, 6.400 anatre maschio, 5.000 oche e tacchini per edificio
- Superficie massima di 150 m² per stalla per i pollai da ingrasso mobili
- Per il pollame da ingrasso vale quanto segue: se non vengono utilizzate razze/origini a crescita lenta definite, devono essere rispettate le seguenti età minime di macellazione:

Polli	81 giorni
Capponi	150 giorni
Anatre di Pechino	49 giorni
Anatre mute femmine	70 giorni
Anatre mute maschio	84 giorni
Anatre Mulard	92 giorni
Faraone	94 giorni
Tacchini e oche	140 giorni
Tacchinelle	100 giorni
Piccioni e quaglie	28 giorni

• **Polli da ingrasso/tacchini:**

- Almeno 5 cm di lunghezza del posatoio oppure 25 cm² di livello sopraelevato per appoggiarsi per i polli da ingrasso pollastre, almeno 10 cm di lunghezza del posatoio o livelli rialzati di 100 cm² e comunque posatoi adeguati alla loro taglia ed età per i tacchini.
- Almeno un terzo della superficie minima del pollaio deve essere disponibile come veranda/area esterna della stalla o area esterna a pavimentazione fissa per polli da ingrasso e tacchini (ad eccezione dei piccoli stock, vedere la sezione 6.5.2.1, “Veranda/area esterna della stalla”)
- I requisiti per l'aumento della densità di allevamento nella zona calda quando si utilizza un'area esterna isolata integrata (area esterna coperta aggiuntiva) sono analoghi alle norme per le galline ovaiole di cui all'allegato 6.11.5.2.
- Aree per il movimento minime entro un raggio di 150 metri. Un raggio fino a 350 m dal più vicino portello di entrata o uscita del pollaio è ammissibile per la creazione di aree di rigenerazione in pollai esistenti se sull'intera superficie aperta ci sono ripari per la protezione contro il maltempo e contro i predatori, in numero sufficiente e sparsi in modo uniforme, con almeno quattro ripari per ettaro.

- **Piccolo pollame:**

- La dimensione minima di un recinto con area a clima esterno coperta ammonta a 7,5 m² per piccioni e a 1,5 m² per quaglie.
- Un massimo di 1.500 animali per stalla per l'allevamento di quaglie, mentre la dimensione massima di un gruppo di quaglie ovaiole e da ingrasso ammonta a 300 animali.
- Una piccionaia offre posto ad un massimo di 1.000 coppie con la loro progenie; la dimensione massima di un gruppo ammonta a 25 coppie con progenie.
- L'altezza del soffitto sopra la superficie accessibile dei singoli settori è da adattare alle relative esigenze di gestione. Al minimo è di 200 cm per piccioni e di 50 cm per quaglie.
- In aggiunta alla superficie di base utile del pollaio, la superficie accessibile può espandersi al massimo su un altro livello.
- Almeno il 50 % della superficie di stabulazione deve disporre di un'area da razzolamento coperta di strame
- Al massimo un 50 % della superficie accessibile nella zona calda può essere coperto con una pavimentazione perforata adatta all'età degli animali.

6.11.6.6 Valori di riferimento tecnici l'allevamento di conigli

- Altezza della conigliera: 60 cm minimi
- La dimensione massima di un gruppo nell'allevamento in conigliera è di 40 conigli da ingrasso, 5 femmine riproduttrici e fino a 3 future riproduttrici. Questo limite non vale per l'allevamento all'aperto se sono osservati i requisiti di superficie di cui all'Allegato 6.11.5.4, "Requisiti di superficie per i conigli".
- Area a clima esterno coperta pari ad almeno il 50 % della dimensione minima dell'area totale dedicata al movimento (somma di conigliera e area a clima esterno)

C · Trasformazione e commercio

7 Trasformazione

7.1 | Attuazione e controllo nel settore della trasformazione

7.1.1 Responsabilità in Bioland

Le responsabilità per tutte le questioni relative a queste direttive, nonché i diritti e i doveri dei soci, sono regolati nello statuto di Bioland e.V..

Il gruppo di lavoro tecnico e di orientamento di Bioland “Trasformazione e Commercio” è responsabile delle direttive “Trasformazione e Commercio”, che comprendono lo sviluppo e la revisione continui delle direttive “Trasformazione e Commercio”. I rappresentanti dei trasformatori a contratto partecipano allo sviluppo degli standard con funzioni consultive. Il gruppo di lavoro tecnico e di orientamento di Bioland “Trasformazione e Commercio” ha anche il compito di consigliare le modifiche e le estensioni necessarie a questi standard e di formulare raccomandazioni.

7.1.2 Modifica dei prodotti di trasformazione

Ogni trasformatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Bioland qualsiasi cambiamento significativo nella lavorazione, negli ingredienti, nell'imballaggio e nella presentazione dei suoi prodotti nell'ambito delle direttive per la lavorazione e la configurazione.

I nuovi prodotti o le modifiche previste ai prodotti trasformati esistenti che non possono essere armonizzati direttamente con le disposizioni delle norme “Trasformazione e Commercio” richiedono l'approvazione di Bioland. La domanda deve essere presentata all'Assicurazione Qualità Bioland, che fornisce consulenza e decide in merito alle richieste. Se richiesto, il trasformatore deve rendere noti tutti i componenti del prodotto e i metodi di lavorazione.

In caso di divergenze di opinione, si cercherà di raggiungere una soluzione accettabile in accordo con il trasformatore sulla base delle direttive sulla trasformazione. Se ciò non fosse possibile, sarà il comitato principale a decidere la procedura da seguire.

7.1.3 Controllo nel campo della trasformazione

Ogni trasformatore è sottoposto a regolari ispezioni per verificare il rispetto delle norme di trasformazione generali e specifiche per ogni gruppo di prodotti. Il trasformatore è tenuto a mettere a disposizione delle persone o degli organismi di controllo incaricati da Bioland i documenti e i registri necessari per l'ispezione.

Le persone o gli organismi di controllo autorizzati da Bioland ad effettuare ispezioni sono obbligati a mantenere la riservatezza nei confronti di terzi. In caso di sospetto fondato, Bioland è autorizzata a ispezionare l'azienda senza preavviso durante il normale orario di lavoro.

Il trasformatore mette a disposizione di Bioland i risultati dell'ispezione, in conformità al Regolamento UE sul biologico e al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, in modo che le ispezioni di Bioland possano basarsi su di essi.

La produzione di prodotti Bioland per conto terzi o in appalto da parte di altre aziende (subappaltatori) richiede la preventiva registrazione presso Bioland. L'appaltatore deve presentare una dichiarazione (secondo il modulo Bioland) in cui si impegna a rispettare le direttive Bioland e a garantire le autorizzazioni di ispezione di Bioland. L'azienda fornitrice di Bioland è responsabile

di garantire che la produzione in appalto di prodotti Bioland avvenga nel rispetto delle direttive Bioland, in particolare per quanto riguarda l'origine e la qualità delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, e garantisce che i prodotti Bioland realizzati non vengano commercializzati dall'appaltatore stesso utilizzando il marchio Bioland.

7.2 | Direttive generali per la trasformazione

7.2.1 Obiettivi delle direttive sulla trasformazione

I trasformatori di prodotti Bioland si adoperano a portare avanti l'impegno dell'agricoltura ecologica di salvaguardare la base naturale della vita delle piante, degli animali e delle persone a lungo termine. I prodotti Bioland conformi a queste direttive sono caratterizzati da un'alta qualità gustativa e un alto valore salutare, ecologico e culturale. Secondo i principi di un'alimentazione integrale, le direttive di trasformazione hanno l'obiettivo di garantire un alto valore qualitativo dei prodotti finali dal punto di vista nutritivo ed ecologico, osservando la sostenibilità sociale delle tappe di commercializzazione e di trasformazione. Offrire la massima trasparenza, in particolare verso i consumatori, è un altro l'obiettivo di queste direttive.

7.2.2 Sfera di applicazione delle direttive di trasformazione

Tutti i trasformatori Bioland, i produttori con trasformazione in azienda e le aziende di trasformazione contoterziste sono obbligati a ottemperare a queste direttive.

Ai sensi di queste direttive i trasformatori sono persone fisiche e giuridiche che creano un valore aggiunto tramite la pulizia, lavorazione, trasformazione o l'imbottigliamento di prodotti Bioland e che hanno stipulato un contratto con Bioland sull'utilizzo del marchio.

Accanto alle "direttive generali di trasformazione" del capitolo 7.2, si applicano le direttive per la trasformazione specifiche per gruppo di prodotti del capitolo 7.3, "Direttive per la trasformazione specifiche per gruppo di prodotti". Le direttive per la trasformazione specifiche per gruppo di prodotti contengono, in particolare, disposizioni relative al campo di applicazione, agli ingredienti e ai coadiuvanti tecnologici, ai metodi di trasformazione, all'imballaggio, all'igiene, alla dichiarazione e all'assicurazione qualità.

7.2.3 Entrata in vigore e implementazione

Le presenti direttive sulla trasformazione entrano in vigore con la decisione dell'Assemblea dei delegati Bioland. Tutti i trasformatori sono tenuti a garantire la conformità alle direttive entro un periodo transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione. In casi individuali giustificati, questo periodo può essere prorogato su richiesta.

7.2.4 Assenza di ingegneria genetica

7.2.4.1 Definizioni

Un "organismo geneticamente modificato (OGM)" è un organismo come definito nell'articolo 3 del Regolamento UE sul biologico.

7.2.4.2 Esclusione dell'ingegneria genetica

Gli organismi geneticamente modificati o modificati ai sensi della Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti tramite OGM sono incompatibili con l'agricoltura biologica.

Gli OGM e i prodotti ottenuti da o per mezzo di OGM non possono essere utilizzati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, sostanze ammendanti, materiali di propagazione vegetale, microrganismi o animali nella produzione, fabbricazione e lavorazione dei prodotti Bioland.

7.2.5 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

Tutti gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici non devono essere stati prodotti utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) e/o loro derivati o trattati con microonde, radiazioni ionizzanti o gas microbici.

7.2.5.1 Ingredienti da produzione agricola

Di principio, per i prodotti trasformati Bioland sono ammessi solo ingredienti da produzione Bioland. Devono essere acquistati da produttori e aziende di trasformazione connessi con Bioland tramite un contratto come produttore o trasformatore.

L'utilizzo di altri ingredienti da produzione ecologica per prodotti trasformati Bioland è possibile per casi eccezionali giustificati e in misura limitata se questi ingredienti

- non vengono prodotti da aziende di produzione o di trasformazione Bioland,
- non sono disponibili, in modo comprovato, in quantità e/o qualità sufficiente da aziende di produzione o di trasformazione Bioland.

Prima di utilizzare ingredienti da produzione ecologica non Bioland, il trasformatore ha l'obbligo di presentare una richiesta per un'autorizzazione eccezionale a Bioland, salvo che Bioland non abbia dato un'autorizzazione di utilizzo per certi prodotti o categorie di prodotti (ad es. semi, spezie, frutti esotici) resa nota ai trasformatori. Un'autorizzazione eccezionale è sempre limitata nel tempo.

Il prerequisito per l'utilizzo di altri ingredienti da produzione ecologica è che questi siano riconosciuti da Bioland. Nell'autorizzazione di altri ingredienti, Bioland procede secondo le seguenti priorità:

1. Ingredienti o beni che sono stati prodotti da aziende rispettando le direttive Bioland e per le quali ciò sia stato comprovato con un controllo che corrisponde ai controlli di soci ordinari.
2. Ingredienti o prodotti da aziende che producono almeno secondo il regolamento sull'agricoltura biologica dell'UE (Regolamento (UE) 2018/848) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

L'utilizzo di ingredienti da produzione convenzionale, in linea di principio, non è consentito. Se è comprovata la mancata disponibilità di ingredienti da produzione ecologica, in via eccezionale possono essere utilizzati i relativi ingredienti convenzionali fino a una percentuale massima di 5 % se questi sono elencati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, allegato V, parte B. Tuttavia, un prodotto Bioland non può contenere contemporaneamente un ingrediente di produzione biologica e un identico ingrediente di produzione convenzionale.

7.2.5.2 Altri ingredienti e coadiuvanti tecnologici

Possono essere utilizzati solo ingredienti, additivi e coadiuvanti tecnologici che non provocano effetti nocivi sulla salute. Acqua e sale possono essere utilizzati come ingredienti in prodotti Bioland, ma non vengono considerati nel calcolo delle quote percentuali di ingredienti prodotti in modo ecologico.

L'acqua utilizzata deve avere almeno la qualità di acqua potabile. Quando si utilizza sale si deve ricorrere a sale da cucina (sale marino, preferibilmente salgemma), anche iodato. L'utilizzo di sale da cucina iodato deve essere contrassegnato chiaramente. Come agente antiagglomerante sono ammessi carbonato di calcio (E 170) e carbonato di magnesio (E 504).

Gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici ammessi per la produzione di prodotti Bioland sono elencati in liste positive nelle direttive di trasformazione Bioland relative a prodotti specifici. Se per certi prodotti non dovessero esistere regole, fa fede l'allegato V, sezione A del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

Per i prodotti Bioland, i minerali (compresi gli oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e gli altri composti azotati sono consentiti solo nella misura in cui il loro uso negli alimenti che li contengono è prescritto dalla legge e autorizzato da Bioland.

7.2.5.3 Non utilizzo di nanomateriale ingegnerizzato

Gli effetti dei nanomateriali ingegnerizzati sull'ambiente e sull'uomo non sono ancora sufficientemente noti. Non possono essere utilizzati ingredienti o sostanze che contengano o siano costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

7.2.5.3.1 Definizioni

Bioland intende per nanotecnologia quanto segue:

Le nanotecnologie comprendono le tecnologie che consentono la manipolazione, la ricerca o l'utilizzo di strutture o sistemi molto piccoli (1–300 nanometri in una dimensione). Sono caratterizzate dal fatto che grazie alla loro piccola dimensione e alla relazione superficie-volume alterata possono generare nuove proprietà. A causa delle loro dimensioni ridotte, tuttavia, possono anche reagire più facilmente con altre sostanze e penetrare negli organismi. Bisogna differenziare tra nanomateriali che appaiono nella natura e nanomateriali artificiali prodotti in modo mirato. I nanomateriali artificiali devono essere distinti da nanomateriali che appaiono naturalmente nell'ambiente (ad es. polveri vulcaniche) e nanomateriali che appaiono naturalmente nelle derrate alimentari (ad es. monosaccaridi, aminoacidi, acidi grassi) o nanoparticelle prodotte involontariamente (p.es nella farina o nel latte omogeneizzato).

7.2.6 Trasformazione

Nella lavorazione e trasformazione delle materie prime devono essere applicate procedure che, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche, conservano in modo ottimale gli ingredienti delle derrate alimentari e che corrispondono ai principi di un'alimentazione integrale. Ciò deve essere garantito utilizzando metodi e procedure di trasformazione di natura biologica, fisica e meccanica. Come solventi di estrazione possono essere utilizzati solo acqua, etanolo, oli vegetali, anidride carbonica e azoto di qualità adeguata all'uso previsto. I processi devono garantire che le risorse come l'acqua, l'aria e le fonti energetiche siano utilizzate nel modo più parsimonioso possibile.

Le relative direttive di settore contengono raccomandazioni per metodi e apparecchiature di trasformazione.

Il trasformatore deve prendere tutte le misure necessarie per

- assicurare l'identità di prodotti e partite Bioland grazie a un'identificazione univoca sul prodotto e anche su imballaggi, contenitori, mezzi di trasporto, documenti di trasporto ecc.;
- evitare il mescolamento, la contaminazione e lo scambio di prodotti Bioland con prodotti non Bioland;
- evitare la contaminazione di prodotti Bioland con inquinanti e residui, inclusa la contaminazione tramite pulizia o decontaminazione; se necessario, i locali di produzione e gli impianti devono essere puliti e disinfettati accuratamente.

Il trasformatore deve garantire che queste misure di garanzia della qualità vengano attuate anche nella fase di trasformazione a monte, compresa la produzione di contoterzisti e in appalto da parte di altre aziende. In particolare le aziende che accanto ai prodotti Bioland trasformano, conservano o trasportano anche prodotti convenzionali, prima di accettare i prodotti Bioland, devono pulire completamente e accuratamente i mezzi di trasporto, i locali e i contenitori (sili) di stoccaggio, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature.

Nella lotta contro le infestazioni parassitarie deve essere escluso, in qualsiasi momento, che i prodotti Bioland entrino in contatto diretto o indiretto con sostanze non ammesse (ad es. pesti-

cidi). Se delle sostanze o dei procedimenti non ammessi dovessero essere stati applicati a prodotti alimentari o a scorte, i prodotti in questione non possono essere commercializzati come prodotti Bioland. Il trasformatore deve provvedere a prendere tutte le misure precauzionali necessarie per evitare una contaminazione, tra cui la rimozione dei prodotti Bioland dal magazzino o dalla struttura di trasformazione. L'utilizzo di sostanze non ammesse sull'arredamento o sugli impianti non deve comportare una contaminazione dei prodotti Bioland fabbricati in o con essi. In caso di dubbio il trasformatore deve fare esaminare i prodotti riguardo a eventuali residui di inquinanti.

Le misure di lotta contro le infestazioni parassitarie ammesse in aziende contraenti Bioland sono descritte nelle direttive Bioland sulla lotta contro le infestazioni parassitarie in magazzini e locali aziendali.

Le misure d'igiene elementari e l'igiene industriale devono corrispondere ai requisiti di legge.

7.2.7 Materiali di imballaggio

La scelta dei materiali di imballaggio si basa sui seguenti criteri:

- I materiali di imballaggio devono essere fisiologicamente sicuri, in particolare per quanto riguarda la migrazione di sostanze nocive negli alimenti, e devono essere il più possibile rispettosi dell'ambiente durante la produzione.
- Non è consentito utilizzare materiali di imballaggio, magazzini, sili o altri contenitori di stoccaggio contenenti fungicidi sintetici, conservanti o insetticidi. I prodotti Bioland non possono essere confezionati in sacchi o contenitori usati che sono venuti a contatto con sostanze che possono compromettere l'integrità dei prodotti Bioland o dei loro ingredienti.
- Il volume degli imballaggi deve essere ridotto alla misura minima tecnicamente necessaria. A questo proposito, i requisiti ecologici prevalgono sugli aspetti di commercializzazione e di costo.
- I materiali di imballaggio devono essere riciclabili nel contesto del recupero dei rifiuti.
- Non possono essere utilizzati materiali plastici scarsamente degradabili (ad es. PVC) o materiali plastici la cui produzione è irragionevolmente inquinante per l'ambiente.
- Alluminio, pellicole contenenti alluminio e imballaggi combinati possono essere utilizzati solo previa autorizzazione esplicita di Bioland. Il trasformatore ha l'obbligo di impegnarsi a trovare alternative adatte.
- Non si utilizzano imballaggi monouso quando è possibile e ragionevole utilizzare imballaggi riutilizzabili.

Le rispettive direttive di settore contengono raccomandazioni/liste positive per i materiali di imballaggio.

Le conoscenze degli effetti del nanomateriale ingegnerizzato sull'ambiente e sulle persone finora sono insufficienti. Per questa ragione anche gli imballaggi di prodotti Bioland non dovrebbero essere fabbricati con nanomateriale ingegnerizzato. In nessun caso eventuali nanorivestimenti devono entrare in contatto con le derrate alimentari.

7.2.8 Etichettatura e dichiarazione dei prodotti Bioland trasformati

Nella realizzazione degli imballaggi devono essere rispettate le "Disposizioni per l'utilizzo del marchio" nella versione in vigore, per presentare al consumatore una gamma Bioland facilmente riconoscibile.

L'etichettatura e la dichiarazione devono corrispondere alle disposizioni del Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), del Regolamento tedesco sulle informazioni sugli alimenti (LMIV), delle rispettive direttive del Codice tedesco degli alimenti (se disponibili) e dell'articolo 30 del Regolamento UE sul biologico. Gli ingredienti di prodotti Bioland devono essere dichiarati in modo completo e in caso di prodotti composti in ordine decrescente

del loro peso. Gli elementi di ingredienti composti devono essere elencati in modo completo. Erbe aromatiche e spezie possono essere menzionati con il termine collettivo nell'elenco degli ingredienti se la loro percentuale sul peso totale del prodotto ammonta a meno del 2 %. Deve essere indicato chiaramente quali ingredienti provengono da produzione biologica e quali no.

Se si utilizzano additivi, questi devono sempre essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la denominazione o il nome del prodotto. La designazione della classe dell'additivo (per esempio, addensante o emulsionante) non è sufficiente. In particolare, l'uso di sale da cucina iodato deve essere chiaramente indicato.

7.2.9 Stoccaggio e trasporto

Le disposizioni generali sono riportate nel capitolo 4.7, "Stoccaggio dei prodotti Bioland nell'azienda agricola". I prodotti ottenuti con metodo biologico devono essere immagazzinati e trasportati in modo da ridurre al minimo il deterioramento della qualità, l'inquinamento o l'impatto ambientale. Le vie di trasporto percorse devono essere più corte possibili. Prodotti Bioland e prodotti non Bioland non possono essere conservati o trasportati insieme a meno che i prodotti Bioland siano etichettati in modo univoco e separati fisicamente. L'etichettatura univoca durante lo stoccaggio e il trasporto è necessaria specialmente in aziende che accanto a prodotti ecologici immagazzinano, trasformano o trasportano anche prodotti convenzionali.

Il trasformatore deve garantire che per il trasporto siano utilizzati contenitori per uso alimentare.

Per controllare le condizioni di stoccaggio sono ammessi l'atmosfera controllata, il controllo della temperatura, la deumidificazione e il controllo dell'umidità. Ulteriori dettagli sono definiti nelle direttive di settore.

7.2.10 Trasparenza e identificazione dei prodotti

7.2.10.1 Controcampioni

Il trasformatore ha l'obbligo di prendere un controcampione di ogni lotto di materie prime e di contrassegnarlo con la data di consegna e il nome del fornitore. Inoltre, devono anche essere conservati campioni dei prodotti finiti o semifiniti fabbricati da essi. Questi devono essere contrassegnati con la data di produzione e se necessario con il numero di lotto. I controcampioni devono essere conservati fino alla scadenza della data di durata minima dei prodotti di lavorazione oppure per un periodo ragionevole se non è obbligatorio indicare una data di durata minima. Possono essere fatte eccezioni da questa regola per certi prodotti o settori di trasformazione (ad es. per materie prime facilmente deperibili) nelle rispettive direttive di settore o in accordi singoli se il suddetto obbligo di prelevare un campione non è economicamente sostenibile o non è praticabile.

7.2.10.2 Identificazione delle materie prime

Nell'ambito dell'accertamento della qualità in azienda, ogni trasformatore è tenuto a garantire con misure adatte che i fornitori di materie prime Bioland possano essere identificati in ogni momento.

7.2.11 Test sugli inquinanti

A causa dell'inquinamento ambientale generale o di altre possibili fonti, le sostanze nocive possono entrare anche nei prodotti biologici. I trasformatori sono quindi tenuti ad analizzare attentamente e a determinare i punti deboli o le aree a rischio di potenziale contaminazione dei prodotti. Su questa base, è necessario istituire un programma di analisi sistematica dei contaminanti nei prodotti Bioland, in conformità al concetto HACCP (Analisi dei Pericoli e Controllo dei Punti Critici). Le analisi degli inquinanti devono essere eseguite da laboratori di analisi riconosciuti e conformi allo stato dell'arte per quanto riguarda il campionamento, la dimensione del

campione, il programma di analisi e le procedure di analisi. I risultati delle analisi degli inquinanti devono essere documentati e messi a disposizione di Bioland e dell'organismo di controllo responsabile su richiesta. Devono essere rispettati gli obblighi di informazione e comunicazione di cui al capitolo 7.2.12, "Obblighi di informazione e comunicazione".

7.2.12 Obblighi di informazione e comunicazione

Il trasformatore è tenuto a informare immediatamente Bioland, oltre agli obblighi di informazione previsti dalla legge ai sensi del Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), se ha motivo di ritenere o se vi sono dubbi sul fatto che le materie prime, gli ingredienti o i prodotti trasformati Bioland da essi ottenuti non siano conformi alle norme per la tutela della salute umana o non siano altrimenti commercializzabili. Le norme esatte per i singoli gruppi di prodotti sono riportate nelle direttive per la lavorazione specifiche del gruppo di prodotti.

7.2.13 Lotta contro le infestazioni parassitarie nel magazzino

7.2.13.1 Principi generali

Le basi della lotta contro le infestazioni parassitarie nel magazzino sono

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, "Direttive generali per la trasformazione");
- le direttive Bioland sull'esclusione dell'ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, "Assenza dell'ingegneria genetica");
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l'Allegato V) sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge per il controllo dei parassiti nei magazzini e nei locali aziendali, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), l'Ordinanza tedesca sull'igiene degli alimenti (LMHV), la Legge tedesca sulla protezione delle colture insieme all'elenco descrittivo dei prodotti fitosanitari autorizzati pubblicato dal Centro federale di ricerca biologica in conformità con l'articolo 33 (4) frase 1 n. 1 (Elenco dei prodotti fitosanitari parte 5 Protezione delle scorte), l'Ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose (in particolare l'articolo 16 (2)), la Legge tedesca sulla protezione degli animali e le relative ordinanze supplementari e regolamenti di attuazione.

7.2.13.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione si estende a tutte le sedi o strutture operative, comprese le strutture o i contenitori per lo stoccaggio e il trasporto, in cui i trasformatori Bioland, i produttori con lavorazione in azienda e i trasformatori a contratto immagazzinano, trasportano, producono, manipolano o immettono sul mercato i prodotti alimentari Bioland.

7.2.13.3 Requisiti generali

Secondo l'Ordinanza tedesca sull'igiene degli alimenti (LMHV), i prodotti alimentari Bioland devono essere protetti in modo sostenibile dagli effetti negativi causati da parassiti animali nonché dagli effetti prodotti fitosanitari e pesticidi. Durante la disinfestazione, deve essere sempre esclusa la possibilità che i prodotti Bioland entrino in contatto diretto o indiretto con sostanze non autorizzate (ad es. pesticidi). È fondamentalmente escluso l'uso di pesticidi e disinfettanti che contengano sostanze attive o ingredienti pericolosi per la salute, in particolare sostanze persistenti o cancerogene. In caso di dubbio, il trasformatore deve analizzare i prodotti per verificare l'eventuale contaminazione da residui.

Ciò richiede l'istituzione di un sistema di gestione dei parassiti e l'osservanza delle norme di buona fabbricazione, che comprendono misure di pulizia e igiene accurate e complete nell'azienda. Non sono ammessi trattamenti chimici, ad eccezione delle misure elencate nel capitolo 7.2.13.4, "Profilassi", o irradiazioni.

La gestione dei parassiti nelle aziende agricole a contratto Bioland viene effettuata secondo aspetti olistici e in conformità ai principi del sistema HACCP. Ciò include le seguenti fasi:

- È necessario effettuare un'analisi dei rischi per determinare quali infestanti possono diventare un pericolo e quali pericoli rappresentano.
- L'individuazione precoce (profilassi) di un'infestazione imminente e delle sue possibili cause ha la massima priorità come misura preventiva prima di qualsiasi tipo di controllo. Ciò deve essere garantito dalla creazione e dal controllo regolare di un sistema di monitoraggio completo per l'individuazione precoce di eventuali nuove infestazioni e per il monitoraggio dei punti di controllo.
- I punti deboli dell'azienda dal punto di vista strutturale, igienico e organizzativo devono essere attentamente analizzati e corretti.
- In caso di presenza di parassiti, è necessario adottare sempre delle contromisure.
- Qualsiasi infestazione rilevata deve essere adeguatamente combattuta secondo lo stato dell'arte. Nell'applicazione delle misure di lotta antiparassitaria, devono essere utilizzate principalmente misure di controllo meccanico-fisiche e biotecniche. Le misure consentite nell'ambito del contratto Bioland sono elencate nel capitolo 7.2.13.5, "Misure di lotta antiparassitaria".
- Le misure di lotta antiparassitaria eseguite devono essere documentate in modo completo dall'utente in conformità ai requisiti del capitolo 7.2.13.6, "Esecuzione e documentazione".
- I responsabili della lotta antiparassitaria in azienda e il personale devono essere regolarmente informati e formati da esperti di prevenzione e controllo dei parassiti.
- La gestione della lotta antiparassitaria deve essere integrata nella gestione della qualità aziendale, ove possibile e opportuno.
- Non appena si verificano cambiamenti nell'azienda (nuovi edifici, prodotti o impianti di produzione), le misure di profilassi e monitoraggio devono essere adattate di conseguenza.

Nei capitoli seguenti vengono descritti in modo più dettagliato i requisiti essenziali per la lotta antiparassitaria nelle aziende agricole biologiche.

7.2.13.4 Profilassi

7.2.13.4.1 Istituzione di sistemi di monitoraggio

Si raccomanda di installare nell'azienda agricola un sistema di monitoraggio adeguato alle circostanze individuali dell'azienda, al fine di riconoscere il più precocemente possibile un'infestazione di parassiti, di monitorarla costantemente, in particolare in tutti i punti di controllo dell'azienda, e di essere in grado di avviare misure correttive immediate.

I sistemi di monitoraggio contro gli insetti e i roditori (per esempio, sonde per cereali, trappole a feromoni) forniscono informazioni sul livello e sul tipo di infestazione – oltre alla semplice osservazione – e servono a monitorare costantemente i locali. I locali adiacenti, come cucine, mense, spogliatoi e aree di soggiorno, sono luoghi di origine e riproduzione di organismi nocivi e devono quindi essere anch'essi monitorati. Nelle aree esterne dell'azienda devono essere installati sistemi di monitoraggio contro i roditori.

Le misure descritte di seguito possono essere utili per prevenire l'infestazione o per facilitare e accelerare le misure di lotta antiparassitaria.

7.2.13.4.2 Analisi ed eliminazione dei punti deboli in azienda

I punti deboli dell'azienda che favoriscono la migrazione e/o la riproduzione degli infestanti nei locali operativi e di stoccaggio devono essere analizzati dal punto di vista strutturale, igienico e organizzativo ed eliminati ove possibile.

Raccomandazioni per le misure strutturali:

- dotare tutte le finestre apribili di zanzariere (maglia < 2 mm) o le entrate dei cancelli di tende a strisce;
- munire gli scarichi a pavimento di griglie (maglia < 10 mm);
- sigillare giunti, spazi vuoti e cavità di ogni tipo;
- sigillare le aperture a parete e a soffitto (tubi e cavi elettrici);
- sigillare i giunti tra i pannelli in acciaio inox e la muratura;
- se possibile, evitare i rivestimenti a parete e i controsoffitti; se ciò non è possibile, installare sportelli d'ispezione di diametro e numero adeguati;
- sigillare le porte e i cancelli che non si chiudono bene (soprattutto quelli esterni);
- rendere accessibili aree inaccessibili (per esempio, dietro le celle frigorifere) o impedirne la formazione in fase di progettazione;
- evitare i componenti in legno (ad es. truciolato) o sostituirli con metallo.

Raccomandazioni sulle misure igieniche:

- pulizia regolare delle aree di difficile accesso, come sotto, dietro e dentro le macchine, gli scaffali, i frigoriferi e gli armadietti degli interruttori (si consiglia una volta al mese);
- creazione di programmi di pulizia fissi;
- smaltimento coerente degli articoli non più necessari;
- gli intervalli di smaltimento dei rifiuti devono essere i più brevi possibili; i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti devono essere chiusi ermeticamente;
- particolare attenzione nella scelta dei materiali di imballaggio.

Raccomandazioni per le misure organizzative:

I processi operativi devono essere organizzati in modo da prevenire l'infestazione, in particolare nelle aree di ispezione e stoccaggio delle merci in entrata.

Ispezione delle merci in entrata:

- controllare che i beni da immagazzinare (prodotti raccolti, materie prime, merci, ingredienti, mezzi di produzione, ecc.) non siano infestati da parassiti, soprattutto nel caso di materiale di imballaggio difettoso;
- se possibile, tenere una stanza libera per lo stoccaggio delle nuove merci per una prima osservazione al fine di verificare la presenza di insetti.

Stoccaggio:

- se possibile, immagazzinare le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in aree separate;
- pulizia accurata di locali, sili, contenitori e macchine (per esempio con scope e aspirapolvere);
- organizzazione chiara delle aree di stoccaggio, evitando gli angoli bui e difficili da pulire;
- immagazzinare la merce in modo che sia accessibile da tutti i lati;
- se possibile, depositare le merci sui pallet dell'azienda, in modo da poter controllare la presenza di parassiti anche dal basso e adottare misure di pulizia;
- rimuovere il più possibile l'imballaggio esterno (ad es. plastica termocontrattile, imballaggio di cartone) prima dello stoccaggio.

7.2.13.5 Misure lotta antiparassitaria

7.2.13.5.1 Principi basilari

Se le misure preventive non sono in grado di evitare un'infestazione di parassiti, è necessario adottare misure di lotta antiparassitaria. Nell'applicazione di tali misure, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione degli alimenti e delle scorte Bioland con sostanze nocive, per proteggere i dipendenti e gli utenti dai rischi per la salute e per garantire la compatibilità ambientale dei prodotti. È preferibile utilizzare misure meccanico-fisiche e biotecniche per il controllo dei parassiti, nonché misure con agenti su base naturale. Il trattamento di locali o contenitori vuoti ha la priorità sul trattamento dei prodotti. È necessario garantire che le derrate alimentari Bioland non entrino in contatto diretto con agenti chimici non autorizzati. La selezione e l'applicazione di metodi di lotta idonei deve essere effettuata solo da persone competenti con un'adeguata esperienza e solo dopo un'ispezione preventiva dell'azienda.

7.2.13.5.2 Misure meccanico-fisiche e biotecniche

È consentito l'uso delle seguenti misure di controllo meccanico-fisico e biotecnico:

- ricerca ed eliminazione delle fonti e dei centri di infestazione;
- misure termiche (raffreddamento, congelamento, disinfezione con aria calda o circolante con successiva post-pulizia);
- trappole luminose (trappole a raggi ultravioletti, trappole per mosche della frutta, ecc.);
- trappole adesive con attrattivi dipendenti dalla specie (imitazione del cibo, feromoni di aggregazione e sessuali);
- uso di gas naturali inerti (sostituzione dell'ossigeno con anidride carbonica o azoto, anche sotto pressione);
- impatto (ad es. centrifughe), setacciatura;
- applicazione di polvere di silicato amorfo (in conformità alle istruzioni di sicurezza del produttore e con successiva pulizia accurata);
- trappole vive o a scatto per roditori.

Non è consentito l'uso di pannelli adesivi contro ratti e topi.

7.2.13.5.3 Misure con agenti a base naturale

È consentito l'uso delle seguenti misure di controllo con agenti o componenti su base naturale come repellenti contro gli insetti o insetticidi naturali (l'uso per la protezione delle scorte richiede l'autorizzazione in conformità alla legge sulla protezione delle piante):

- oli vegetali, oli essenziali (ad es. olio di lavanda), erbe aromatiche ed estratti di erbe;
- legno di quassia, estratto di neem;
- altri insetticidi su base naturale (le loro specifiche devono essere presentate a Bioland per l'autorizzazione prima dell'uso).

7.2.13.5.4 Misure chimiche

È consentito l'uso delle seguenti misure di controllo chimico (l'uso per la protezione delle scorte richiede un'autorizzazione ai sensi della legge sulla protezione delle piante):

- preparati a base di piretro naturale senza sinergizzanti chimico-sintetici in varie formulazioni (polvere, emulsione microincapsulata, concentrato, nebulizzazione) a seconda del tipo di parassita, del livello di infestazione e della situazione strutturale;
- uso di esche per roditori con anticoagulanti (derivati della cumarina) in una formulazione (paste, blocchi) resistente alla rimozione per il controllo dei roditori, a condizione che le esche siano collocate in cassette per esche sicure e stabili (depositi); si raccomanda di utilizzare cartoncini non tossici per il monitoraggio;
- esca in gel per il controllo di scarafaggi e formiche (i gel possono essere applicati solo in apposite cassette per esche nelle immediate vicinanze delle derrate).

7.2.13.6 Esecuzione e documentazione

La lotta antiparassitaria negli allevamenti a contratto Bioland deve essere effettuata solo da aziende specializzate il cui personale è in possesso di un certificato di competenza rilasciato dalla Camera di Commercio e Industria. Si raccomanda alle aziende agricole a contratto Bioland di non effettuare autonomamente la disinfestazione con preparati disponibili in commercio.

È necessario stipulare un accordo con l'azienda di disinfestazione incaricata, in cui quest'ultima si impegna nei confronti del cliente a eseguire solo interventi conformi alle direttive Bioland per la disinfestazione e a documentare integralmente gli interventi eseguiti in un protocollo di trattamento.

Se si utilizzano insetticidi, il protocollo di trattamento deve almeno comprendere quanto segue: nome dell'utilizzatore, luogo e data dell'intervento, aree di applicazione, organismo bersaglio, uso dell'agente (nome del prodotto, produttore se applicabile, ingrediente attivo con dettagli in % o simili del concentrato o dell'agente pronto all'uso, concentrazione di applicazione, classificazione secondo l'Ordinanza sulle sostanze pericolose), metodo di applicazione, misure di protezione e firma dell'utilizzatore e del cliente o utilizzatore del locale. Al protocollo devono essere allegate le schede di sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006.

L'operatore contrattuale è tenuto a presentare il protocollo di trattamento all'organismo di controllo per la revisione durante l'ispezione Bioland. È inoltre tenuto a mettere a disposizione del disinfestatore le direttive Bioland per la disinfestazione e tutte le modifiche o integrazioni senza che gli vengano richieste, soprattutto per il primo ordine.

Le proposte di lotta antiparassitaria dell'azienda specializzata incaricata o le misure ordinate dalle autorità che non sono conformi alle direttive di Bioland per la lotta antiparassitaria devono essere sottoposte a Bioland per la valutazione e l'approvazione.

7.3 | Direttive per la lavorazione specifiche per gruppo di prodotti

7.3.1 Prodotti di birreria

7.3.1.1 Nozioni di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione dei prodotti di birreria si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di birra, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), la legge sulla tassazione della birra, i regolamenti di attuazione e le istruzioni emanate in materia e l’Ordinanza sulla birra.

7.3.1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa linea guida comprende

- birre, birre analcoliche, birre leggere;
- bevande miste con birra, bevande al malto e bevande analcoliche a base di malto.

7.3.1.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.1.3.1 Informazioni generali

Si possono utilizzare solo gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.1.3.2 a 7.3.1.3.4. Per le bevande miste a base di birra, le bevande a base di malto e le bevande analcoliche a base di malto, si applicano in più anche le direttive sulla lavorazione specifiche per il gruppo di prodotti verdura e frutta. Quando si utilizzano ingredienti di origine agricola, è necessario osservare il capitolo 7.2.5.1, “Ingredienti di origine agricola”, delle Direttive generali per la trasformazione.

7.3.1.3.2 Ingredienti di origine agricola

Cereali:

- orzo, frumento, farro, segale, miglio, farro e piccolo farro (*Triticum monococcum*) da birra

Luppolo:

- luppolo naturale da varietà di luppolo aromatico

7.3.1.3.3 Ingredienti di origine non agricola

Acqua:

- acqua di fermentazione proveniente da una fonte d’acqua protetta da contaminazioni;
- almeno di qualità potabile e con un contenuto di nitrati inferiore a 25 mg/l;
- l’acqua di ammollo per la preparazione del malto nella qualità dell’acqua per la produzione della birra.

Lievito:

- Lievito fresco vivo senza additivi, prodotto in propria propagazione di lievito su mosto da materie prime aziendali.
- I lieviti di coltura puri dalla produzione convenzionale possono essere utilizzati per la propagazione.
- È preferibile produrre il proprio lievito piuttosto che acquistarlo da altri birrifici biologici o Bioland.

Colture di microrganismi:

- batteri lattici per l'acidificazione biologica durante la preparazione del mosto

7.3.1.3.4 Coadiuvanti tecnologici

- materiali filtranti come filtri in cellulosa o in tessuto, membrane prive di PVC
- diatomite lavata come coadiuvante di filtrazione
- latte di calce per l'addolcimento dell'acqua, gesso per l'indurimento dell'acqua
- acido carbonico di fermentazione di propria produzione, acido carbonico di sorgente, acido carbonico biogenico
- anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂), ossigeno (O₂)

7.3.1.4 Metodi di lavorazione**7.3.1.4.1 Stoccaggio e preparazione delle materie prime****Orzo da birra, frumento, farro, segale, miglio, piccolo farro (*Triticum monococcum*) da birra:**

Le materie prime vengono immagazzinate con un contenuto d'acqua inferiore al 14 %, una capacità germinativa di almeno il 98 % e un'energia germinativa superiore al 95 %. Le strutture di stoccaggio dei cereali Bioland devono essere etichettate in modo chiaro e inequivocabile in base al produttore, alla varietà e alla data di raccolta.

Luppolo:

I coni di luppolo vengono essiccati a un massimo di 55 °C fino a un contenuto d'acqua di circa l'11–12 % esclusivamente mediante calore indiretto e riempiti in balle, balle o confezioni sotto vuoto. Lo stoccaggio avviene in apposite celle frigorifere (preferibilmente a 0 °C). Il luppolo Bioland deve essere etichettato in modo chiaro e inequivocabile in base al produttore, alla varietà e alla data di raccolta. È consentita la trasformazione dei coni di luppolo in polvere e/o pellet di luppolo di tipo 90 o di tipo 45. La pellettizzazione viene effettuata a una temperatura massima di 52 °C (preferibilmente inferiore a 50 °C) per ridurre al minimo le perdite di acidi alfa. I pellet di luppolo sono confezionati in barattoli o pellet sottovuoto. I pellet pressati sottovuoto devono essere conservati a una temperatura massima di 10 °C (massimo 5 °C per la conservazione durante tutto l'anno). Anche i coni di luppolo possono essere confezionati sottovuoto per un ulteriore utilizzo.

Non è consentita la conservazione con lo zolfo.

Acqua di fermentazione:

È possibile effettuare un semplice trattamento, come è consentito per le acque minerali naturali. Questo include la rimozione di ferro e manganese mediante aerazione e la riduzione di un eccessivo contenuto di calcare naturale utilizzando latte di calce. È consentito il trattamento dell'acqua mediante osmosi inversa. È consentito anche disinfettare l'acqua per la birra filtrandola con membrane prive di PVC.

Non è consentita la filtrazione con carbone attivo o scambiatori di ioni e la sterilizzazione dell'acqua contaminata con raggi ultravioletti, ozono, ipoclorito o biossido di cloro.

7.3.1.4.2 Maltaggio

Il birrifico avvia la germinazione dei cereali nella propria malteria o si rifornisce di malto prodotto secondo le direttive Bioland.

Prima del maltaggio, i cereali vengono accuratamente puliti e selezionati. La percentuale di semi di erbe infestanti (i cosiddetti semi neri) non deve superare l'1 %. I cereali vengono poi lavati con acqua in contenitori di ammollo e fatti germogliare su di un'aia oppure nei cassoni di germinazione. Il grano germogliato viene essiccato esclusivamente a basse temperature in un essiccatoio a riscaldamento indiretto e quindi a bassa emissione di inquinanti.

Non è consentita la solforazione del malto.

L'obiettivo è quello di produrre il malto Bioland solo nelle malterie che lavorano esclusivamente o in misura significativa cereali provenienti da agricoltura biologica.

7.3.1.4.3 Processo di birrificazione

Sono consentiti tutti i comuni processi di produzione della birra che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.1.3.2 a 7.3.1.3.4. Le caratteristiche speciali dei singoli processi sono elencate separatamente.

Cottura del mosto:

La qualità delle birre di alta qualità è garantita in particolare dall'acidificazione organica. Le specialità di birra Bioland possono essere migliorate con microrganismi che formano prevalentemente acido lattico destrorotatorio.

Non è consentito il riutilizzo di residui di luppolo e di lievito compresso, né l'accelerazione artificiale della produzione di mosto.

Fermentazione e maturazione:

La fermentazione avviene con metodi tradizionali (fermentazione primaria e secondaria separate). Per le birre di alta fermentazione, è consentita una fermentazione principale calda indotta dal lievito, tradizionalmente in bottiglia, in barile o in botte.

Non sono ammessi processi di fermentazione rapida come la fermentazione a caldo (temperature superiori a 12 °C per le birre a bassa fermentazione), la fermentazione sotto pressione, la fermentazione agitata e il processo Nathan, né processi di maturazione rapida, in particolare la conservazione a caldo.

Chiarificazione:

La chiarificazione avviene in gran parte automaticamente durante lo stoccaggio e la stagionatura. Non sono ammessi ausili per la chiarificazione come trucioli di legno, "trucioli organici" impregnati di pece e fogli di alluminio.

Filtrazione, conservazione e imbottigliamento:

La conservazione si ottiene filtrando le birre mature. Come coadiuvanti di filtrazione sono autorizzati la diatomite lavata, gli strati di cellulosa privi di amianto e PVP (filtrazione a strati) e le membrane prive di PVC (filtrazione a setaccio). La terra di diatomite deve essere analizzata per verificare il contenuto di metalli pesanti. I materiali filtranti tessili (per esempio il cotone) devono essere analizzati per verificare l'eventuale contenuto di pesticidi.

A lungo termine, l'obiettivo è quello di rinunciare agli ausili di filtrazione non rigenerabili.

Per le birre è consentita la pastorizzazione rapida seguita da un rapido raffreddamento.

Non sono ammessi mezzi per prolungare artificialmente la durata di conservazione. Questi includono, in particolare, la stabilizzazione proteica, per esempio con preparati a base di acido silicico, polivinilpolipirrolidone (PVPP) e bentoniti. Non sono consentiti il riempimento a caldo e la filtrazione per sterilizzazione.

La pastorizzazione completa è consentita per le birre analcoliche, le birre leggere, le bevande miste a base di birra, le bevande di malto e le bevande analcoliche a base di malto.

Non è consentito misurare il livello di riempimento con raggi radioattivi.

Raffinamento:

Non è consentita la correzione di difetti gustativi e visivi, ad esempio l'eliminazione degli aromi spenti mediante lavaggio con acido carbonico e filtri a carbone attivo o la regolazione del colore con estratto di malto tostato.

Produzione di specialità di birra:

È consentito l'uso di estratto di malto tostato di produzione biologica per la produzione di birre speciali scure.

Non sono ammessi tutti i metodi per ridurre artificialmente il contenuto alcolico naturale e per correggere il gusto.

7.3.1.5 Imballaggio

Sono ammessi i seguenti imballaggi, materiali di imballaggio e materiali di confezionamento:

- barili riutilizzabili in acciaio inox e legno,
- bottiglie di vetro riutilizzabili senza rivestimento in stagnola,
- chiusure con sigillante privo di PVC,
- etichette con colori privi di metalli pesanti o a basso contenuto degli stessi,
- casse per birra realizzate con materiali ecologici (in polietilene a bassa pressione con additivi privi di metalli pesanti) se acquistate nuove.

L'obiettivo è quello di standardizzare gli imballaggi individuali e per il trasporto.

7.3.1.6 Pulizia e igiene

Approvati per la pulizia e la disinfezione:

- acido peracetico,
- perossido di idrogeno,
- idrossido di sodio (solo con additivi privi di fosfati),
- sapone molle,
- acido solforoso,
- acido nitrico diluito (1–2 %),
- alcool.

7.3.1.7 Assicurazione di qualità

Devono essere prelevati controcampioni di tutte le materie prime e conservati per almeno 12 mesi. Anche i campioni dei prodotti finiti devono essere prelevati e conservati fino alla data di scadenza. Il contenuto di nitrati nell'acqua di produzione della birra viene controllato annualmente. Tra un controllo e l'altro vengono effettuati regolarmente test rapidi. Il luppolo deve essere sottoposto a test casuali per verificare il contenuto di rame e di pesticidi. I test vengono eseguiti da un laboratorio di analisi accreditato in conformità con lo stato dell'arte.

7.3.2 Pane e prodotti da forno

7.3.2.1 Principi di base

Le direttive Bioland per la lavorazione del pane e dei prodotti da forno si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di pane e prodotti da forno, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), nonché le direttive del Codice alimentare tedesco per il pane e i piccoli prodotti da forno e i prodotti da forno fini.

7.3.2.2 Campo di applicazione

Il pane e i prodotti da forno ai sensi delle presenti direttive comprendono

- pane e piccoli prodotti da forno,
- prodotti da forno fini (compresa la panetteria di lunga conservazione).

7.3.2.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.2.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.2.3.2 a 7.3.2.3.5.

7.3.2.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.2.3.2.1 Aromi

- oli essenziali ecologicamente certificati (olio di arancia) ed estratti aromatici

7.3.2.3.3 Ingredienti di origine non agricola

7.3.2.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi

- Colture di microrganismi che, se disponibili, sono state propagate su substrati organici:
 - lievito madre da lievitazione interna dell’azienda; per i vantaggi qualitativi e nutrizionali-fisiologici (per esempio, la riduzione dell’acido fitico), va privilegiata una lievitazione avvenuta all’interno dell’azienda;
 - lievito madre, lievito madre essiccato acquistato (con certificazione biologica);
 - fermento da forno (certificato biologico);
 - lievito e prodotti di lievito certificati biologici.
- Gli enzimi non sono ammessi per la lavorazione o la produzione di pane e prodotti da forno.

7.3.2.3.3.2 Additivi alimentari

- lecitina nativa, non modificata, certificata biologica (E 322)
- agenti lievitanti chimici:
 - lievito in polvere a base di acido tartarico e bicarbonato di sodio;
 - bicarbonato di sodio (E 500), tartrato di sodio (E 335)
(Dal 1° gennaio 2027 solo da produzione biologica);
 - Tartrato di potassio (crema di tartaro) (E 336)
(Dal 1° gennaio 2027 solo da produzione biologica);
 - potassa (carbonato di potassio, E 501);
 - carbonato d'ammonio (miscele di carbonato acido di ammonio, E 503; carbonato di ammonio, E 503; carbammato di ammonio).
- agar-agar (E 406)
- farina di semi di carrube (E 410), solo da produzione biologica
- gomma di guar (E 412), solo da produzione biologica
- pectina, non amidata (E 440i)
- idrossido di sodio (E 524) (per il trattamento superficiale dei Laugengebäck, ossia prodotti da forno ottenuti grazie all'immersione in una miscela di acqua e soda caustica)
- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂)

7.3.2.3.4 Agenti lievitanti

Sono autorizzati agenti lievitanti biologici certificati senza enzimi tecnici.

7.3.2.3.5 Coadiuvanti tecnologici

- agenti distaccanti (certificati biologici; questo vale anche per i loro relativi ingredienti di origine agricola):
 - oli e grassi vegetali (non idrogenati, preferibilmente monovarietalì)
 - farine di cereali
 - amido nativo, amido modificato fisicamente (amido pregelatinizzato)
 - lecitina nativa non modificata
 - cera d'api e cera di carnauba

7.3.2.4 Stoccaggio e trasporto

I prodotti biologici devono essere immagazzinati e trasportati in modo da ridurre al minimo il deterioramento della qualità, l'inquinamento e l'impatto ambientale. I percorsi di trasporto devono essere il più possibile brevi. Un'etichettatura inequivocabile durante lo stoccaggio, la lavorazione e il trasporto è particolarmente necessaria per le aziende che immagazzinano, lavorano e trasportano sia prodotti biologici che convenzionali, soprattutto attraverso un'etichettatura chiara dei contenitori di stoccaggio e un'etichettatura completa per il trasporto.

Il trasformatore deve assicurarsi che vengano utilizzati contenitori per il trasporto adatti ai prodotti alimentari.

7.3.2.5 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti i processi comuni per la produzione di pane e prodotti da forno che utilizzano gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici elencati ai capitoli da 7.3.2.3.2 a 7.3.2.3.4.

Il cruschetto o la farina non devono essere riscaldati oltre i 40 °C durante il processo di macinazione. Quando si acquista un mulino per la macinazione interna, è importante assicurarsi che l'attrezzatura tecnica garantisca che la temperatura di macinazione rimanga al di sotto dei 40 °C anche durante l'uso intensivo.

7.3.2.6 Imballaggio

Per il pane e i prodotti da forno sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali di confezionamento e materiali d'imballaggio:

- carta, possibilmente non sbiancata e non lisciata;
- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- pergamina;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET); pellicola preferibilmente in monomateriale; pellicole rivestite di alluminio solo per prodotti (per esempio fette biscottate) che devono essere confezionati a tenuta stagna;
- lamiera stagnata;
- altro (fermagli, etichette, ecc.).

7.3.2.7 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

L'obbligo di cui al capitolo 7.2.10.1, "Controcampioni delle direttive generali per la trasformazione", di prelevare un controcampione da ogni partita di materie prime consegnate e dai prodotti trasformati non si applica ai panettieri.

7.3.2.8 Etichettatura e dichiarazione

Le cialde (commestibili) per l'etichettatura devono essere almeno certificate biologiche. Il pane e i prodotti da forno Bioland possono essere etichettati come prodotti da forno integrali solo se sono prodotti con farine e cruschetto integrali al 100 %. Ciò deve essere osservato anche quando si utilizza il pane avanzato Bioland. L'uso del marchio Bioland nelle vendite deve essere proporzionato alla quota di prodotti Bioland nell'assortimento complessivo. L'uso continuo del marchio Bioland nella pubblicità interna ed esterna e sui materiali di imballaggio richiede che venga offerta regolarmente una selezione di prodotti da forno Bioland. Il marchio Bioland deve essere utilizzato nei locali di vendita in diretta connessione spaziale con i prodotti Bioland. Nel caso di prodotti da forno sfusi, deve essere realizzata un'etichettatura chiara del prodotto con il marchio Bioland.

7.3.3 Uova e prodotti a base di uova

7.3.3.1 Principi di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione delle uova e degli ovoprodotti si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di ovoprodotti, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LBFG) e le direttive del Codice alimentare tedesco.

7.3.3.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente direttiva comprende le uova e gli ovoprodotti di galline, anatre, oche, tacchini, faraone e quaglie. Gli ovoprodotti ai sensi della presente direttiva sono prodotti,

- a base di uova, dei loro vari componenti o di loro miscele, come uova sode, sgusciate e colorate, uova liquide pastorizzate come uova intere, tuorlo o albume, prodotti a base di uova essiccate;
- a cui vengono aggiunti altri alimenti o ingredienti, purché la proporzione di questi ingredienti non sia predominante (preparazioni a base di uova).

Anche la selezione, l’imballaggio e l’immissione sul mercato delle uova rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva.

7.3.3.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.3.3.1 Informazioni generali

Per gli ovoprodotti possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.3.3.2 a 7.3.3.4.

La seguente regola si applica anche all’uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica: le uova Bioland possono essere selezionate, confezionate e immesse sul mercato solo da aziende e società che utilizzano esclusivamente uova Bioland e biologiche e che hanno stipulato un contratto di produzione o trasformazione.

7.3.3.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.3.3.2.1 Aromi

L’uso di aromi non è consentito nella produzione di prodotti a base di uova.

7.3.3.3.3 Ingredienti di origine non agricola**7.3.3.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi**

L'uso di colture di microrganismi ed enzimi non è consentito per la produzione di prodotti a base di uova.

7.3.3.3.3.2 Additivi alimentari e coloranti per uova

- colori naturali e materiali di rivestimento naturali
- citrato di sodio (E 331) (per uova sode e sgusciate)

7.3.3.3.4 Coadiuvanti tecnologici

L'uso di coadiuvanti tecnologici non è consentito per la produzione di prodotti a base di uova.

7.3.3.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti i metodi standard per la produzione di prodotti a base di uova che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.3.3.2 a 7.3.3.4.

7.3.3.5 Imballaggio

Per le uova e gli ovoprodotti sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali di confezionamento e materiali d'imballaggio:

- cartoncino;
- imballaggio in cartone, rivestito su uno o entrambi i lati con polietilene (PE);
- PE e PP (per esempio come pellicole, sacchi o secchi);
- altro (es. chiusure, etichette).

7.3.3.6 Assicurazione di qualità

I controcampioni devono essere prelevati dai prodotti trasformati, etichettati con la data di produzione e, se del caso, con l'identificazione del lotto e conservati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione. L'obbligo di cui al capitolo 7.2.10.1, "Controcampione", delle direttive generali per la trasformazione, di prelevare un campione di conservazione da ogni lotto di materie prime consegnate, non si applica ai produttori di ovoprodotti.

7.3.4 Carne e prodotti a base di carne

7.3.4.1 Principi di base

Le direttive Bioland per la lavorazione della carne e dei prodotti a base di carne si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per il trasporto e la macellazione degli animali, nonché per la lavorazione e l’etichettatura della carne e dei prodotti a base di carne, in particolare la Legge sulla protezione degli animali, l’Ordinanza sul trasporto degli animali, l’Ordinanza sulla macellazione degli animali, Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB) e da esso l’Ordinanza sull’igiene della carne, l’Ordinanza sulla carne, l’Ordinanza sulla carne macinata, l’Ordinanza sull’etichettatura degli alimenti, il Regolamento (CE) n. 1760/2000 (...) sull’etichettatura della carne bovina e dei prodotti a base di carni bovine (...) e le direttive pertinenti del Codice alimentare tedesco.

7.3.4.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa direttiva comprende la carne e i prodotti a base di carne come definiti nelle direttive del Codice alimentare tedesco. Per i prodotti con aggiunta di carne e prodotti a base di carne, questa direttiva si riferisce alla percentuale di carne e di prodotti a base di carne.

7.3.4.3 Trasporto e macellazione

7.3.4.3.1 Considerazioni generali

Il trasporto di carcasse è preferibile al trasporto di animali vivi.

In linea di principio, devono essere adottate tutte le misure per ridurre al minimo lo stress, il dolore e la sofferenza e, in particolare, la paura degli animali, dal caricamento degli animali da macello alla macellazione. A tal fine, è necessario promuovere il senso di responsabilità di tutte le persone coinvolte e assicurarsi che il personale addetto al trasporto e/o alla macellazione disponga delle competenze necessarie.

È vietato l’utilizzo di pungoli elettrici, di strumenti per picchiare gli animali o altri mezzi per incitarli a muoversi.

Ogni animale o gruppo di animali deve essere identificabile in ogni tappa del trasporto e del processo di macellazione.

7.3.4.3.2 Trasporto di animali da macello

Le distanze tra l’azienda agricola e il macello devono essere ridotte al minimo e devono essere preferiti i macelli regionali. Il trasporto di carcasse deve essere privilegiato rispetto al trasporto di animali vivi. Il tempo di trasporto al macello non deve superare le 8 ore; in singoli casi possono essere concesse eccezioni in base alle direttive di Bioland. L’obiettivo è di non superare un tempo di trasporto di 4 ore e una distanza di trasporto di 200 km per gli animali vivi.

Gli animali devono essere sufficientemente abbeverati prima del carico. Quando si somministra il foraggio, si deve tenere conto del momento della macellazione.

Occorre tenere conto delle diverse esigenze delle varie specie animali e delle condizioni climatiche. Soprattutto in caso di clima caldo, è necessario evitare lunghi periodi di sosta, parcheggiare

il veicolo all'ombra durante le pause necessarie per il trasporto e fornire agli animali acqua a sufficienza. Se possibile, il trasporto dovrebbe avvenire al mattino presto o di notte.

Le attrezzature di trasporto devono essere dotate di un pavimento antiscivolo e non riflettente. Durante il processo di carico, tutti i percorsi di carico e le attrezzature di trasporto devono essere illuminati.

Gli animali non devono essere trattati con tranquillanti o stimolanti sintetici prima o durante il trasporto.

Sono elencate di seguito indicazioni particolari per le varie specie animali.

Ruminanti:

- la superficie di trasporto deve essere ricoperta di lettiera,
- gli animali in lattazione devono essere munti prima di essere caricati,
- carico e scarico devono essere effettuati in modo delicato,
- animali maschili sessualmente maturi devono essere trasportati separatamente da animali femminili della stessa specie.

Suini:

- la superficie di trasporto deve essere ricoperta da lettiera,
- carico e scarico devono essere effettuati modo delicato (ad es. con scudi e griglie per dirigere gli animali),
- se possibile, condurre gli animali dal buio alla luce,
- dividerli per gruppi da ingrasso e provenienza; se vengono trasportati insieme, dividerli con pareti divisorie.

Pollame:

- i contenitori devono essere oscurati, ben ventilati e sufficientemente alti.

7.3.4.3.3 Consegna e trasferimento al macello

Gli animali devono essere scaricati il prima possibile dopo l'arrivo al macello e condotti nelle aree di riposo. Nel caso di mattatoi che macellano contemporaneamente animali di produzione convenzionale e biologica, è essenziale garantire una separazione spaziale o temporale.

Il passaggio al macello deve avvenire in piccoli gruppi, su percorsi rettilinei e terreni sicuri. Gli animali devono essere guidati con attenzione, sfruttando l'istinto di branco. Gli ausili alla guida autorizzati possono essere utilizzati solo per guidare gli animali e solo per brevi periodi.

7.3.4.3.4 Periodi di stabulazione e di riposo prima della macellazione

La pianificazione prima della macellazione vera e propria deve essere orientata a ridurre al minimo i tempi di attesa al macello. I tempi di riposo necessari devono essere almeno sufficientemente lunghi da consentire agli animali di ridurre lo stress del trasporto. Tutti gli animali devono avere libero accesso agli abbeveratoi durante il periodo di riposo.

Gli animali devono disporre di spazi idonei e sufficientemente ampi (dove possano sdraiarsi e riposare comodamente) con un'adeguata protezione dalle intemperie, pavimenti antiscivolo, preferibilmente con strame, e ventilazione. Gli animali che presentano un rischio di lesioni reciproche a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere stabulati separatamente. Le caratteristiche speciali delle singole specie animali sono elencate di seguito.

Ruminanti:

- Gli animali in lattazione devono essere inviati al macello entro 14 ore dall'ultima mungitura.

Suini:

- I suini devono essere spruzzati d'acqua per calmarli e per raffreddarli in caso di temperature ambientali elevate (se necessario, non utilizzare lo strame in caso di temperature ambientali elevate).

7.3.4.3.5 Macellazione e sezionamento

Durante l'intero processo di macellazione, sezionamento e ulteriore lavorazione, deve essere garantita una rigorosa separazione delle carcasse o della carne Bioland da altre carcasse o carni, al fine di escludere influenze o contaminazioni. Ciò deve essere garantito in particolare da un'adeguata organizzazione dei processi produttivi e da una sufficiente pulizia e disinfezione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

Tutti gli animali devono essere storditi in modo efficace. I dispositivi di stordimento devono essere perfettamente funzionanti.

Dopo lo stordimento, gli animali devono essere completamente dissanguati in tempi brevi.

Le caratteristiche speciali delle singole specie animali sono elencate di seguito.

Ruminanti:

- I ruminanti devono essere storditi con la testa sufficientemente fissa utilizzando dispositivo a proiettile captivo penetrante; per gli ovini e i caprini è consentita anche l'elettro-narcosi. I bovini possono essere storditi con un colpo di pistola in presenza del consenso dell'autorità competente.

Suini:

- I suini devono essere storditi con elettro-narcosi; in casi eccezionali e giustificati Bioland può consentire lo stordimento con CO₂, a condizione che lo stordimento efficace del singolo animale sia garantito da misure adeguate (ad esempio, gruppi omogenei).

7.3.4.4 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici**7.3.4.4.1 Informazioni generali**

Si possono utilizzare solo gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.4.4.2 a 7.3.4.4.4.

7.3.4.4.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L'uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata e in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l'autorizzazione all'uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

Le norme speciali qui menzionate si applicano ai seguenti gruppi di ingredienti:

- per la produzione di salsicce di sangue e fegato, il sangue e il fegato degli animali allevati con metodo biologico devono essere raccolti separatamente. La raccolta separata deve essere sempre tracciabile e controllabile.
- Per l'utilizzo di preparati vegetali, è necessario rispettare le schede informative dei macellai convenzionati Bioland.

7.3.4.4.2.1 Aromi

- estratti di aromi (per es. estratti di spezie) e oli essenziali certificati ecologicamente

7.3.4.4.3 Ingredienti di origine non agricola**7.3.4.4.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi**

Colture di microrganismi che, se disponibili, sono state propagate su substrati organici:

- tutti i fermenti lattici e di maturazione comunemente utilizzati nella produzione di salsicce crude.

Enzimi:

- L'uso di enzimi non è consentito per la produzione di prodotti a base di carne.

7.3.4.4.3.2 Additivi alimentari

- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂)
- lattato di sodio (E 325) per il trattamento di budelli naturali
- citrato di sodio (E 331) come coadiuvante di taglio per la lavorazione di carni non calde dalla macellazione e per prevenire la coagulazione del sangue
- fumo di legno e ramoscelli non trattati, di erica e di semi di conifere, anche contenenti spezie; fumo di condensato di fumo primario purificato di legno e ramoscelli non trattati

7.3.4.4.4 Ausiliari tecnologici

- anidride carbonica
- azoto
- composti per immersione (a base di olio vegetale ecologicamente certificato o di cera d'api ecologicamente certificata)

7.3.4.5 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti i metodi comuni per il trattamento delle carni e la produzione di prodotti a base di carne che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.4.4.2 a 7.3.4.4.4.

Inoltre, le seguenti procedure non possono essere utilizzate:

- estrazione di carne recuperata meccanicamente,
- produzione di prodotti consistenti di tagli di carne combinati,
- trattamento pressurizzato o ad alta pressione di carne e prodotti a base di carne con ossigeno.

Per quanto riguarda i singoli metodi di lavorazione, è necessario osservare le seguenti particolarità:

Produzione di gelatine:

Solo l'aspic naturale e impasti di cotenna di maiale sminuzzata e bollita sono autorizzati per la produzione di carne in gelatina.

Salagione:

È consentita la salatura naturale con il processo di stagionatura a secco o a umido.

Affumicatura:

È consentito affumicare a freddo, a caldo e a temperatura elevata. Non è consentita l'affumicatura nera.

7.3.4.6 Stoccaggio e trasporto

Un'etichettatura inequivocabile durante lo stoccaggio, la lavorazione e il trasporto di carcasse, semilavorati e prodotti finiti è particolarmente necessaria per le aziende che conservano, lavorano e trasportano prodotti convenzionali e biologici. È necessario garantire un'etichettatura chiara per il trasporto.

7.3.4.7 Imballaggio

Per la carne e i prodotti a base di carne sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali e materie di imballaggio:

- budello per salsicce;
- budelli naturali (prodotti nella propria azienda agricola, sono preferibili a quelli artificiali);
- involucri artificiali a base di prodotti naturali rigenerati; involucri artificiali a base di idrato di cellulosa (budelli di cellulosa, budelli di fibra di cellulosa; se disponibili, preferibilmente senza rivestimento PVDC);
- budelli artificiali in vera pergamena (budelli di carta); budelli artificiali di proteine indurite (budelli in fibra di pelle);
- budelli artificiali sintetici; budelli artificiali in polietilene tereftalato (PET), poliammidi (PA), polipropilene (PP) o polietilene (PE);
- pellicole singole o stratificate;
- contenitori per conserve (vetro, latta, banda stagnata);
- pellicole, sacchetti o coppe di plastica priva di plastificanti (polietilene (PE), poliammide (PA) e polipropilene (PP)), singolarmente o come foglio stratificato;
- carta pergamena (anche rivestita di cera);
- vassoi per l'imballaggio realizzati con pasta di legno macinato;
- altri materiali di imballaggio (coperchi twist-off, chiusure a clip, etichette).

7.3.4.8 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

La qualità della carne e dei prodotti a base di carne è influenzata da diverse fasi (produzione, trasporto, macellazione, sezionamento, lavorazione). Per valutare la qualità della carne si utilizzano principalmente caratteristiche microbiologiche, tossicologiche e biochimico-fisiche.

Le seguenti misure garantiscono una perfetta qualità microbiologica della carne:

- condizioni igieniche impeccabili in azienda (macello, macelleria, vendita) e per il personale;
- macellazione pulita delle carcasse;
- un adeguato controllo della temperatura durante l'acquisizione, il sezionamento, lo stoccaggio, la lavorazione e la distribuzione;
- separazione delle aree "pulite" e "non pulite" durante il processo di macellazione;
- pulizia e disinfezione adeguate.

A causa delle sufficienti disposizioni di legge e della natura deperibile della merce grezza, l'obbligo di prelevare un controcampione da ogni lotto di merce grezza consegnata, previsto dal capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto" delle direttive generali per la trasformazione, non si applica. I controcampioni devono essere prelevati dai prodotti trasformati (solo le conserve nelle vendite in più fasi) e conservati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione.

7.3.4.9 Etichettatura e dichiarazione

Nel caso di merci non confezionate, un elenco completo e aggiornato di tutti gli ingredienti dei prodotti Bioland deve essere tenuto sempre a disposizione dei clienti per eventuali richieste.

7.3.5 Frutta e verdura

7.3.5.1 Principi di base

Le direttive Bioland per la trasformazione di frutta e verdura si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la lavorazione di frutta e verdura, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB) e le direttive del Codice alimentare tedesco.

7.3.5.2 Campo di applicazione

Verdure e prodotti vegetali, come ad esempio:

Verdure fresche e insalate, germogli e semi germinati, verdure congelate, preparazioni di verdure congelate, verdure essiccate, verdure sterilizzate, verdure latte-fermentate, verdure sottaceto, minestrone e zuppe di verdure (piatti pronti), succhi e bevande vegetali non fermentati e fermentati con acido lattico, succhi di verdura concentrati, concentrati di verdura e di pomodoro, melassa, salse da condimento e brodi a base di verdure, ketchup, chutney, senape, preparazioni a base di rafano, patate e prodotti a base di patate (ad es. patate sbucciate, patatine fritte), alimenti coloranti (ad es. succo di barbabietola).

Frutta e prodotti a base di frutta, ad esempio:

Frutta fresca, frutta congelata, frutta secca, polpa di frutta, purea di frutta, passata di frutta, riduzione di frutta, salse di frutta, marmellate, gelatine di frutta, confetture, preparati di frutta, composte, frutta stufata, frutta candita, aceto di frutta, frutta sottaceto, mostarda di frutta, succhi di frutta, nettari di frutta a base di frutta con succo acido, bevande a base di succo di frutta diretto senza zuccheri aggiunti, bevande alla frutta, succo di frutta concentrato, sciroppo di frutta, nettare di frutta, succo di frutta fermentato con acido lattico, condimenti (ad esempio chutney di frutta), frutta fermentata con acido lattico, alimenti coloranti.

La vinificazione di succhi di frutta non rientra nell’ambito di queste direttive.

7.3.5.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.5.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.5.3.2 a 7.3.5.3.4.

7.3.5.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.5.3.2.1 Aromi (solo per le preparazioni a base di frutta nei prodotti lattiero-caseari)

- estratti di aromi, estratti del frutto da cui prendono il nome, oli essenziali (ove disponibili, solo estratti di aromi certificati biologici)
- aromi naturali

I trasformatori a contratto di Bioland si sforzano di utilizzare preferibilmente alimenti e aromi o estratti di frutta provenienti da produzione biologica per l'aromatizzazione e di evitare per quanto possibile gli estratti aromatici o gli aromi naturali convenzionali. Non è consentito l'uso di aromi per imitare le materie prime o per ovviare a difetti di qualità.

Le sostanze aromatizzanti naturali devono essere ottenute da alimenti vegetali, di preferenza esclusivamente o quasi esclusivamente dal frutto caratteristico (aromi FTNF/From The Named Fruit), acquisite fisicamente o mediante estrazione con prodotti alimentari idonei (ad es. olio, etanolo), acqua o anidride carbonica. Gli altri componenti delle sostanze aromatizzanti (ad i vettori) devono essere conformi all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 2021/1165.

7.3.5.3.3 Ingredienti di origine non agricola

7.3.5.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi

- Colture di microrganismi che, se disponibili, sono state propagate su substrati organici:
 - colture starter (tutte le colture di microrganismi comunemente utilizzate per la lavorazione di ortaggi e frutta)
 - estratto di lievito (solo estratto di lievito certificato biologico) (solo per minestrone e zuppe di verdure, succhi di verdure, salse di condimento e brodi a base di verdure)
- Enzimi:
 - Gli enzimi sono ammessi solo nella spremitura di frutti di bosco e uva rossa e nella produzione di succhi densi, polpa di verdure, succo di sedano e di patate e succo di zucca; gli enzimi devono poi essere inattivati mediante riscaldamento.

7.3.5.3.3.2 Additivi alimentari

- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂)
- pectina, non amidata (E 440i)
- agar-agar (E 406)
- farina di semi di carrube (E 410), solo da produzione biologica
- gomma di guar (E 412), solo da produzione biologica
- acido ascorbico (E 300) per inibire l'ossidazione (solo per succo d'uva, prodotti a base di patate, pasta per gnocchi e preparazioni a base di rafano; altri campi di applicazione richiedono l'autorizzazione di Bioland)
- acido citrico (E 330) per inibire l'ossidazione (solo per i prodotti a base di patate)
- citrato di calcio (E 333) (solo per marmellate, gelatine, creme spalmabili e preparati di frutta)
- fumo di legno e ramoscelli non trattati, di erica e di semi di conifere, anche contenenti spezie; fumo di condensato di fumo primario purificato di legno e ramoscelli non trattati

7.3.5.3.4 Coadiuvanti tecnologici

- materiali filtranti come filtri in cellulosa o in tessuto
- terra di diatomite e perlite non attivata come coadiuvanti di filtrazione (terra di diatomite e perlite solo per succo di frutta concentrato, succo di pera e succo d'uva; perlite solo per succo di barbabietola e sedano e succo di varietà di zucca)
- gelatina alimentare, bentonite e soluzione di silice come agenti chiarificanti (solo per succo di frutta concentrato, succo di pera e succo d'uva)
- anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂)
- agente distaccante: oli e grassi vegetali (non esterificati, non idrogenati, certificati biologici)

7.3.5.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti i metodi standard per la trasformazione di ortaggi e frutta che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.5.3.2 a 7.3.5.3.4.

Nella produzione di succhi di frutta, la qualità speciale Bioland è definita da succhi di frutta freschi di spremuta, torbidi (naturalmente torbidi) e senza zuccheri aggiunti. In casi eccezionali e giustificati, Bioland può autorizzare la produzione di succhi di frutta limpidi oltre al succo di pera e d'uva, utilizzando i coadiuvanti di chiarificazione e filtrazione elencati nel capitolo 7.3.5.3.4, "Coadiuvanti tecnologici".

Inoltre, non è consentito l'uso delle seguenti procedure:

- produzione di succo di frutta da concentrato,
- uso di scambiatori di ioni e resine adsorbenti nella produzione di succhi di frutta.

7.3.5.5 Preparazione, conservazione e trasporto

Le seguenti disposizioni si applicano alle aziende (ad esempio, alle cooperative frutticole) che raccolgono e trasformano frutta da tavola biologica e convenzionale:

La frutta Bioland può essere conservata in cassette di legno solo se sono nuove o se vengono utilizzate esclusivamente per la frutta Bioland. Possono essere utilizzate anche cassette di plastica precedentemente pulite con getto di vapore o acqua ad alta pressione. È consentito svuotare le cassette in vasche di immersione negli impianti di selezione, ma prima l'acqua deve essere cambiata e la vasca di immersione deve essere pulita a fondo. Durante la cernita della frutta da tavola, è necessario redigere un registro di cernita e confezionamento che riporti la qualità e altre caratteristiche rilevanti, nonché la data, l'ora e le quantità corrispondenti. Queste informazioni vengono utilizzate per controllare il flusso delle merci.

Sono consentite la conservazione a freddo, il controllo dell'umidità e la conservazione in atmosfera controllata. Non sono ammessi additivi chimici nell'aria della cella.

7.3.5.6 Imballaggio

Per i prodotti ortofrutticoli e i prodotti da essi derivati sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali e sostanze di imballaggio:

- contenitore in acciaio inox;
- bottiglie e barattoli di vetro;
- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET) e materiali da imballaggio
- realizzati con questi materiali; pellicole preferibilmente come monomateriale;
- banda stagnata;
- terracotta;
- foglio di alluminio, anche con rivestimento interno (solo per prodotti che devono essere imballati a tenuta stagna);
- cassette di legno, lana di legno;
- altro (chiusure, etichette).

7.3.5.7 Assicurazione di qualità

Il trasformatore deve adottare misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle norme generali per la trasformazione. L'obbligo di cui al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto" delle norme generali per la trasformazione, di prelevare controcampione da ogni lotto di materie prime consegnate, non si applica ai trasformatori di frutta e verdura.

7.3.5.8 Etichettatura e dichiarazione

Si applica la seguente regola aggiuntiva: se viene aggiunto zucchero, la quantità deve essere indicata in grammi per 100 g.

7.3.6 Cereali e prodotti a base di cereali

7.3.6.1 Principi di base

Le direttive Bioland per la lavorazione dei cereali e dei prodotti derivati si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di cereali e prodotti a base di cereali, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB).

7.3.6.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa direttiva comprende

- cereali, prodotti a base di cereali macinati e fiocchi di cereali;
- alimenti prodotti con gli stessi, ad esempio cereali per la prima colazione come muesli, croccanti, fiocchi o pops, spuntini, preparati per prodotti da forno dolci o salati, miscele secche con un contenuto significativo di cereali (ad esempio polpette, risotti), amido nativo, amido pregelatinizzato, glutine vitale, caffè di cereali o malto.

Le creme spalmabili, polveri per budini o altri prodotti a base di cereali che non sono tipicamente considerati prodotti a base di cereali non sono coperti dalla presente direttiva.

7.3.6.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.6.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.6.3.2 a 7.3.6.3.4.

7.3.6.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola in qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione

7.3.6.3.2.1 Aromi

- oli essenziali ecologicamente certificati, esempio olio d’arancia, ed estratti aromatici

7.3.6.3.3 Ingredienti di origine non agricola

7.3.6.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi

Colture di microrganismi che, se disponibili, sono state propagate su substrati organici:

- colture di batteri lattici;
- lievito madre, lievito madre essiccato (certificato biologico);
- lievito e prodotti a base di lievito, esempio estratto di lievito e fiocchi di lievito (se disponibili, utilizzare lievito e prodotti a base di lievito certificati biologici).

Gli enzimi non sono ammessi per la lavorazione o la produzione di prodotti a base di cereali.

7.3.6.3.2 Additivi alimentari

- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂)
- lievito in polvere tartarico a base di bicarbonato di sodio, idrogenocarbonato di sodio (E 500) (solo per miscele da forno)
- tartrato di sodio (E 335) (dal 1° gennaio 2027 solo da produzione biologica) (solo per miscele da forno)
- tartrato di potassio (crema di tartaro, E 336) (dal 1° gennaio 2027 solo da produzione biologica) (solo per miscele da forno)
- lecitina nativa, non modificata, certificata biologica (E 322) (solo per le miscele da forno)

7.3.6.3.4 Ausiliari tecnologici

- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂)

7.3.6.4 Metodi di lavorazione

Sono autorizzati i processi abituali per la pulizia e la macinazione dei cereali, per l'ulteriore trasformazione dei prodotti cerealicoli macinati e in fiocchi e per la fabbricazione di prodotti cerealicoli soggetti al campo di applicazione della presente direttiva, utilizzando gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.6.3.2 a 7.3.6.3.4.

Non è consentita la seguente procedura:

- Produzione di amido modificato chimicamente ed enzimaticamente (ad eccezione dei prodotti di saccarificazione dell'amido).

7.3.6.5 Imballaggio

Per i cereali e i prodotti a base di cereali sono ammessi i seguenti imballaggi, materiali e sostanze di imballaggio:

- vetro;
- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacrilico, poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET) e materiali di imballaggio realizzati con questi materiali; pellicola preferibilmente come monomateriale. L'uso di PP rivestito di acrilico o PVOH è possibile in singoli casi giustificati, previa autorizzazione di Bioland. In questo caso, il trasformatore è tenuto a cercare un materiale sostitutivo che sia conforme alle direttive.
- imballaggi tessili (testati per le sostanze nocive);
- altro (es. chiusure, etichette).

7.3.6.6 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

7.3.6.7 Etichettatura e dichiarazione

I prodotti a base di cereali macinati e fioccati Bioland e i prodotti da essi derivati possono essere etichettati come prodotti integrali solo se sono composti al 100 % da cereali integrali.

7.3.7 Lievito e prodotti a base di lievito

7.3.7.1 Principi di base

Le direttive Bioland per la lavorazione del lievito e dei prodotti a base di lievito si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB).

7.3.7.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di queste direttive comprende il lievito e i prodotti a base di lievito (per esempio, lievito per panificazione, lievito alimentare, estratto di lievito) che sono stati propagati su substrati di origine agricola (per esempio, prodotti a base di cereali, succo di barbabietola da zucchero, siero di latte acido). La produzione di lievito di birra è regolata dalle direttive Bioland per la produzione di birra.

7.3.7.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.7.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.7.3.2 a 7.3.7.3.4. Quando si utilizzano ingredienti di origine agricola, si deve tenere conto del capitolo 7.2.5.1, “Ingredienti di produzione agricola”, delle direttive generali per la lavorazione.

7.3.7.3.2 Ingredienti di origine agricola

7.3.7.3.2.1 Aromi

Non è consentito l’uso di aromi.

7.3.7.3.3 Ingredienti di origine non agricola

7.3.7.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi

- Colture di microrganismi e autolisati che, se disponibili, sono stati propagati su substrati organici; la percentuale di lievito prodotto convenzionalmente nel prodotto finale non deve superare il 5 %.
- Enzimi (per scomporre le fonti organiche di carbonio e di azoto)

7.3.7.3.3.2 Additivi alimentari

- carbonato di calcio (E 170) per regolare il valore del pH
- lecitina (E 322) (solo da materie prime di produzione biologica)
- acido citrico (E 330) per regolare il valore del pH

7.3.7.3.4 Coadiuvanti tecnologici

- Materiali filtranti come filtri tessili, di carta e di cellulosa, nonché coadiuvanti di filtrazione provenienti da produzione biologica (ad es. amido di patate)
- Anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂), ossigeno (O₂)
- Agente antischiuma da produzione biologica: oli vegetali

7.3.7.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati i processi abituali per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito utilizzando gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.7.3.2 a 7.3.7.3.4.

7.3.7.5 Imballaggio

Per il lievito e i prodotti a base di lievito sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali e sostanze di imballaggio:

- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET) e materiali da imballaggio realizzati con questi materiali; pellicola preferibilmente come monomateriale;
- contenitori in acciaio inox;
- bicchieri o bottiglie di vetro;
- foglio di alluminio per il lievito secco;
- imballaggio rivestito in alluminio per lievito in cubetti;
- altro (es. chiusure, etichette).

7.3.7.6 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

7.3.8 Alimenti per animali domestici

7.3.8.1 Nozioni di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione degli alimenti per animali domestici si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme legali sui mangimi applicabili alla produzione di alimenti per animali domestici, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB) e l’associazione privata Standard Pet Food Testing.

7.3.8.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa direttiva comprende i mangimi (umidi e secchi) per animali da compagnia. Gli animali da compagnia sono specie animali che vengono nutrite, allevate e tenute in vita ma che non sono normalmente consumate dall’uomo e non sono utilizzate per la produzione di alimenti (ad eccezione degli animali utilizzati per la produzione di pellicce).

7.3.8.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.8.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.8.3.2 a 7.3.8.3.3.

7.3.8.3.2 Ingredienti di origine agricola e provenienti dalla caccia

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland.

In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola in qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

Le norme speciali qui menzionate si applicano ai seguenti gruppi di ingredienti:

- carne e prodotti a base di carne, in particolare gelatina commestibile a base di cotenne di maiale, provenienti da produzione biologica (senza additivi);
- materiale di categoria 3 con le seguenti caratteristiche: parti di carcassa adatte al consumo umano (idonee al consumo umano) ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- prodotti della caccia e dell’allevamento.

Quando si lavorano sangue, ruminanti o frattaglie provenienti dalla produzione biologica, è necessario garantire un’adeguata separazione, uno stoccaggio separato o una raccolta separata, che deve essere documentata. La raccolta separata deve essere sempre tracciabile e controllabile.

7.3.8.3.2.1 Aromi

Non è consentito l’uso di aromi.

7.3.8.3.3 Ingredienti, additivi e coadiuvanti tecnologici**7.3.8.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi**

L'uso di microrganismi ed enzimi non è autorizzato.

7.3.8.3.3.2 Materie prime e additivi autorizzati

- pectina, non amidata (E 440i)
- agar-agar (E406) da produzione biologica
- farina di semi di carrube (E 410) da produzione biologica
- gomma di guar (E 412) da produzione biologica
- lecitina di soia o di girasole nativa e non modificata (E 322) da produzione biologica
- minerali e oligoelementi (ammessi solo se utilizzati in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2021/1165)

Nota: le vitamine identiche a quelle naturali e quelle sintetiche non sono autorizzate.

7.3.8.3.3.3 Coadiuvanti tecnologici autorizzati

- anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂)
- masse da immersione (da grassi vegetali, sago di manzo)
- agenti distaccanti/cere costituiti dai seguenti componenti provenienti da produzione biologica:
 - oli/grassi vegetali,
 - cere distaccanti (cera d'api, cera carnauba),
 - farine di cereali,
 - burro,
 - amido nativo o fisicamente modificato,
 - lecitina di soia o di girasole nativa e non modificata.

7.3.8.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.8.3.2 a 7.3.8.3.3, nonché i processi usuali per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ad eccezione dei processi non consentiti dalle direttive per la lavorazione specifiche per gruppo di prodotti.

È necessario osservare il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento recante norme sanitarie relative al materiale K3, ossia ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

7.3.8.5 Imballaggio

Per gli alimenti per animali da compagnia sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali di confezionamento e materie d'imballaggio:

- imballaggi in carta, carta e cartone (anche con rivestimento in PE, su uno o entrambi i lati);
- carta pergamina, carta pergamena (è preferibile la pergamina);
- cellophane (non rivestito);
- contenitori per conserve in vetro, latta, banda stagnata;
- pellicole/sacchetti in plastica senza plastificanti: polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET); come foglio singolo o come foglio stratificato; rivestiti di alluminio solo per prodotti che richiedono un imballaggio a tenuta stagna;
- legno non trattato e privo di residui o vassoi di imballaggio realizzati con pasta di legno macinata;
- involucri per salsicce (vedere paragrafo 7.3.4, "Carne e prodotti a base di carne");
- altro (etichette, chiusure a clip, coperchi twist-off, coperchi in polietilene).

7.3.8.6 Assicurazione della qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione

7.3.9 Vino di miele / idromele

7.3.9.1 Nozioni di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione del vino al miele / idromele si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di vino al miele, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), la Legge sul vino e l’Ordinanza sull’attuazione della Legge sul vino.

7.3.9.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa linea guida comprende

- vino di miele / idromele;
- le bevande miste a base di vino di miele e vino di frutta o succo di frutta; la produzione di vino da succo di frutta e la produzione di succhi non rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive.

7.3.9.3 Ingredienti e agenti di trattamento enologico

7.3.9.3.1 Principi

Possono essere utilizzati solo gli ingredienti e gli agenti di trattamento enologico elencati nel capitolo 7.3.9.3.2, “Elenco degli ingredienti e degli agenti di trattamento enologico”.

7.3.9.3.2 Elenco degli ingredienti e degli agenti di trattamento enologico

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.9.3.2.1 Dati generali

- lievito puro
- anidride carbonica (durante l’imbottigliamento)

7.3.9.3.2.2 Promozione della formazione di lieviti e della fermentazione

- tiamina cloridrato
- solfito di ammonio

7.3.9.3.2.3 Chiarificazione

- bentonite sodica / bentonite calcica

7.3.9.3.2.4 Conservazione

Metabisolfito di potassio (E224) o anidride solforosa (E220). L’obiettivo è quello di utilizzare la minor quantità possibile di acido solforoso; il valore massimo è di 100 mg SO₂/litro.

7.3.9.4 Metodi di trasformazione

Sono consentiti tutti i processi comuni che utilizzano gli ingredienti e gli agenti di trattamento enologico elencati nel capitolo 7.3.9.3.2, “Elenco degli ingredienti e degli agenti di trattamento enologico”, con le seguenti restrizioni:

- il riscaldamento del miele o della soluzione di acqua e miele è consentito solo con processi di trattamento termico delicato nell’intervallo di temperatura compreso tra 60 e 85 °C.

7.3.9.5 Imballaggio

Sono ammessi i seguenti imballaggi, materiali di imballaggio e materiali di confezionamento:

- bottiglie di vetro. Le bottiglie vuote devono essere ritirate e riciclate;
- terracotta;
- tappi di sughero; si consiglia di utilizzare tappi di sughero naturali.
Non è consentito il trattamento con cloro dei tappi di sughero;
- tappi a vite;
- chiusure in vetro;
- capsule per bottiglie realizzate con i monomateriali polietilene (PE) e polipropilene (PP). Per evitare sprechi, si raccomanda di non utilizzare i tappi e capsule per bottiglie nei casi consentiti dalla legge;
- contenitori in PE e imballaggi in cartone, anche rivestiti internamente in PE, come imballaggi per il trasporto;
- è vietato l’acquisto di nuovi imballaggi in polistirolo.

7.3.9.6 Pulizia e disinfezione

La pulizia dei locali aziendali, delle attrezzature e dei macchinari deve garantire un’igiene perfetta in conformità alle disposizioni di legge sull’igiene alimentare, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

I processi meccanico-fisici sono da preferire alla disinfezione chimica, ove possibile e ragionevole.

Sono ammessi i seguenti mezzi:

- acido peracetico,
- acido citrico,
- perossido di idrogeno,
- acido solforoso,
- idrossido di sodio,
- idrossido di potassio,
- tensioattivi (a condizione che i tensioattivi utilizzati siano biodegradabili al 98 %),
- sapone molle.

7.3.9.7 Assicurazione di qualità

I controcampioni devono essere prelevati sia dalla materia prima (miele) che dai prodotti trasformati. L’analisi commerciale dell’idromele deve essere effettuata da un laboratorio di analisi accreditato secondo lo stato dell’arte. Le aziende a contratto che producono meno di 1.000 litri d’idromele all’anno sono esenti da questo obbligo.

7.3.10 Latte e prodotti lattiero-caseari

7.3.10.1 Principi di base

Le direttive Bioland per la lavorazione del latte e dei prodotti caseari si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di latte, prodotti lattiero-caseari, burro, formaggio e gelato, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), l’Ordinanza sul latte, l’Ordinanza sul burro, l’Ordinanza sul formaggio, l’Ordinanza sui prodotti lattiero-caseari, le Direttive per le preparazioni di frutta per la produzione di prodotti lattiero-caseari e l’Ordinanza sul gelato e le Direttive per il gelato e i prodotti semilavorati a base di gelato.

7.3.10.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa direttiva comprende il latte, i prodotti lattiero-caseari, il burro, il formaggio e il gelato.

7.3.10.3 Trasporto e stoccaggio delle materie prime

Per evitare confusione con il latte convenzionale, il latte deve essere raccolto in autobotti separate o in cisterne appositamente etichettate.

7.3.10.4 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.10.4.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.10.4.2 a 7.3.10.4.4.

7.3.10.4.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland.

In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola in qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

Le norme speciali qui menzionate si applicano ai seguenti gruppi di ingredienti:

- latte e prodotti lattiero-caseari,
 - prodotti lattiero-caseari essiccati (per yogurt e prodotti lattiero-caseari misti),
- prodotti lattiero-caseari essiccati (per yogurt e prodotti lattiero-caseari misti),
- alimenti coloranti (solo per preparazioni a base di frutta e gelati),
- dolcificante (solo per preparazioni a base di frutta e gelati).

7.3.10.4.2.1 Aromi**(solo per le preparazioni di frutta nei prodotti lattiero-caseari e nei gelati)**

- estratti di aromi, estratti dell'omonimo frutto, oli essenziali
- aromi naturali (non per frutta usata come base e le preparazioni di frutta a base di banane, arance, limoni, olivello spinoso, more, lamponi e bacche di sambuco; Bioland si riserva il diritto di estendere l'elenco delle esclusioni in base allo stato della ricerca e dello sviluppo).

I trasformatori a contratto di Bioland si sforzano di utilizzare preferibilmente alimenti e aromi o estratti di frutta provenienti da produzione biologica per l'aromatizzazione e di evitare per quanto possibile gli estratti aromatici o gli aromi naturali convenzionali. Non è consentito l'uso di aromi per imitare le materie prime o per ovviare a difetti di qualità.

Le sostanze aromatizzanti naturali devono essere ottenute da alimenti vegetali, di preferenza esclusivamente o quasi esclusivamente dal frutto caratteristico (aromi FTNF), acquisite fisicamente o mediante estrazione con prodotti alimentari idonei (ad es. olio, etanolo), acqua o anidride carbonica.

7.3.10.4.3 Ingredienti di origine non agricola**7.3.10.4.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi**

- Colture di microrganismi che, se disponibili, sono state propagate su substrati organici:
 - tutte le colture di microrganismi comunemente utilizzate per la produzione di prodotti lattiero-caseari, burro e formaggio; se la coltivazione e l'ulteriore sviluppo di colture starter vengono effettuati in azienda, questi devono essere effettuati nel latte biologico.
- Enzimi:
 - caglio e sostituti del caglio
 - lattasi (solo per la produzione di prodotti senza lattosio)
 - non è consentito l'uso di altri enzimi (es. lisozima).

7.3.10.4.3.2 Additivi alimentari

- carbone vegetale (E 153) per il formaggio di capra incenerito
- fumo di legno e ramoscelli non trattati, erica e semi di conifere, anche con l'uso di spezie; fumo da condensato di fumo primario purificato da legno e ramoscelli non trattati (solo per il formaggio)
- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂)
- acido citrico (E 330) o acido lattico (E 270) (solo per la produzione di mozzarella)
- citrato trisodico (E 331) (solo per formaggi cotti o fusi)
- idrogenocarbonato di sodio (E 500) o carbonato di calcio (E 170) (solo per il formaggio di latte acido fino a un massimo di 10 g per 1.000 g di quark)
- lecitina (E 322) (solo per il gelato), solo lecitina certificata ecologicamente
- agar-agar (E 406) (solo per prodotti lattiero-caseari e gelati)
- farina di semi di carrube (E 410) (solo per prodotti lattiero-caseari e gelati), solo da produzione biologica
- gomma di guar (E 412) (solo per prodotti lattiero-caseari e gelati), solo da produzione biologica
- pectina, non amidata (E 440i) (solo per prodotti lattiero-caseari)
- cloruro di calcio (E 509) per la produzione di formaggio (coagulazione del latte)

7.3.10.4.4 Coadiuvanti tecnologici

- masse di rivestimento (per formaggi duri, semiduri e semimolli)
- oli vegetali (certificati ecologici)
- cera d'api (certificata ecologica)
- paraffine dure naturali, cere microcristalline (sia non colorate che senza additivi)
- dispersioni plastiche di acetato di polivinile (PVA), copolimeri come rivestimento del formaggio (senza PVC, senza conservanti con effetto antibiotico (es. sorbato di potassio, natamicina, nisina), senza coloranti artificiali) per il trattamento superficiale del formaggio a fette e del formaggio a fette semi-molle (consentito solo fino a quando non viene trovato un sostituto adeguato o un processo alternativo)

7.3.10.5 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti i processi comuni per il trattamento del latte e la produzione di prodotti lattiero-caseari, burro, formaggio e gelati, utilizzando gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.10.4.2 a 7.3.10.4.4.

La seguente procedura non è consentita:

- acidificazione tecnica (ad es. processo NIZO per il burro)

Con il trattamento a “ultra-alta temperatura”, si deve raggiungere un valore di beta-lattoglobulina superiore a 500 mg per litro di latte. La sterilizzazione è consentita solo per la produzione di panna da aggiungere al caffè.

I formaggi con denominazione Allgäuer Bergkäse e Allgäuer Emmentaler possono essere prodotti solo con latte crudo non riscaldato e non soggetto a battofugazione.

7.3.10.6 Imballaggio

Per il latte, i prodotti lattiero-caseari, il burro, il formaggio e il gelato sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali di confezionamento e di imballaggio:

- contenitori in acciaio inox, bidoni per il latte;
- bottiglie, bicchieri;
- legno, foglie;
- cartoncino;
- imballaggio in cartone, rivestito su uno o entrambi i lati con polietilene (PE); imballaggio composito con alluminio solo per il latte UHT;
- bicchieri di carta e carta, rivestiti su un lato con polietilene (PE);
- carta pergamena;
- pellicole, sacchetti o tazze in polietilene (PE), poliammide (PA) e/o polipropilene (PP); pellicole singole o a strati;
- imballaggio in policarbonato;
- pellicola di maturazione (ammessa come pellicola composita con PVDC fino a quando non sarà disponibile un sostituto adeguato);
- alluminio (foglio);
- barattoli di latta (per il siero di latte in polvere);
- sostanze di rivestimento (vedere paragrafo 7.3.10.4.4, “Coadiuvanti tecnologici”);
- altro (coperchi twist-off, coperchi in politene, etichette, chiusure a clip).

7.3.10.7 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

A causa delle sufficienti disposizioni di legge, l'obbligo del capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto" delle direttive generali per la lavorazione di prelevare controcampione da ogni lotto di materie prime consegnate non è più applicabile.

7.3.10.8 Etichettatura e dichiarazione

- L'omogeneizzazione del latte alimentare deve essere dichiarata se sono stati utilizzati i relativi processi.
- La dichiarazione del latte alimentare come "non omogeneizzato" non è consentita se il latte è stato parzialmente omogeneizzato con misure meccanico-fisiche. Fino a un effetto di omogeneizzazione tecnicamente indotto del 15 %, misurato con la pipetta di omogeneizzazione (metodo NIZO), il latte può essere etichettato come "non omogeneizzato".
- Il latte UHT deve essere chiaramente etichettato come latte a lunga conservazione nell'area centrale visibile della confezione.
- I formaggi a fette o a pasta dura stagionati in pellicola devono riportare sulla confezione la dicitura "stagionato in pellicola".
- I prodotti senza lattosio ottenuti con l'aggiunta dell'enzima lattasi devono essere etichettati come "senza lattosio". L'enzima lattasi deve essere incluso anche nell'elenco degli ingredienti.
- I formaggi di pecora e di capra devono essere prodotti al 100 % con latte di pecora o di capra.

7.3.11 Fonti proteiche vegetali

7.3.11.1 Nozioni di base

Le direttive Bioland per la lavorazione delle fonti proteiche vegetali si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la fabbricazione di prodotti a base di soia e di altre fonti proteiche vegetali, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB).

7.3.11.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di queste direttive comprende i prodotti a base di soia (bevanda di soia, tofu, salsa di soia, miso, tempeh, ecc.) e i prodotti a base di altre fonti proteiche vegetali come grano, orzo, avena, segale o lupini (seitan, prodotti a base di cagliata di lupini, bevande di cereali, ecc.) e le loro preparazioni.

7.3.11.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.11.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.11.3.2 a 7.3.11.3.4.

7.3.11.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.11.3.2.1 Aromi

È consentito l’uso di estratto di vaniglia certificato biologico per le bevande a base di soia e cereali.

7.3.11.3.3 Ingredienti di origine non agricola

7.3.11.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi

- colture di muffe
- *Rhizopus oligosporus* per l’inoculo nella produzione di tempeh
- *koji* (*Aspergillus oryzae* e *Aspergillus soyae*) per la produzione di salse da condimento a base di legumi (ad. soia, lupino)
- *Aspergillus oryzae* per la produzione di miso
- altre colture di microrganismi, ad esempio i lattobacilli per la produzione di salsa di soia

Gli enzimi comunemente utilizzati per questo scopo possono essere utilizzati nella produzione di alternative al latte a base di cereali e a base di pseudo-cereali e dei relativi prodotti. In seguito gli enzimi devono essere inattivati mediante riscaldamento.

7.3.11.3.3.2 Additivi alimentari

- fumo di legno e ramoscelli non trattati, di erica e di semi di conifere, anche contenenti spezie; fumo di condensato di fumo primario purificato di legno e ramoscelli non trattati
- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂)
- agar-agar (E 406)
- pectina, non amidata (E 440 i)
- farina di semi di carrube (E 410), solo da produzione biologica
- gomma di guar (E 412), solo da produzione biologica
- amido nativo, amido pregelatinizzato (solo da materie prime Bioland)

7.3.11.3.4 Coadiuvanti tecnologici

- anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂)
- solfato di calcio e cloruro di calcio e magnesio (Nigari) come solventi
- carbonato di calcio

7.3.11.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati tutti i processi standard per la fabbricazione di prodotti a base di soia e di altre fonti proteiche vegetali, utilizzando gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.11.3.2 a 7.3.11.3.4.

7.3.11.5 Imballaggio

Per i prodotti a base di soia e di altre fonti proteiche vegetali sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali e sostanze di imballaggio:

- carta, carta cerata, carta rivestita in PE;
- pergamina;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), singolarmente o in combinazione;
- imballaggio tessile;
- vetro;
- imballaggi laminati in alluminio
(solo in casi singoli e giustificati, previa approvazione di Bioland);
- altro (es. chiusure).

7.3.11.6 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

7.3.12 Oli e grassi alimentari

7.3.12.1 Nozioni di base

Le direttive Bioland per la lavorazione degli oli e dei grassi alimentari si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di oli e grassi alimentari, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB) e le direttive del Codice alimentare tedesco.

7.3.12.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di queste direttive comprende oli e grassi alimentari vegetali e animali.

7.3.12.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.12.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati solo gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.12.3.2 a 7.3.12.3.4.

7.3.12.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi di produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.12.3.3 Ingredienti di origine non agricola

Nella produzione di grassi e oli alimentari non vengono utilizzati ingredienti di origine non agricola.

7.3.12.3.4 Coadiuvanti tecnologici

- materiali filtranti privi di amianto, come filtri in carta o tessuto
- terra di diatomite non attivata e perlite come coadiuvanti di filtrazione e coadiuvanti di filtrazione a base di cellulosa
- etanolo (si applica solo alla disoleazione di materie prime con un basso contenuto di olio (5–10 %)); l’olio così ottenuto non deve essere etichettato come “vergine”.
- anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂)
- carbone attivo, bentonite (solo per gli oli alimentari destinati a un’ulteriore lavorazione e per l’olio alimentare di soia)

7.3.12.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati i processi abituali per la produzione di oli e grassi alimentari che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.12.3.2 a 7.3.12.3.4.

Per produrre oli vegetali si possono utilizzare i seguenti metodi di lavorazione:

- Tutti i processi standard per la pulizia, la pelatura e la preparazione del prodotto grezzo, per cui il condizionamento o il preriscaldamento avvengono solo fino alla temperatura massima di uscita raccomandata.
- Spremitura meccanica con una temperatura massima di 60 °C; i trasformatori a contratto di Bioland cercano di ottenere le temperature di spremitura più basse possibili e di non superare le temperature massime di spremitura indicate per i seguenti oli:
 - olio di oliva e di lino: 40 °C,
 - olio di cartamo e di semi di zucca: 50 °C.
- Per i semi di soia, la temperatura di preriscaldamento può essere aumentata fino a un massimo di 115 °C per abbattere gli enzimi dannosi per la nutrizione. È necessario prestare attenzione a selezionare il controllo della temperatura in modo da preservare al meglio le proteine.
- Filtrazione, decantazione, centrifugazione.

Il seguente metodo di lavorazione può essere utilizzato per produrre grassi animali:

- Fusione (se possibile con processo di fusione a umido)

Non è consentito l'uso delle seguenti procedure:

- estrazione con solventi chimico-organici;
- depurazione da mucillagini con acidi minerali e organici (ad eccezione dell'acido citrico per l'olio alimentare di soia e gli oli alimentari destinati a ulteriori lavorazioni);
- deacidificazione (ad eccezione dell'idrossido di sodio per l'olio di soia alimentare e gli oli alimentari destinati a ulteriori lavorazioni);
- decolorazione/candeggio (ad eccezione del carbone attivo e della bentonite per l'olio di soia alimentare e gli oli alimentari destinati a ulteriori lavorazioni);
- deodorazione (ad eccezione del trattamento a vapore fino a 180 °C per gli oli alimentari di soia e per gli oli di frittura destinati al consumatore finale o a 240 °C per gli oli alimentari destinati a un'ulteriore lavorazione);
- modifica chimica (idrogenazione/indurimento, transesterificazione).

7.3.12.5 Imballaggio

Per i grassi e gli oli alimentari sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali di imballaggio e materiali di confezionamento:

- contenitori in acciaio inox e alluminio;
- contenitori di plastica di idrocarburi puri (a meno che non si tratti di stoccaggio a lungo termine);
- bottiglie e barattoli di vetro (possibilmente con protezione dalla luce);
- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET) e imballaggi realizzati con questi materiali;
- lamiera, banda stagnata;
- altro (chiusure in PE, etichette).

7.3.12.6 Assicurazione della qualità

Il trasformatore deve adottare misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per garantire la tracciabilità ai fornitori, in conformità al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione dei prodotti", delle norme generali per la trasformazione. I registri delle temperature devono essere tenuti per monitorare le temperature massime di spremitura elencate nel capitolo 7.3.12.4, "Metodi di lavorazione". Le temperature di spremitura devono essere misurate il più vicino possibile alle aperture di uscita della pressa (cestello del filtro).

7.3.12.7 Etichettatura e dichiarazione

Termini come "vergine" o "spremuta a freddo" possono essere utilizzati solo per descrivere oli alimentari che non hanno subito una fase di raffinazione, compreso il trattamento con vapore acqueo. Gli oli e i grassi alimentari trattati con vapore devono essere etichettati di conseguenza sulla confezione.

7.3.13 Liquori

7.3.13.1 Principi di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione degli alcolici si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme giuridiche vigenti per la produzione di bevande spiritose, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB), il Regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, il Regolamento su talune bevande spiritose e i relativi regolamenti integrativi e disposizioni di attuazione.

7.3.13.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente direttiva comprende le seguenti bevande spiritose:

- acquavite di cereali (grano, acquavite di cereali),
- acquavite a base di vino (brandy),
- acquavite di patate,
- acquavite ottenuta dai residui della vinificazione e della lavorazione della frutta (acquavite di vinacce, acquavite di residui di frutta, acquavite di lievito),
- acquavite di frutta (distillato di mele o pere, acquavite di frutta, distillato di frutta),
- liquori.

7.3.13.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.13.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.13.3.2 a 7.3.13.3.3.

7.3.13.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland.

In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola in qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

Le norme speciali qui menzionate si applicano ai seguenti gruppi di ingredienti:

- droghe, in particolare erbe, spezie, piante e parti di piante (per esempio fiori, foglie, radici, semi, bacche o bucce), legno e corteccia (solo da materie prime prodotte biologicamente o da raccolta selvatica certificata);
- typage (fr.: additivi per distillati di vino per ottenere il tipo di brandy desiderato) (solo sostanze provenienti da produzione biologica);
- sciroppo di caramello per la colorazione di liquori in cui la colorazione non simula un contenuto di frutta più elevato o una conservazione più lunga.

7.3.13.3.2.1 Aromi

- estratti di aromi, estratti del frutto omonimo, oli essenziali (ove disponibili, solo estratti di aromi certificati biologici)
- aromi naturali

I trasformatori a contratto di Bioland si sforzano di utilizzare preferibilmente alimenti e aromi o estratti di frutta provenienti da produzione biologica per l'aromatizzazione degli alcolici e di evitare per quanto possibile gli estratti aromatici convenzionali o gli aromi naturali. Non è consentito l'uso di aromi per imitare le materie prime o per ovviare a difetti di qualità.

Le sostanze aromatizzanti naturali devono essere ottenute da alimenti vegetali e droghe vegetali, di preferenza esclusivamente o quasi esclusivamente dal frutto caratteristico (aromi FTNF/From The Named Fruit), acquisite fisicamente o mediante estrazione con prodotti alimentari idonei (ad es. olio, etanolo), acqua o anidride carbonica. Gli altri componenti delle sostanze aromatizzanti (ad es. i vettori) devono essere conformi all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 2021/1165.

7.3.13.3.3 Ingredienti di origine non agricola**7.3.13.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi**

- Colture di microrganismi che, se disponibili, sono state propagate su substrati organici: lieviti puri.
- Enzimi: pectinasi, amilasi

7.3.13.3.4 Agenti di trattamento nella distilleria

- acido lattico (E 270), acido malico (E 296), acido citrico (E 330), acido tartarico (E 334) (per acidificare il mosto e mantenere il carattere proprio della frutta durante i processi di degradazione dell'acido della frutta)
- carbonato di calcio (per la neutralizzazione)
- oli vegetali, certificati ecologicamente (per la prevenzione della schiuma)
- materiali filtranti come filtri in cellulosa o in tessuto
- terra di diatomite non attivata, perlite (come coadiuvante di filtraggio)
- proteine di uova fresche di gallina, latte scremato e quark biologici, gelatina alimentare, bentonite sodica / bentonite calcica (come agente chiarificante)

7.3.13.4 Metodi e attrezzature di lavorazione

Sono autorizzati tutti i processi abituali per la produzione di bevande spiritose che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.13.3.2 a 7.3.13.3.3, ad eccezione della produzione di liquori aromatizzati alla frutta.

7.3.13.5 Imballaggio

Per le bevande spiritose sono ammessi i seguenti imballaggi, materiali di imballaggio e materiali di confezionamento:

- bottiglie di vetro;
- terracotta;
- barili di legno;
- sughero certificate); non è consentito il trattamento al cloro dei tappi;
- tappi a vite in alluminio e plastica (senza guarnizione in PVC);
- tappi in plastica;
- contenitori in polietilene (PE), poliammide (PA), polipropilene (PP), polietilene tereftalato (PET), acciaio inox e imballaggi in cartone, anche rivestiti internamente in PE, come contenitori per la fermentazione o il trasporto;
- altro (etichette, ecc.).

7.3.13.6 Garanzia della qualità

Il trasformatore deve adottare misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per garantire la tracciabilità ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione. Un controcampione deve essere prelevato da ogni lotto di materie prime consegnato ed etichettato con la data di consegna e il nome del fornitore. Le materie prime deperibili (per esempio la frutta) sono esenti da questo obbligo. I controcampioni devono essere prelevati dai prodotti trasformati e conservati per un periodo di tempo adeguato.

7.3.14 Dolcificanti

7.3.14.1 Nozioni di base

Le direttive Bioland per la lavorazione dei dolcificanti si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di dolcificanti, in particolare l’Ordinanza tedesca sullo zucchero e il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB).

7.3.14.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di queste direttive comprende

- succhi ed estratti vegetali, parti di piante
- sciroppi di frutta e verdura (ad es. sciroppo di mele e pere)
- prodotti a base di cereali e altre piante produttrici di amido
- prodotti di saccarificazione di cereali e amidi (ad es. sciroppo di frumento)
- estratti di malto (ad es. estratto di malto d’orzo)
- altri dolcificanti provenienti da altre piante (ad es. sciroppo di topinambur)
- prodotti a base di barbabietola da zucchero
- sciroppo di barbabietola da zucchero
- zucchero di barbabietola grezzo (il succo della barbabietola da zucchero viene cristallizzato e poi essiccato)
- zucchero bianco (zucchero raffinato; il succo di barbabietola da zucchero viene cristallizzato e purificato, poi i cristalli vengono lavati, cioè il liquore madre viene separato dai cristalli di saccarosio)
- zucchero gelificante

La lavorazione del miele è regolata nel capitolo 6.9.2, “Miele”.

7.3.14.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.14.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati esclusivamente gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.14.3.2 a 7.3.14.3.4.

7.3.14.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.14.3.2.1 Aromi

Non è consentito l’uso di aromi.

7.3.14.3.3 Ingredienti di origine non agricola**7.3.14.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi**

- L'uso di colture di microrganismi non è autorizzato.
- Gli enzimi sono autorizzati per la produzione di
 - succhi densi,
 - prodotti per la saccarificazione di cereali e amidi.

7.3.14.3.3.2 Additivi alimentari

- Pectina, non amidata (E 440i), per la produzione di zucchero gelificante

7.3.14.3.4 Coadiuvanti tecnologici

- anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂)
- oli vegetali di produzione biologica per la prevenzione della schiuma
- acido citrico (idrolisi dell'amido)
- carbonato di sodio, idrossido di calcio e di sodio (produzione di zucchero)
- acido solforico (per regolare il valore del pH dell'acqua nella produzione di zucchero)
- materiali filtranti come carta e filtri di cellulosa, nonché diatomite, perlite, bentonite e gelatina (se disponibile, gelatina ecologicamente certificata) come coadiuvanti di filtrazione.

7.3.14.4 Metodi di trasformazione

Sono autorizzati i processi abituali per la produzione di dolcificanti che utilizzano gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.14.3.2 a 7.3.14.3.4.

7.3.14.5 Imballaggio

Per i dolcificanti sono ammessi i seguenti imballaggi, materiali e sostanze di imballaggio:

- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET) e materiali da imballaggio
- realizzati con questi materiali; pellicole preferibilmente come monomateriale;
- contenitore in acciaio inox;
- lamiera stagnata;
- bicchieri o bottiglie di vetro;
- altro (es. chiusure, etichette).

7.3.14.6 Garanzia della qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

7.3.15 Pasta

7.3.15.1 Nozioni di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione della pasta si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di pasta, in particolare il Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi (LFGB) e le direttive del Codice alimentare tedesco.

7.3.15.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di queste direttive comprende:

- pasta ottenuta da prodotti cerealicoli macinati, con o senza l’utilizzo di uova di gallina e/o altri ingredienti, mediante impastamento, formatura ed essiccazione senza ricorrere a processi di fermentazione o cottura; talvolta sono trattati con acqua calda o vapore prima dell’essiccazione;
- pasta fresca (pasta fresca e impasto per pasta).

7.3.15.3 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici

7.3.15.3.1 Informazioni generali

Possono essere utilizzati solo gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.15.3.2 a 7.3.15.3.4.

7.3.15.3.2 Ingredienti di origine agricola

Per i prodotti trasformati Bioland sono consentiti solo ingredienti di produzione Bioland forniti dai soci e dai partner contrattuali Bioland. L’uso di ingredienti di terzi provenienti da produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per l’autorizzazione all’uso di ingredienti biologici non Bioland. In linea di principio, tutti gli ingredienti di origine agricola di qualità Bioland possono essere utilizzati per la produzione.

7.3.15.3.2.1 Aromi

Non è consentito l’uso di aromi.

7.3.15.3.3 Ingredienti di origine non agricola

7.3.15.3.3.1 Colture di microrganismi ed enzimi

L’uso di colture di microrganismi ed enzimi non è autorizzato.

7.3.15.3.3.2 Additivi alimentari

L’uso di additivi alimentari nella pasta non è autorizzato, ad eccezione del gas protettivo per l’imballaggio:

- anidride carbonica (E 290) (CO₂), azoto (E 941) (N₂), ossigeno (E 948) (O₂).

7.3.15.3.3.4 Coadiuvanti tecnologici

L’uso di coadiuvanti tecnologici nella pasta non è autorizzato.

7.3.15.4 Metodi di trasformazione

Sono consentiti tutti i processi convenzionali per la produzione di pasta che utilizzano gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici elencati nei capitoli da 7.3.15.3.2 a 7.3.15.3.4, ad eccezione della sterilizzazione della pasta ripiena.

Il cruschetto o la farina non devono essere riscaldati oltre i 40 °C durante il processo di macinazione. Se si è acquistato un mulino per macinazione propria, assicurarsi che la temperatura di macinazione rimanga al di sotto dei 40 °C anche durante l'uso intensivo.

Quando si produce pasta con una pressa a vite (estrusore), è necessario lavorare delicatamente l'impasto per evitare danni termici o meccanici alle proteine. Ad esempio, la temperatura dell'impasto alla testa della pressa a vite non deve superare i 50 °C. La pressione a monte della trafilatura è solitamente di 80–120 bar. Le sollecitazioni meccaniche di taglio sull'impasto (velocità della vite, ecc.) devono essere mantenute il più possibile basse.

7.3.15.5 Imballaggio

Per i prodotti a base di pasta sono consentiti i seguenti imballaggi, materiali di confezionamento e di imballaggio:

- vetro;
- imballaggi in carta e cartone, anche rivestiti su uno o entrambi i lati;
- polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polietilene tereftalato (PET) e materiali da imballaggio realizzati con questi materiali; pellicole preferibilmente come monomateriale;
- lamiera stagnata;
- altro (chiusure, etichette).

7.3.15.6 Assicurazione di qualità

Il trasformatore adotta misure adeguate nell'ambito dell'assicurazione della qualità aziendale per identificare le materie prime o i lotti di materie prime utilizzati per i prodotti trasformati Bioland e per la tracciabilità fino ai fornitori, conformemente al capitolo 7.2.10, "Trasparenza e identificazione del prodotto", delle direttive generali per la trasformazione.

7.3.15.7 Etichettatura e dichiarazione

La pasta Bioland può essere etichettata come pasta integrale solo se è prodotta con farina integrale al 100 %.

7.3.16 Vino e vino spumante

7.3.16.1 Principi di base

Le direttive di Bioland per la lavorazione di vino, vino frizzante, vino spumante e vino di frutta si basano sui seguenti principi:

- le direttive generali per la trasformazione (capitolo 7.2, “Direttive generali per la trasformazione”);
- le direttive Bioland sull’esclusione dell’ingegneria genetica (capitolo 7.2.4, “Assenza dell’ingegneria genetica”);
- il Regolamento UE sul biologico e il Regolamento (UE) 2021/1165 (in particolare l’Allegato V) sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e i relativi regolamenti di modifica;
- tutte le norme di legge vigenti per la produzione di vino, spumante e vino di frutta.

7.3.16.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questa linea guida comprende

- vino,
- vino frizzante,
- spumante,
- vino liquoroso,
- mosto d’uva (solo per la vinificazione),
- vino di frutta (rispettare le norme diverse dal vino d’uva),
- vin brûlé.

7.3.16.3 Ingredienti e agenti di trattamento enologico

7.3.16.3.1 Principi

Per i vini, i vini frizzanti, i vini spumanti, i mosti d’uva e i vini di frutta possono essere utilizzati solo gli ingredienti e i trattamenti enologici elencati nelle presenti direttive (per la produzione di vini di frutta osservare le disposizioni diverse).

L’uva, il mosto, il vino, la frutta e tutti gli altri ingredienti e agenti di trattamento di origine agricola devono sempre provenire da produzioni Bioland ed essere stati lavorati secondo le direttive Bioland. Se vengono acquistati, devono provenire da produttori e aziende di trasformazione legati a Bioland da un contratto di produzione o di trasformazione.

L’utilizzo di ingredienti non Bioland provenienti dalla produzione biologica per i prodotti trasformati Bioland è possibile in misura limitata in casi eccezionali e giustificati, se è comprovato che questi ingredienti non sono prodotti dai produttori e dai trasformatori Bioland o se non sono disponibili in quantità e/o qualità sufficienti. I requisiti per l’autorizzazione di ingredienti di terzi sulla base di un’approvazione da parte di Bioland sono regolati nel capitolo 7.2.5.1, “Ingredienti da produzione agricola” delle direttive generali per la trasformazione.

7.3.16.3.2 Elenco degli ingredienti e degli agenti di trattamento enologico

7.3.16.3.2.1 Ingredienti di origine agricola

- uva
- mosto
- concentrato di mosto d’uva
- vino
- frutta

7.3.16.3.2.2 Ingredienti e agenti enologici generali

- lievito puro (lieviti biologici, se disponibili per il singolo ceppo di lievito)
- anidride carbonica (come ingrediente e per creare un'atmosfera inerte ed escludere il contatto con l'aria)
- azoto (per creare un'atmosfera inerte ed escludere il contatto con l'aria)
- argon (per creare un'atmosfera inerte ed escludere il contatto con l'aria)
- aria (per la ventilazione e l'arricchimento di ossigeno)
- ossigeno gassoso (per l'aerazione e l'arricchimento di ossigeno)
- anidride solforosa, disolfito di potassio (sinonimi: metabisolfito di potassio, pirosolfito di potassio) e bisolfito di potassio (sinonimo: idrogeno solfito di potassio).

Contenuto massimo di anidride solforosa secondo la tabella dell'allegato 7.3.16.8, "Limiti del contenuto totale di zolfo nei vini biologici dell'annata 2012" delle presenti direttive.

Per i vini di frutta senza zuccheri aggiunti, si applica un limite massimo di 50 mg al litro di SO₂.
Per i vini di frutta con aggiunta di zucchero o di succo di frutta concentrato dopo la fermentazione, si applica il limite massimo di 100 mg al litro di SO₂.

7.3.16.3.2.3 Promozione della formazione di lieviti e della fermentazione

- dicloridrato di tiamina (non autorizzato per i vini di frutta)
- solfito di ammonio (non autorizzato per i vini di frutta)
- lievito inattivo, autolisati di lievito, corteccia di lievito (preparazioni di pareti cellulari di lievito) (se disponibili da produzione biologica)

7.3.16.3.2.4 Arricchimento

- concentrato di mosto d'uva da produzione biologica
- concentrato di mosto d'uva rettificato da produzione biologica
- saccarosio di produzione Bioland
- solo per i vini di frutta: succo concentrato di frutta da produzione biologica

7.3.16.3.2.5 Acidificazione

- acido lattico (solo dopo l'autorizzazione dell'autorità statale competente ai sensi della legislazione vitivinicola; non è richiesta l'autorizzazione per i vini di frutta)
- acido L-(+)-tartarico (solo previa autorizzazione dell'autorità statale competente ai sensi della normativa vitivinicola; non è richiesta l'autorizzazione per i vini di frutta)
- solo per i vini di frutta: acido malico

7.3.16.3.2.6 Deacidificazione

- batteri lattici
- carbonato di calcio
- bicarbonato di potassio
- bitartrato di potassio
- tartrato di potassio neutro
- acido L-(+)-tartarico (non autorizzato per i vini di frutta)

7.3.16.3.2.7 Chiarificazione

- gelatina alimentare (se disponibile da produzione biologica)
- estratti di proteine del lievito (se disponibili da produzione biologica)
- caseina
- caseinato di potassio (non consentito per i vini di frutta)
- proteine fresche di uova di gallina da produzione biologica
- Bentonite

- biossido di silicio (soluzione di silice)
- terre di diatomite come coadiuvante di filtraggio
- coadiuvante di filtrazione in cellulosa
- perlite
- gomma arabica (se disponibile da produzione biologica) autorizzata da Bioland (non consentita per i vini di frutta)
- proteine di origine vegetale da grano o piselli (se disponibili da produzione biologica)
- proteine di patata (se disponibili da produzione biologica)
- mannoproteine del lievito

7.3.16.3.2.8 Raffinamento

- tannini (se disponibili da produzione biologica; non autorizzati per i vini di frutta)
- carbone attivo
- citrato di rame (non autorizzato per i vini di frutta)
- enzimi pectolitici
- acido metatartarico (non autorizzato per i vini di frutta)
- acido citrico
- acido L-ascorbico (non autorizzato per i vini di frutta)

7.3.16.3.2.9 Altri prodotti per il trattamento del vino

- alginato di potassio come coadiuvante di remuage dei vini spumanti (non consentito per i vini di frutta)
- pezzi di legno di quercia (non ammessi per i vini di frutta)

7.3.16.4 Processi enologici

Sono ammesse tutte le lavorazioni consentite dalla legge sul vino fino al 31 luglio 2010, con le limitazioni indicate di seguito.

7.3.16.4.1 Procedure non autorizzate

- concentrazione parziale dovuta per raffreddamento
- desolfurazione attraverso processi fisici
- trattamento per elettrodialisi per la stabilizzazione del tartrato del vino
- dealcolizzazione parziale del vino
- trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione del tartrato nel vino
- applicazione di resine a scambio ionico (secondo l'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009)
- osmosi inversa

7.3.16.4.2 Procedure autorizzate solo con restrizioni

- in caso di trattamento termico la temperatura non deve superare i 70°C.
- in caso di centrifugazione e filtrazione con o senza coadiuvanti di filtrazione inerti, la dimensione dei pori non deve essere inferiore a 0,2 micrometri.

7.3.16.4.3 Nuove procedure, processi e trattamenti

I nuovi metodi, processi e trattamenti enologici introdotti dopo il 1° agosto 2010 devono essere inclusi nelle norme sulla produzione di vino biologico del Regolamento UE sul biologico e devono essere valutati e approvati da Bioland prima di poter essere utilizzati.

7.3.16.5 Imballaggio

Sono ammessi i seguenti imballaggi, materiali di imballaggio e materiali di confezionamento:

- bottiglie di vetro; i vuoti devono essere ritirati e riciclati;
- terracotta;
- contenitori “bag-in-box” (in alluminio e HDPE o PE con alcool etilvinilico (EVOH));
- contenitori in PE e imballaggi in cartone, anche rivestiti internamente in PE, come imballaggi per il trasporto.

Sono ammesse le seguenti chiusure per bottiglie:

- tappi naturali (consigliati: con certificato biologico e provenienti da foreste di quercia da sughero certificate); non è consentito il trattamento al cloro dei tappi;
- tappi a vite in alluminio e plastica (senza guarnizione in PVC);
- tappi a corona;
- tappi in plastica;
- chiusure in vetro;
- capsule per bottiglie realizzate con i monomateriali polietilene (PE) e polipropilene (PP); per evitare sprechi, si raccomanda di non utilizzare le capsule per bottiglie nei casi consentiti dalla legge.

7.3.16.6 Pulizia e disinfezione

La pulizia dei locali aziendali, delle attrezzature e dei macchinari deve garantire un’igiene perfetta in conformità alle disposizioni di legge sull’igiene alimentare, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

I processi meccanico-fisici sono da preferire alla disinfezione chimica, ove possibile e ragionevole. I requisiti per l’esclusione dell’ingegneria genetica in conformità al capitolo 7.2.4, “Esclusione di OGM”, delle direttive generali per la lavorazione si applicano anche ai detergenti e ai disinfettanti.

Sono ammessi i seguenti materiali:

- acido peracetico,
- acido citrico,
- perossido di idrogeno,
- acido solforoso,
- idrossido di sodio,
- idrossido di potassio,
- tensioattivi (a condizione che i tensioattivi utilizzati siano biodegradabili al 98 %),
- sapone molle,
- ozono,
- alcool.

7.3.16.7 Stoccaggio e lavorazione di beni convenzionali

Per le aziende vinicole vale quanto segue: dopo una fase di ristrutturazione (massimo 5 anni dalla stipula del contratto), non è consentita la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti convenzionali. Fanno eccezione le merci provenienti da nuove aree di conversione nell’azienda stessa.

7.3.16.8 Allegato: Valori limite per il contenuto totale di zolfo nei vini biologici a partire dall'annata 2012

Valori limite per i vini imbottigliati pronti per la vendita/preconfezionati pronti per la vendita.

Nota: zucchero residuo = fruttosio + glucosio

Categoria vino		Valori limite di SO ₂
Vino rosso	< 2 g/l di zucchero residuo	100 mg/l
Vino rosso	≥ 2 g/l e < 5 g/l di zucchero residuo	120 mg/l
Vino rosso	≥ 5 g/l di zucchero residuo	170 mg/l
Vino bianco e rosato	< 2 g/l di zucchero residuo	150 mg/l
Vino bianco e rosato	≥ 2 g/l e < 5 g/l di zucchero residuo	170 mg/l
Vino bianco e rosato	≥ 5 g/l di zucchero residuo	220 mg/l
Vendemmia tardiva	≥ 5 g/l di zucchero residuo	270 mg/l
Selezione	≥ 5 g/l di zucchero residuo	320 mg/l
Selezione di bacche, selezione di acini appassiti, vino di ghiaccio	≥ 5 g/l di zucchero residuo	370 mg/l
Un aumento fino a 50 mg/l è possibile in condizioni meteorologiche eccezionali, previa autorizzazione delle autorità competenti.		
Vino liquoroso	< 5 g/l di zucchero residuo	120 mg/l
Vino liquoroso	≥ 5 g/l di zucchero residuo	170 mg/l
Vino spumante di qualità		155 mg/l
Altri vini spumanti		205 mg/l
In condizioni meteorologiche eccezionali è possibile un aumento fino a 40 mg/l in ciascun caso, previa autorizzazione delle autorità competenti.		

8 Commercializzazione

8.1 | Principi

La commercializzazione viene svolta in stretta collaborazione con Bioland per soddisfare le esigenze quantitative e qualitative del mercato. I prodotti devono arrivare il più direttamente possibile al consumatore. La commercializzazione deve essere così trasparente da consentire che il consumatore possa tracciare il percorso del prodotto dal produttore al consumatore. È possibile intraprendere solo attività di commercializzazione (in particolare pubblicità/promozione delle vendite, scelta dei canali di vendita, prezzi e design del prodotto) che non siano in contrasto con gli obiettivi e le misure di Bioland. Il rispetto degli elevati standard di sostenibilità di Bioland nei settori della biodiversità, del benessere degli animali, dell'economia circolare, della protezione del clima e dell'ambiente nella produzione di beni Bioland deve essere garantito a lungo termine. Pertanto, tutti i soci e partner Bioland sono tenuti a rispettare le misure che consentono una produzione sostenibile a lungo termine. Tali misure comprendono il rispetto degli importi di compensazione per la produzione sostenibile, in cui sono consentite deviazioni verso l'alto. Possono anche includere accordi sulla pianificazione a lungo termine delle forniture e delle quantità. Per le singole aree di produzione, Bioland può adottare, attraverso il comitato generale, regolamenti di attuazione specifici per un rispettivo sistema di assicurazione del valore aggiunto, che descrivono le misure concrete da rispettare.

8.2 | Rilevamento della produzione

L'azienda contraente ha l'obbligo di partecipare ai rilevamenti annuali della produzione (rapporto aziendale).

8.3 | Etichettatura e imballaggio

Le aziende contraenti hanno l'obbligo di contrassegnare i loro prodotti realizzati secondo gli standard con il marchio Bioland quando li vendono alle aziende agricole a contratto Bioland. I prodotti venduti ai consumatori finali devono essere etichettati di conseguenza.

I prodotti di produzione Bioland acquistati da altre aziende a contratto possono essere commercializzati con il proprio nome solo se non vengono utilizzate diciture come "produttore", "dell'azienda Bioland" o altre denominazioni che indicano la produzione propria. Si esclude da questo l'acquisto di materie prime per prodotti misti destinati alla trasformazione in azienda, a condizione che gli ingredienti dei prodotti misti siano prevalentemente di produzione propria, nonché l'acquisto di prodotti che, per motivi particolari, non possono essere forniti dalla produzione dell'azienda per un breve periodo.

L'Associazione Bioland produce materiale di etichettatura e imballaggio. L'utilizzo di materiale di etichettatura e imballaggio di altra provenienza o proprio richiede l'approvazione esplicita di Bioland. Non è consentito utilizzare materiale di imballaggio non autorizzato.

8.4 | Vendita a clienti commerciali

Nelle vendite a clienti commerciali, viene data la preferenza ai partner contrattuali dell'Associazione Bioland o ad altri partner commerciali con cui Bioland collabora.

8.5 | Utilizzo del marchio Bioland

Le aziende agricole a contratto sono tenute a promuovere e mantenere attivamente e in modo sostenibile il marchio Bioland.

Tutte le attività sono volte ad aumentare la consapevolezza del marchio e ad etichettare chiaramente i prodotti Bioland sui mercati di vendita, proteggendoli da ogni utilizzo abusivo.

Il marchio Bioland deve essere utilizzato secondo le “Disposizioni di utilizzo del marchio” nella versione attualmente in vigore.

Le aziende dovranno informare immediatamente Bioland di qualsiasi utilizzo abusivo o non autorizzato del marchio Bioland da parte dei soci o di altri utilizzatori del marchio nel commercio e nella pubblicità.

8.6 | Commercializzazione attraverso i punti vendita diretti Bioland

8.6.1 Regole generali e campo di applicazione

La seguente direttiva descrive le regole per la commercializzazione attraverso i seguenti canali in particolare:

- punti vendita direttamente in azienda,
- punti di vendita in disparte dall'azienda agricola (con pubblicità Bioland/per l'azienda),
- spedizione,
- servizi di consegna.

Di seguito tutti questi saranno denominati sinteticamente punti di vendita diretta Bioland (pvd Bioland).

L'osservanza delle direttive di commercializzazione Bioland riguarda le aziende di produzione Bioland e tutti i pvd che sono collegati direttamente dal punto di vista giuridico con l'azienda Bioland oppure che si presentano al consumatore come collegate all'azienda Bioland. L'azienda Bioland collegata in questo senso al pvd si impegna che il gestore del pvd Bioland stipuli un proprio contratto di concessione Bioland.

I pvd Bioland sono unici, nel senso che hanno l'obiettivo di offrire nei propri locali un massimo di prodotti derivanti dalla propria azienda e di prodotti trasformati da prodotti propri, etichettati sia con il marchio dell'azienda che con il marchio Bioland. In generale, si cerca di offrire un numero più alto possibile di prodotti Bioland. I prodotti di produttori Bioland della stessa zona sono da favorire.

8.6.2 Vendita di derrate alimentari nei pvd Bioland

I pvd Bioland offrono di principio derrate alimentari in qualità biologica.

Le seguenti derrate alimentari da produzione convenzionale possono essere vendute nei pvd alle condizioni descritte:

- acqua minerale;
- sale;
- piante e parti di piante selvatiche raccolte (si applicano le disposizioni della sezione 5.11, “Disposizioni sulle raccolte spontanee”);
- selvaggina (ad eccezione di animali non domestici di allevamento – per essi si applicano le direttive Bioland del capitolo 6.6, “Daini e cervi), contrassegnata “selvaggina da caccia non certificata”;
- pesce selvatico ai sensi delle restrizioni descritte nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, allegato V, parte B (contrassegnato “convenzionale”).

In singoli casi giustificati, Bioland può concedere un'autorizzazione temporanea per la vendita di prodotti convenzionali.

8.6.3 Vendita di prodotti non alimentari nei pdv Bioland

In questo ambito si distinguono i seguenti casi:

- I prodotti non alimentari che non sono soggetti alla certificazione biologica prevista per legge (Regolamento UE sul biologico) e per i quali non esistono regolamenti specifici per Bioland possono essere offerti nei pdv Bioland. Fanno eccezione i gruppi di prodotti per i quali il BNN ha definito criteri aggiuntivi nelle “Direttive di assortimento per il commercio di alimenti naturali”. Questi devono soddisfare i requisiti ivi stabiliti. Gli articoli di quest’ultima categoria che non soddisfano questa condizione possono essere venduti in conformità ai requisiti di approvazione di cui al capitolo 8.6.2, “Vendita di alimenti nei pdv Bioland”.
- Per i prodotti non alimentari che non sono soggetti ad alcuna legge di certificazione biologica (Regolamento UE sul biologico) e per i quali esistono specifiche Bioland (ad es. alimenti per animali da compagnia), devono essere osservate le prescrizioni Bioland.

Strumenti per le linee guida

I seguenti aiuti servono per una migliore comprensione e non fanno parte delle linee guida.

Spiegazione dei termini

Agenti per panificazione: gli agenti per panificazione sono miscele di ingredienti (per esempio, prodotti di cereali macinati, additivi alimentari, enzimi) che hanno lo scopo di facilitare la produzione di prodotti da forno, di compensare le diverse proprietà di lavorazione delle materie prime e di influenzare la qualità dei prodotti da forno.

Area di competenza Bioland: l'area di competenza Bioland è la Germania e l'Alto Adige, ai sensi degli articoli 2 e 7 dello statuto. Nelle direttive Bioland, questo termine viene utilizzato in altri punti per definire l'area per la quale sono valide determinate dichiarazioni o normative.

Area esterna coperta aggiuntiva (ZÜA), detta anche "zona di razzolamento fredda": area esterna aggiuntiva, coperta e non isolata, di un edificio destinato al pollame, di solito delimitata sul lato lungo da un recinto di filo metallico o da una rete, con un clima esterno, illuminazione naturale e, se necessario, artificiale e un pavimento coperto da stame.

Associazione di accordo intersettoriale: le associazioni di agricoltura biologica che partecipano all'"accordo intersettoriale" si impegnano ad adottare misure complete di garanzia della qualità e standard comuni di certificazione. L'obiettivo è quello di facilitare e regolamentare il riconoscimento reciproco delle materie prime.

Autorizzazione eccezionale (ANG): è una soluzione di emergenza che si discosta dalle direttive Bioland. La possibilità di questa deroga non è menzionata nelle direttive e può essere concessa in situazioni di emergenza straordinarie dal dipartimento di assicurazione della qualità di Bioland e. V.. La concessione autorizzazioni eccezionali è gestita in modo molto restrittivo. Un'autorizzazione eccezionale viene sempre concessa per un periodo di tempo o una zona limitati, su base individuale e soggetta a condizioni. Il limite in questo caso è sempre il Regolamento UE sul biologico. Un esempio potrebbe essere: un'infestazione eccezionale di parassiti dovuta a condizioni climatiche estreme, o l'uso a breve termine di paglia convenzionale se il deposito di paglia è bruciato (da distinguere da queste sono le autorizzazioni à)

Autorizzazioni (= casi speciali che richiedono un'autorizzazione): si tratta di una possibilità menzionata nelle Direttive Bioland per richiedere un'eccezione alla regola standard attraverso un'autorizzazione specifica. Si tratta di casi speciali definiti in anticipo e legati a condizioni che spesso sono necessarie a causa della non disponibilità o della mancanza di infrastrutture. Le autorizzazioni possono essere richieste solo in anticipo. L'autorizzazione può essere concessa in casi appropriati dal dipartimento di assicurazione della qualità di Bioland e.V.. Ad esempio, se non sono disponibili sementi e piantine da moltiplicazione biologica o se un ingrediente biologico non è disponibile in quantità e/o qualità sufficienti. (Da distinguere da queste sono → le autorizzazioni eccezionali à)

Azienda produttrice di alimenti concentrati per animali Bioland: oltre a soddisfare obbligatoriamente i requisiti QHS, ogni impianto di mangimi concentrati Bioland è un impianto biologico al 100 %. Ciò significa che la miscelazione con componenti convenzionali non autorizzati

è esclusa a tutti i livelli della produzione di mangimi. Solo questi impianti sono autorizzati a produrre alimenti composti Bioland. Vedere “Elenco dei fornitori di alimenti composti con contratto Bioland”.

Aziende: le aziende sono tutte le unità produttive gestite in modo unitario per la produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi i prodotti dell’acquacoltura e dell’apicoltura.

Biogas: il biogas è un'energia rinnovabile (non fossile), proprio come il vento, il sole, l'energia geotermica, le onde, le maree, l'energia idroelettrica, i gas di discarica o i gas di depurazione. Il biogas è prodotto dalla fermentazione (anaerobica) di biomasse come letame agricolo, mais o erba di trifoglio.

Certificazione Bioland: la certificazione Bioland è la conferma (= dichiarazione di conformità) di un prodotto, di un servizio e di un processo basata sulla decisione di valutare la conformità ai requisiti Bioland.

Cofermento: l’aggiunta di cofermenti aumenta la produzione di biogas. Tra questi vi sono i grassi, i residui del raccolto, gli scarti del mercato, i residui dell’industria alimentare e i rifiuti dei macelli.

Culture permanenti: dal punto di vista della protezione delle piante, questo termine è una rappresentazione abbreviata, ed è da intendere in termini di colture: “Orticoltura e colture permanenti” qui includono tutte le colture che consistono di ortaggi, frutta, vite, luppolo, piante officinali e aromatiche, piante ornamentali, piante perenni e colture vivaistiche. Non importa se una coltura è coltivata su piccola scala (fino a un ettaro di superficie) o su larga scala nei campi. Anche la legge sulla protezione delle piante non distingue tra colture orticole o su larga scala (= precedente definizione di Bioland). Di norma, le colture permanenti sono colture legnose che non sono incluse nella rotazione delle colture e sono coltivate per diversi anni (circa 5 anni) su una superficie. Queste colture includono drupacee e pomacee, viti, ma anche asparagi e fragole. In generale, si ottiene un valore aggiunto più elevato per ettaro rispetto alle colture annuali.

Commercianti autorizzati di materie prime Bioland: questi partner commerciali Bioland sono legati a Bioland da un ampio accordo sulla Assicurazione di qualità nell’approvvigionamento di materie prime. In particolare, questo accordo regola i requisiti di autorizzazione per le materie prime biologiche non Bioland per la produzione di foraggi e alimenti. Questi requisiti garantiscono l’assoluta priorità delle materie prime originali Bioland, ma assicurano anche che le materie prime mancanti siano disponibili per le attività Bioland in modo qualitativamente garantito. Vedere “Elenco dei commercianti di materie prime Bioland autorizzati (= partner di sistema)”.

Commissione di riconoscimento: la commissione per il riconoscimento è composta da dodici membri e da un presidente, eletti dall’assemblea dei delegati Bioland per un periodo di tre anni. Lo scopo della commissione di riconoscimento è quello di garantire una valutazione identica dei risultati dei controlli da parte del reparto per la garanzia della qualità e di sostenere l’effettiva certificazione di tutte le aziende e tutti i partner Bioland. I dettagli sulla composizione e sui compiti sono regolati nello statuto di Bioland.

Componenti del substrato inerte: si tratta di un substrato che non rimuove né aggiunge nutrienti alla soluzione nutritiva, ad esempio fibre minerali, perlite, vermiculite.

Controllo Bioland (= ispezione): il controllo Bioland è l'esame di un prodotto, di un servizio o di un processo e la determinazione della loro conformità ai requisiti Bioland.

Galline ovaiole: animali della specie *Gallus gallus* di almeno 18 settimane di età destinati alla produzione di uova per il consumo umano.

Illuminazione di assimilazione: l'illuminazione di assimilazione è l'uso di fonti di luce artificiale per aumentare le prestazioni fotosintetiche di una popolazione di piante. La crescita vegetativa della pianta è influenzata dall'illuminazione artificiale e dalla relativa variazione del tempo di esposizione e dell'intensità. In orticoltura, le lampade a vapori di sodio ad alta pressione sono utilizzate principalmente per questo scopo.

Impianto autorizzato per la produzione di mangimi minerali: Bioland attua le direttive 6.1.4.3 e 6.11.2 con la procedura di autorizzazione per i mangimi minerali. Gli impianti autorizzati per la produzione di mangimi minerali si astengono anche dall'utilizzare antibiotici per migliorare le prestazioni, coccidiostatici o istomonostatici anche nelle linee convenzionali. Inoltre, le specifiche sul contenuto di rame e zinco della linea guida Bioland 6.11.2 sono rispettate in conformità con la scheda informativa "Rame e zinco nell'alimentazione animale". Questi mangimi minerali "prodotti secondo le specifiche Bioland e.V." sono stati testati dal FiBL e sono elencati nella lista dei mangimi aziendali del FiBL (www.betriebsmittelliste.de). Non figurano nell'elenco, ma sono comunque consentite, le miscele di mangimi minerali specifiche per l'azienda "prodotte secondo le specifiche Bioland e. V." (testate durante le ispezioni in azienda) provenienti da impianti di mangimi minerali autorizzati e i mangimi minerali provenienti da impianti di mangimi concentrati Bioland.

Mangimi composti: i mangimi composti sono costituiti da materie prime agricole (principalmente raccolti trebbiati) e da un supplemento di minerali e additivi. Esempi sono i mangimi completi e i mangimi complementari per pollame o suini (eventualmente con l'inclusione di componenti di mangimi convenzionali come il glutine di mais e la proteina di patata) nonché i mangimi concentrati per la produzione di latte.

Mangimi minerali: i mangimi minerali sono costituiti principalmente da macro e microelementi e contengono almeno il 40 % di ceneri grezze.

Materiale vegetale di moltiplicazione: piante e tutte le parti di piante, indipendentemente dal loro stadio di crescita, compresi i semi, che sono adatti e destinati alla produzione di piante intere.

Pianta giovane: il termine pianta giovane si riferisce al materiale di moltiplicazione vegetale proveniente da propagazione vegetativa e generativa. I materiali di moltiplicazione vegetale comprendono le piante e tutte le parti delle piante, indipendentemente dal loro stadio di crescita, compresi i semi, che sono adatti e destinati alla produzione di piante intere.

Pollastre: giovani animali della specie *Gallus gallus* di età inferiore alle 18 settimane.

Prodotti raccolti e trebbiati come materia prima grezza: sono prodotti raccolti trebbiati senza una preparazione o un trattamento estensivo. Possono, ad esempio, essere puliti e post-essiccati, ma non macinati, schiacciati, spremuti o tostati.

Prodotti raccolti e trebbiati con una fase di lavorazione: si tratta di materie prime con le quali è stata effettuata una fase di lavorazione in un'azienda a contratto eco-certificata per motivi di migliore utilizzo dei nutrienti (ad esempio lupini HTS, avena decorticata, produzione di foraggio con il processo di estrusione).

Produzione foraggera: il termine produzione foraggera si riferisce all'intenzione con cui viene coltivata la coltura corrispondente. L'uso della stessa specie vegetale deve corrispondere allo scopo della coltivazione foraggera su tutte le aree. Ciò significa, ad esempio, che in un'azienda agricola biologica possono essere coltivate contemporaneamente diverse varianti di conversione del grano (diversi cereali). Le varianti di conversione devono essere chiaramente distinguibili (ad esempio, varietà aristate e non) e lo stoccaggio e la commercializzazione devono essere completamente tracciabili. Non si applicano restrizioni se l'intero raccolto viene utilizzato per il foraggiamento in azienda.

Produzione su ordinazione: un'azienda Bioland può commissionare a un produttore a contratto la produzione/trasformazione dei beni Bioland. Nel caso della produzione su ordinazione, il subappaltatore può non solo "trasformare" (vedi trasformazione per conto terzi) ma anche acquistare autonomamente le materie prime per la produzione dei prodotti Bioland. Tuttavia, i prodotti possono essere venduti solo all'azienda Bioland. Prima di iniziare la produzione, è necessario stipulare un contratto tra l'azienda Bioland e il produttore a contratto e inviarlo a Bioland. Il requisito minimo per la produzione su ordinazione è che il contraente abbia una propria certificazione biologica UE. Il controllo annuale di Bioland ha luogo insieme all'ispezione biologica. Ulteriori informazioni sono disponibili nella biblioteca di My Bioland.

Risorse aziendali: le risorse aziendali agricole sono prodotti e risorse utilizzati nella produzione agricola. Tra questi vi sono, ad esempio, mangimi, fertilizzanti, pesticidi, sementi e piantine. Se queste risorse aziendali vengono utilizzate nell'azienda Bioland, devono essere conformi alle presenti Direttive Bioland.

Terreno vivo (secondo il Regolamento UE sul biologico): poiché la produzione ecologico-biologica di piante si basa sul principio che le piante debbano ottenere le loro sostanze nutritive principalmente dall'ecosistema del suolo, si dovranno coltivare le piante su e in terreni vivi. Il terreno vivo è connesso con il sottosuolo e la roccia madre. Ciò contrasta con la coltura idroponica e la coltivazione di piante in contenitori, sacchi o vasche, dove le radici non entrano in contatto con il terreno vivo.

Trasformazione per conto terzi: la trasformazione per conto terzi è un'attività svolta da parte di un subappaltatore commissionata da parte di un'azienda Bioland.

Sottoprodotti della lavorazione degli alimenti: i sottoprodotti della lavorazione degli alimenti sono prodotti che si formano durante la produzione degli alimenti e non sono prodotti esclusivamente per la lavorazione dei mangimi. Il motivo è che il rischio di contaminazione con OGM, pesticidi, ecc. è di gran lunga inferiore nella lavorazione degli alimenti rispetto alla produzione di mangimi.

Varietà coltivate con metodo organico-biologico: queste varietà sono particolarmente adatte ai sistemi di produzione eco-sostenibili. Le varietà biologiche sono ottenute attraverso un programma di selezione delle piante eco-sostenibile e provengono dall'allevamento biologico. La selezione eco-sostenibile delle piante è un approccio olistico che rispetta le barriere naturali di incrocio. Si basa su piante fertili in grado di costruire un rapporto sostenibile con il suolo vivente.

Elenco delle abbreviazioni

ANG:	Autorizzazione eccezionale	LN:	Superficie agricola utilizzata
BNN:	(Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V./Associazione federale degli alimenti naturali e dei prodotti naturali)	LT:	Giorni di vita
CA:	Atmosfera controllata	LW:	Settimana di vita
Ca:	Calcio	N:	Azoto
ca.:	Circa	Na:	Sodio
CMS:	Sterilità maschile citoplasmatica	Nmin:	Contenuto di azoto minerale biodisponibile nel suolo
CO₍₂₎:	Anidride carbonica	NPN:	Azoto non proteico
Cu:	Rame	PA:	Poliammide
DNA:	Acido desossiribonucleico	PE:	Polietilene
DVV:	(pdv) punti di vendita diretta	PED:	Unità di produzione daino
Etc.:	(ecc.) eccetera	PER:	Unità di produzione di cervo
EVOH:	Copolimero di etilene/alcol vinilico	PET:	Polietilene tereftalato
FiBL:	Istituto di ricerca sull'agricoltura biologica	PVA:	Acetato di polivinile
ff:	(segg.) e seguenti	PVC:	Cloruro di polivinile
FTNF:	(From The Named Fruit) dal frutto nominato	PVDC:	Polivinilidene cloruro
Ggf.:	(gegebenfalls) eventualmente	PVOH:	Alcool polivinilico
GVO:	OGM: geneticamente modificato	PP:	Polipropilene
HACCP:	Analisi dei rischi e punti critici di controllo	QHS:	Sistema di assicurazione della qualità e dell'origine
HI-Tier:	Sistema di tracciabilità e informazione per gli animali	RNA:	Acido ribonucleico
HMF:	Idrossimetilfurfurale	U/kg:	Unità di misura (obsoleta) dell'attività enzimatica. U/kg definisce la quantità di un enzima che converte un µmol di substrato al minuto per chilogrammo in condizioni standard.
Lupini HTS:	Lupini trattati idrotermicamente	U-Wert:	Valore di trasmittanza termica
LFGB:	Codice tedesco degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi	z. B.:	Per esempio
LG:	Peso vivo	Zn:	Zinco
LMHV:	Ordinanza sull'igiene alimentare	ZÜA:	Area esterna coperta aggiuntiva nell'allevamento di pollame
LMIV:	Regolamento sulle informazioni sugli alimenti		

Editore:

Bioland e.V.

Associazione per l'agricoltura biologica

Kaiserstrasse 18, 55116 Magonza

T. +49 6131 23979-0

info@bioland.de

www.bioland.de